

N. 260

ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano

*(Parere ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
e degli articoli 1 e 21 della legge 4 agosto 2022, n. 127)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 21 marzo 2025)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XIX/D122/25

Roma, 21 marzo 2025

Caro Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 13 marzo 2025, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, in attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega, Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che mi riservo di trasmettere non appena sarà acquisito.

Cordialmente,

Sen. Luca Ciriani


Sen. Ignazio LA RUSSA
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Quadro di sintesi

Lo “*Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, di attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano*” adempie ai dettami dell’articolo 31, commi 5 e 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

In tale contesto, l’intervento normativo introduce una serie coerente di modifiche correttive e integrative, abrogazioni ed emendamenti al decreto originale attraverso uno schema di decreto legislativo, elaborato dal Ministero della salute con il supporto tecnico-scientifico dell’Istituto superiore di sanità, attraverso un sistematico processo condiviso con altre istituzioni e portatori di interesse. Il provvedimento è anche funzionale a completare l’attuazione della legge 4 agosto 2022, n. 127, – “*Legge di delegazione europea 2021*”, in particolare dell’articolo 21 recante “Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2020/2184, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano”. Alcuni principi della legge, infatti, seppure avviati con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 18 del 2023, necessitano di azioni normative di completamento della riforma, adeguate ad adempiere appieno agli indirizzi della norma primaria e convergenti su alcuni obiettivi fondamentali e sinergici, che possono essere sinteticamente descritti come segue:

- prevenzione sanitaria collettiva e accesso all’acqua, adeguando, tra l’altro, criteri e metodi di qualità delle acque allo stato delle conoscenze rispetto ai requisiti di salubrità e pulizia – anche attraverso il rafforzamento di standard, criteri e metodi di controllo rispetto a contaminanti emergenti, tra cui microplastiche, sostanze perfluoroalchiliche e acido trifluoroacetico, nonché aggiornamento delle strategie e delle metodiche di monitoraggio e controllo, indirizzandosi anche a fattispecie di rilevante diffusione come i dispositivi di trattamenti domestici dell’acqua e i chioschi dell’acqua;
- protezione della qualità delle acque rispetto a potenziali contaminazioni da prodotti e trattamenti, con contestuali effetti di tutela per produzioni nazionali, anche di pregio, supporto al libero mercato e consapevolezza dei consumatori, attraverso nuovi sistemi di qualifica per materiali e prodotti a contatto con le acque, reagenti chimici, materiali filtranti attivi o passivi da impiegare nel trattamento delle acque: sono infatti introdotti processi autorizzativi in regime di certificazione e prove, e sistemi di marcatura specifica, mediante la strutturazione del "Sistema nazionale di valutazione della conformità" per materiali e prodotti destinati al contatto con le acque potabili, in attuazione di 3 atti delegati e 3 atti di esecuzione europei di recente emanazione; viene altresì creato un nuovo sistema di valutazione e approvazione dei reagenti chimici e dei materiali filtranti attivi e passivi (ReMaF) impiegabili nei trattamenti delle acque per trattamenti domestici, industriali e in acquedottistica, in conformità ai principi generali stabiliti dall’articolo 12 della Direttiva (UE) 2020/2184;
- miglioramento dell’accesso equo per tutti all’acqua potabile sicura, della comunicazione tra le autorità competenti e i fornitori di acqua, di una informazione adeguata e aggiornata al pubblico sulle acque destinate al consumo umano, anche attraverso il perfezionamento dei requisiti di funzionamento del sistema di implementazione e approvazione dei piani di sicurezza dell’acqua, dei

sistemi e programmi di controllo, e dell'anagrafe nazionale territoriale delle acque potabili (AnTeA);

- potenziamento dell'efficacia della norma in merito ai controlli su sistemi idrici di edifici prioritari, chioschi dell'acqua e sistemi di trattamento adottati a livello domestico e in pubblici esercizi, mediante un affinamento delle misure attuative e un puntuale emendamento del campo di applicazione del decreto rispetto ad acque a diversa destinazione d'uso, anche per garantire l'armonizzazione tra diversi ambiti normativi;
- perfezionamento del sistema sanzionatorio per garantire sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni delle disposizioni del decreto, attraverso taluni interventi puntuali sul testo dell'articolo;

Lo schema di decreto in oggetto rappresenta, nel complesso, un aggiornamento e un rafforzamento dell'attuazione generale della norma originale (decreto legislativo n. 18 del 2023), conseguito attraverso diversi emendamenti dell'articolo, e dei relativi allegati, volti a consentire una più chiara definizione dell'ambito applicativo di alcune disposizioni, eliminando contenuti superflui ovvero chiarendo e specificando meglio il contenuto di altri. Le modifiche introdotte sono dirette a garantire il più possibile la coerenza terminologica, anche avendo riguardo alla *ratio* legislativa e ai progressi tecnico-scientifici in corso a livello internazionale, a ovviare ad alcune concrete criticità applicative emerse nella corrente fase di pianificazione e implementazione delle azioni attivate dal nuovo quadro regolatorio, e a fornire risposte ai molteplici quesiti di chiarimento o interpretazione sul d.lgs. n. 18 del 2023 che sono pervenuti dalle Istituzioni nazionali, regionali e territoriali, dai diversi Enti coinvolti e dai Portatori di interesse, o che sono emersi nel corso di un Workshop multi-istituzionale organizzato *ad hoc* nel 2024 o delle molteplici altre iniziative formative e comunicative realizzate nel biennio 2023-2025 nell'ambito del SNPS-SNPA.

Quadro di dettaglio

Art. 1 (Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 - *Definizioni*).

La disposizione apporta delle modifiche alle definizioni di cui all'articolo 2 del d.lgs n. 18 del 2023, e, in particolare ai seguenti commi:

- a) **comma 1, lettera a):** le integrazioni forniscono maggiore chiarezza di lettura, precisione e uniformità della terminologia tecnica;
- b) **comma 1, lettera b):** l'integrazione rende più coerente la definizione «area di ricarica o di alimentazione» con quella delle aree di salvaguardia e delle zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee citate all'articolo 94 del d.lgs. 152/200 (T.U. ambiente);
- c) **comma 1, lettera c):** la riformulazione della definizione di «casa o chiosco dell'acqua», di cui alla lettera f) del d.lgs n. 18 del 2023, si rende necessaria per rendere tali strutture assimilabili alle apparecchiature per il trattamento dell'acqua destinata al consumo umano descritte nel DM 7 febbraio 2012, n. 25, che ne stabilisce le prescrizioni tecniche; altresì, l'integrazione si rende necessaria in quanto il mancato riferimento al DM 25/2012 ha dato luogo a diverse richieste di chiarimento circa l'esatta individuazione di tali dispositivi per gli ambiti di applicazione del decreto, pervenute da Amministrazioni, Enti o Associazioni di categoria;
- d) **comma 1, lettera l):** la modifica corregge un refuso;

- e) **comma 1, lettera n)**: il riferimento a «uno o più sistemi di fornitura» piuttosto che a «una rete di distribuzione idrica», deriva dalla necessità di precisare che ogni fornitura idro-potabile corrisponde generalmente a un sistema idrico indipendente (un acquedotto) e che più forniture – ossia un insieme di sistemi acquedottistici indipendenti - possono essere gestite da uno stesso gestore. Dunque, un gestore idro-potabile può erogare acqua attraverso una singola fornitura o più forniture di acqua, pertanto, sulla base di questa osservazione, emerge la necessità di precisare nella definizione di gestore idro-potabile, che questi può erogare acqua attraverso una o più forniture, e per chiarire che gli “specifici” adempimenti previsti nel decreto (es., eventuali esenzioni) sono da applicare a ogni fornitura/acquedotto controllata da un gestore; Inoltre, il periodo aggiunto alla fine del punto n), è stato spostato dal punto p), ove lo stesso periodo è pertanto da sopprimere, e contestualmente modificato, sia per includerlo, per coerenza, nella definizione di «gestore idro-potabile», sia per specificare con più esattezza la destinazione d'uso dell'acqua potabile approvvigionata dalla fonte propria dell'operatore del settore alimentare;
- f) **comma 1, lettera p)**, si inserisce il riferimento all'approvvigionamento idrico primario e un periodo è soppresso in quanto spostato al punto n) dell'articolo 2, e opportunamente modificato, per le motivazioni sopra esposte;
- g) **comma 1, lettera u)**: la prima modifica è di tipo redazionale; la seconda modifica è diretta ad inserire il riferimento alla quantità dell'acqua e la terza modifica è diretta a indicare in modo inequivocabile i soggetti deputati all'attuazione del monitoraggio operativo;
- h) **comma 1, la lettera z)**: la modifica estende la definizione anche ai materiali/prodotti a contatto con l'acqua potabile;
- i) **comma 1, lettera cc)**: le integrazioni forniscono maggiore chiarezza di lettura, precisione e uniformità della terminologia tecnica;
- l) **comma 1, lettera ii)**: la modifica è diretta a indicare in modo inequivocabile i soggetti deputati a individuare la «zona di fornitura idro-potabile»;
- m) **comma 1, aggiunge, dopo la lettera ii)**, tre nuove definizioni, quelle di «lotto» e di «apparecchiatura di trattamento dell'acqua», «prodotto» e «approvvigionamento idrico primario» in quanto nuovi termini citati nel presente decreto a seguito della revisione.

Art. 2 (Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 - Campo di applicazione ed esenzioni)

La norma interviene sull'articolo 3 del d.lgs n. 18 del 2023 che individua il campo di applicazione delle disposizioni dirette ad attuare la direttiva (UE) 2020/2184 e i relativi decreti delegati che sono successivamente entrati in vigore. In particolare:

- a) **comma 1, lettera c)**: modifica redazionale;
- b) **comma 1, lettera d)**: il comma viene modificato in modo coordinato a quanto riportato in Allegato V, eliminando il riferimento ad acque per usi specifici, regolamentati secondo altra normativa;
- c) **comma 2**: riformulazione e integrazione del comma per una maggiore chiarezza di lettura e per citare anche la lettera d), comma 1, dell'articolo 5, concernente le acque utilizzate nelle produzioni alimentari;

- d) **comma 3**: riformulazione e integrazione del comma per una maggiore chiarezza di lettura e per includere le «apparecchiatura di trattamento dell'acqua» di cui al decreto del Ministro della salute n. 25 del 2012, e citare i pertinenti riferimenti, anche a seguito di diverse richieste di chiarimento circa gli ambiti di applicazione del decreto per tali dispositivi, pervenute da Associazioni di categoria e privati cittadini;
- e) **comma 5**: modifica funzionale a definire con maggiore precisione e semplificazione gli obblighi a cui sono soggette le navi che eseguono la desalinizzazione dell'acqua;
- f) **comma 7**: modifica funzionale a definire con maggiore precisione e semplificazione gli obblighi a cui sono soggetti i sistemi di fornitura idro-potabile che erogano, in media, meno di 10 m³ di acqua al giorno o che servono meno di 50 persone.

Art. 3 (Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 – *Obblighi generali*)

La norma interviene sull'articolo 4 del d.lgs n. 18 del 2023 in materia di obblighi generali che devono essere osservati per le acque destinate al consumo umano per essere salubri e pulite. In particolare:

- a) **comma 2, lettera d)**: modifica diretta a richiamare, per esattezza e completezza, le esenzioni previste per le navi di cui all'articolo 3, comma 5, per i “piccoli” sistemi di fornitura idro-potabili di cui all'articolo 3, comma 7, e per i sistemi di fornitura idro-potabili di cui all'articolo 8, comma 5, rispettivamente, e riferite nei predetti riferimenti normativi;
- b) **comma 4**: la modifica è diretta a uniformare la terminologia tecnica.

Art. 4 (Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 - *Punti in cui i valori dei parametri devono essere rispettati*)

La disposizione incide sull'articolo 5 del d.lgs n. 18 del 2023 e, in particolare, sui seguenti commi:

- a) **comma 1, lettera e)**: riformulazione e integrazione del comma per una maggiore chiarezza di lettura e per includere le «apparecchiatura di trattamento dell'acqua» di cui al DM 25/2012, anche a seguito di diverse richieste di chiarimento circa gli ambiti di applicazione del decreto per tali dispositivi, pervenute da Associazioni di categoria e privati cittadini;
- b) **comma 2**: modifica redazionale;
- c) **comma 3**: integrazione funzionale a sanare un vuoto normativo e completare l'ambito di applicazione sul rispetto della conformità anche dei valori parametro di cui alla Parte D dell'Allegato I, oltre che della Parte A e B, nei sistemi di distribuzione interni agli edifici/strutture; tale integrazione si rende altresì necessaria per la correlazione con il comma 1, lettera b), dell'articolo 23 (Sanzioni), che rimandando al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, prevede – allo stato vigente - sanzioni per il gestore della distribuzione interna solo per violazione della conformità dei parametri delle Parti A e B, e non anche Parte D, dell'allegato I;
- d) **comma 4, lettera a), punto 2)**: l'integrazione serve a chiarire che le eventuali altre misure correttive a supporto di quelle adottate dal gestore del sistema di distribuzione interno per la riduzione/eliminazione del rischio, possono essere raccomandate dall'autorità sanitaria territorialmente competente se ritenuto necessario, secondo quanto valutato dall'autorità stessa.

Art. 5 (Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 - *Obblighi generali per l'approccio alla sicurezza dell'acqua basato sul rischio*)

La disposizione incide sull'articolo 6 del d.lgs n. 18 del 2023 e, in particolare, sui seguenti commi:

- a) **comma 4:** il comma si riferisce alla valutazione/gestione del rischio delle aree di alimentazione per i punti di prelievo delle acque per la produzione di acqua potabile, che deve essere effettuata dalle regioni e province autonome. Le modifiche apportate integrano il testo con la terminologia contenuta nel d.lgs. n. 152 del 2006 (T.U. ambiente), che parla di acque superficiali/sotterranee “destinate” al consumo umano, inserendo il riferimento al Sistema Informativo Nazionale Ambientale (SINA);
- b) **comma 6:** le modifiche apportate adeguano la terminologia a quanto previsto in articolo 6, comma 2, lettera b), e correggono un refuso, rendendo conforme il riferimento temporale a quanto stabilito in Allegato VI per le valutazioni/gestioni del rischio relative alle forniture idro-potabili;
- c) **comma 7, lettera a):** la modifica apportata è necessaria per adeguare la terminologia a quanto previsto in articolo 6, comma 2, lettera b);
- d) **comma 10:** l'introduzione del nuovo periodo serve a coordinare il comma con le disposizioni contenute in Allegato VI per le valutazioni/gestioni del rischio relative alle forniture idro-potabili.

Art. 6 (Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 - *Valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano*)

La disposizione incide sull'articolo 7 del d.lgs. n. 18 del 2023 e, in particolare:

- a) **rubrica:** nel caso specifico di valutazione/gestione del rischio delle aree di alimentazione per i punti di prelievo delle acque per la produzione di acqua potabile, l'integrazione rinvia correttamente anche alla terminologia contenuta nel d.lgs n. 152 del 2006 (T.U. ambiente), che parla di acque superficiali/sotterranee “destinate” al consumo umano;
- b) **comma 1:** una prima modifica (richiesta dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, MASE) individua le Regioni/Province autonome quali “autorità ambientali”; la seconda modifica (richiesta dal MASE) prevede che le informazioni sono rese disponibili da ISPRA anche attraverso il Sistema Informativo Nazionale Ambientale (SINA), sistema informativo e di monitoraggio ambientale finalizzato alla redazione della Relazione sullo Stato dell'Ambiente e contestualmente si introduce il necessario coordinamento con quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 132 del 2016; infine, si sostituisce un riferimento normativo obsoleto, abrogato, con uno aggiornato;
- c) inoltre, dalla lettera c) alla lettera q), si modificano i commi 2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14 e 16: le modifiche (richieste dal MASE) individuano le regioni e le province autonome quali “autorità ambientali”.

Art. 7 (Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 - *Valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura idro-potabile*)

La disposizione incide sull'articolo 8 del d.lgs. n. 18 del 2023 e, in particolare:

- a) **comma 1:** l'introduzione del nuovo periodo serve a coordinare e collegare il comma con le disposizioni contenute in Allegato VI per le valutazioni/gestioni del rischio relative alle forniture idro-potabili;

- b) **comma 2, lettera c)**: la modifica è diretta a indicare in modo inequivocabile i soggetti deputati a individuare le zone di fornitura idro-potabile;
- c) **comma 3, lettera a), punto 2)**: la modifica introdotta è diretta a uniformare la terminologia tecnica, esplicitando la tipologia di materiali cui il comma si riferisce;
- d) **comma 5**: la prima modifica è diretta a uniformare la terminologia tecnica; la seconda modifica serve a esplicitare che il gestore idro-potabile è tenuto, nei casi previsti dal comma, a richiedere espressamente l'esenzione dall'applicazione dell'articolo 8 alla ASL territorialmente competente. L'accertamento delle condizioni dell'esenzione da parte dell'ASL dovrà avvenire entro 6 mesi dalla richiesta stessa o secondo la formula del "silenzio-assenso" decorsi i 6 mesi dalla richiesta. In tal modo da un lato la competente ASL è informata della presenza sul territorio di competenza dei sistemi di fornitura idro-potabili di cui all'articolo 8, comma 5, e può accertarne l'esenzione dall'obbligo di implementazione della valutazione/gestione del rischio e, dall'altro, al gestore idro-potabile è garantita la possibilità di ottenere implicitamente l'esenzione, superando gli eventuali ritardi della pubblica amministrazione a fronte della sua richiesta.

Art. 8 (Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 - *Valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni*)

La disposizione incide sull'articolo 9 del d.lgs. n. 18 del 2023 e, in particolare:

- a) **comma 2**: la modifica è di tipo redazionale.

Art. 9 (Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 - *Requisiti minimi di igiene per i materiali che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano*)

La disposizione sostituisce l'articolo 10 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 al fine di recepire i tre atti delegati e i tre atti di esecuzione europei recentemente emanati, i quali disciplinano i materiali impiegati nella produzione di prodotti destinati al contatto con le acque potabili e i prodotti stessi. Tali atti sostituiranno in Italia il decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004, n. 174, uniformando le procedure di valutazione della conformità dei materiali agli standard europei.

Pertanto, la riformulazione dell'articolo 10 coordina il contenuto con le più recenti disposizioni della Commissione europea, in attuazione dell'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che al comma 6 prevede anche il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea relativi alla materia oggetto del presente decreto (materiali o prodotti che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano).

La disposizione include, tra le finalità, l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni contenute nei sei atti giuridici dell'UE pubblicati sulla GU UE del 23 aprile 2024, riguardanti i materiali o prodotti che possono entrare a contatto con le acque destinate al consumo umano (ad es. tubazioni, rubinetteria, serbatoi, ecc.). In tale contesto, i sei atti della Commissione europea (3 decisioni di esecuzione e 3 regolamenti delegati) dovranno essere applicati dagli Stati membri a decorrere dal 31 dicembre 2026 (con alcune disposizioni transitorie indicate nei medesimi atti).

Attraverso le prescrizioni dell'articolo 10, la direttiva (UE) 2020/2184 pone le basi per la costruzione di un *sistema europeo per la valutazione e approvazione degli oggetti ai fini della loro immissione sul mercato UE*, che, con l'implementazione degli atti della CE sopra richiamati, comporterà l'abrogazione delle disposizioni nazionali che in Italia sono stabilite nel DM 174/2004 (*Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano*) e, di

conseguenza, *l'istituzione di un sistema nazionale di valutazione della conformità dei prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano.*

Si descrivono di seguito i punti chiave del nuovo sistema:

1. Per i materiali grezzi di partenza, ovvero barre, chips, polveri, ecc. (attività curate direttamente da ECHA):
 - i materiali utilizzati per la fabbricazione degli oggetti devono essere prodotti a partire da sostanze di partenza, composizioni o costituenti inclusi nelle Liste positive europee stabilite negli allegati (I-IV) della Decisione di esecuzione (UE) 2024/367;
 - le Liste positive europee possono essere aggiornate a seguito della presentazione di una domanda inoltrata dal soggetto richiedente (operatore economico o Autorità competente), in accordo alla procedura descritta nel Regolamento delegato (UE) 2024/369, che prevede la formulazione di un parere da parte del Comitato per la valutazione del rischio presso ECHA sui potenziali rischi per la salute umana derivanti dall'impiego della sostanza di partenza, della composizione o del costituente;
 - le sostanze di partenza, le composizioni e i costituenti da includere nelle Liste positive europee devono essere testate ed accettate in accordo alle metodologie stabilite dalla Decisione di esecuzione (UE) 2024/365.
2. Per i materiali finali di cui sono costituiti gli oggetti, ovvero rubinetti, valvole, guarnizioni, serbatoi, tubi, boiler, contatori, ecc. (attività curate dagli organismi notificati, dai laboratori di prova accreditati, dagli organismi notificanti e da altri soggetti identificati dallo SM):
 - i materiali finali utilizzati negli oggetti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano devono essere testati e accettati in accordo alle procedure, ai metodi di analisi e ai criteri di accettazione/rifiuto dei risultati descritti per ciascuna tipologia di materiale negli allegati (I-IV) della Decisione di esecuzione (UE) 2024/368;
 - gli oggetti costituiti dai materiali finali possono essere immessi sul mercato UE se è risultato positivo l'esito della valutazione di conformità, in accordo alle procedure di valutazione della conformità e alle regole per la designazione degli organismi responsabili della valutazione della conformità (organismi notificati), stabilite nel Regolamento delegato (UE) 2024/370.

A seguito dell'esito positivo della valutazione di conformità, il fabbricante deve redigere la dichiarazione UE di conformità (il modello è definito nell'allegato al Regolamento delegato (UE) 2024/370 e può essere compilato dal rappresentante autorizzato), assumendosi la responsabilità della conformità dell'oggetto ai requisiti di igiene fissati nella Decisione di esecuzione (UE) 2024/368, ed apporre sull'oggetto, sui documenti tecnici e amministrativi e sull'imballaggio, una marcatura ben visibile, chiaramente leggibile e indelebile, attestante la conformità ai requisiti minimi di igiene stabiliti per i materiali o i prodotti che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano, che deve includere il simbolo sotto riportato:



Nella documentazione e sull'imballaggio deve essere riportata anche la dicitura «ADATTO ALL'ACQUA POTABILE». Le specifiche per la marcatura degli oggetti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano sono stabilite nel Regolamento delegato (UE) 2024/371.

Per garantire un adeguato periodo di transizione, le disposizioni più stringenti entreranno in vigore progressivamente, con piena applicabilità a partire dal 31 dicembre 2026.

Per quanto sopra, tenuto conto delle tempistiche stringenti, è stato richiesto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) di valutare la fattibilità di rivestire funzioni di autorità di notifica nazionale per i prodotti contemplati nei suddetti atti delegati, considerando che:

- la valutazione e il controllo sono eseguiti da ACCREDIA a norma del regolamento (CE) n. 765/2008;
- le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo in materia sanitaria sono rivestite dal Ministero della Salute, con il supporto dell'Istituto Superiore di Sanità (CeNSiA).

La revisione dell'art. 10 del D.Lgs. 18/2023 prevede l'istituzione del *“Sistema nazionale di valutazione della conformità dei prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano”*, costituito da:

- il Ministero della Salute, con funzioni di indirizzo sanitario e coordinamento e compiti di autorizzazione degli organismi di valutazione della conformità accreditati, avvalendosi del CeNSiA dell'Istituto Superiore di Sanità, ai sensi del comma 5 del nuovo articolo 10;
- il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, per mezzo della competente Direzione generale, con funzioni di “autorità di notifica nazionale”;
- l'Ente unico nazionale di accreditamento ACCREDIA, con funzioni di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità dei prodotti contemplati dal presente articolo e di controllo sugli Organismi notificati;
- gli Organismi notificati;
- le Autorità sanitarie locali e gli Uffici periferici del Ministero della Salute, incaricati di esercitare funzioni di vigilanza sui prodotti contemplati dagli atti delegati della Commissione europea, rispettivamente sul territorio nazionale e all'importazione.

Come collegato disposto all'articolo 10 le funzioni del CeNSiA previste nell'ambito della revisione del d.lgs. n. 18 del 2023, quale integrazione all'articolo 19, comma 2, nuova lettera d-bis), del decreto stesso, in applicazione dell'articolo 11 della direttiva (UE) 2020/2184, includono:

- partecipazione ai tavoli tecnici istituiti sotto l'egida della CE, finalizzata allo sviluppo di documenti guida per l'applicazione degli atti delegati e di esecuzione dell'Unione europea;
- partecipazione alle attività del “Gruppo di lavoro del Comitato per la Valutazione dei Rischi sulla Direttiva Acque Potabili (RAC DWD WG)”, istituito presso l'ECHA a supporto del Comitato per la Valutazione dei Rischi (RAC) nella valutazione tecnica dei dossier pervenuti

presso la medesima Agenzia per l'inclusione o la rimozione dalle Liste Positive europee di sostanze di partenza, composizioni o costituenti;

- definizione di criteri e procedure per l'attuazione dei programmi di controllo finalizzati alla vigilanza sul mercato dei materiali o prodotti che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano;
- pareri tecnico-scientifici anche a seguito di indagini analitiche, in caso di contenziosi nazionali ed internazionali relative all'applicazione degli atti dell'Unione europea, su richiesta delle autorità competenti;
- inserimento nella piattaforma AnTeA delle informazioni derivanti dall'attuazione, a livello nazionale, degli atti dell'Unione europea;
- azioni formative rivolte a operatori economici, organismi notificati, laboratori di prova, ACCREDIA, Autorità competenti centrali, Autorità di vigilanza sul mercato, gestori dei servizi idro-potabili, gestori dei sistemi idrici interni, idraulici e altri professionisti operanti nei settori della distribuzione idrica interna e dell'installazione dei prodotti da costruzione e dei materiali che entrano in contatto con l'acqua destinata al consumo umano. Tali azioni possono inquadrarsi nell'ambito delle attività di formazione professionale e qualificazione previste dal decreto 22 gennaio 2008, n. 37, nonché da altre normative regionali o provinciali di settore.

Art. 10 (Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 - *Requisiti minimi per i reagenti chimici e i materiali filtranti attivi e passivi da impiegare nel trattamento delle acque destinate al consumo umano*)

La disposizione apporta modificazioni all'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18.

Le modifiche all'articolo 11 e al corrispondente Allegato IX mirano a definire, a livello nazionale, il nuovo sistema di valutazione e approvazione dei reagenti chimici e dei materiali filtranti attivi e passivi impiegabili in ambito acquedottistico, in conformità ai principi generali stabiliti dall'articolo 12 della Direttiva (UE) 2020/2184.

L'articolo 11 è stato modificato per ridefinire in modo dettagliato i requisiti minimi di idoneità dei reagenti chimici e dei materiali filtranti attivi e passivi (ReMaF) destinati a essere impiegati negli impianti di trattamento delle acque potabili. Il nuovo testo specifica che tali materiali devono essere compatibili con le caratteristiche chimiche e microbiologiche dell'acqua con cui entrano in contatto e non devono rilasciare contaminanti in quantità superiori a quelle accettabili per la sicurezza del consumo umano.

Per garantire un controllo rigoroso sulla qualità di questi prodotti, la normativa introduce un regime autorizzativo centralizzato presso il CeNSiA. A partire dal 12 gennaio 2036, potranno essere immessi sul mercato e utilizzati nei sistemi acquedottistici solo i ReMaF preventivamente autorizzati dal CeNSiA. Per consentire un adeguato periodo di adeguamento, la procedura di autorizzazione sarà avviata il 12 gennaio 2028, garantendo così agli operatori economici il tempo necessario per conformarsi ai nuovi requisiti.

Il nuovo quadro normativo prevede inoltre l'obbligo di registrazione di tutti i ReMaF nella "Banca dati ReMaF", istituita sulla piattaforma AnTeA. Questa banca dati servirà a tracciare i prodotti immessi sul mercato, assicurando una maggiore trasparenza e facilitando il monitoraggio da parte delle autorità competenti.

Per i ReMaF appartenenti alla categoria dei biocidi e dei presidi medico-chirurgici, si fa riferimento alle pertinenti normative esistenti, ovvero al regolamento sui biocidi e al DPR 392/98, rispettivamente. Tuttavia, questi prodotti dovranno comunque soddisfare i requisiti di purezza e qualità previsti da specifiche norme tecniche e da eventuali criteri aggiuntivi di idoneità che il Ministero della Salute può stabilire sulla base di evidenze scientifiche disponibili in letteratura e/o indicazioni fornite da organismi scientifici nazionali e internazionali. Inoltre, i produttori di biocidi e presidi medico-chirurgici avranno l'obbligo di registrare tali prodotti nella Banca Dati ReMaF, garantendo così una tracciabilità completa e una maggiore trasparenza nel monitoraggio della loro conformità normativa. Infine, i produttori e distributori di ReMaF dovranno implementare sistemi di assicurazione della qualità per garantire il mantenimento dei requisiti igienico-sanitari e delle prestazioni dei prodotti nel tempo.

Art. 11 (Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 - *Controlli*)

La disposizione modifica l'articolo 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 in materia di controlli e, in particolare:

- a) **comma 3, lettera b), punto 1)**: le integrazioni mirano a chiarire meglio che per l'esecuzione dei controlli interni (svolti dai gestori dei sistemi di fornitura idro-potabile) si dà priorità (precedenza) – ma non esclusività – alle fonti di approvvigionamento (aree di prelievo delle acque per la produzione di acqua potabile) e per i controlli esterni (svolti dalle competenti ASL) si dà priorità ai punti di utenza nelle aree e strutture pubbliche, e che in ogni caso i controlli riguardano l'intera filiera idro-potabile, dalla captazione al distribuzione all'utente finale;
- b) **comma 8**: si riformula la disposizione del comma alla luce della metodologia pubblicata dalla Commissione europea, sopprimendo il riferimento temporale ormai obsoleto;
- c) **comma 9**: si riformula la disposizione del comma alla luce delle Linee guida pubblicate dalla Commissione europea, sopprimendo il riferimento temporale ormai obsoleto.

Art. 12 (Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 - *Controlli esterni*)

La disposizione modifica l'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, in materia di controlli esterni e, in particolare:

- a) **comma 3**: le revisioni sono utili per esplicitare in modo inequivocabile i compiti dei soggetti coinvolti nella trasmissione dei risultati dei controlli esterni e per chiarire che la trasmissione degli esiti analitici riguarda solo quelli relativi ai campionamenti eseguiti ai punti di verifica della conformità di cui all'articolo 5, e non altri effettuati lungo la filiera nell'ambito dei programmi di controllo (ad esempio, sull'acqua grezza, non ancora trattata, ai punti di captazione);
- b) **comma 7**: la modifica è di tipo redazionale.

Art. 13 (Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 - *Controlli interni*)

La disposizione modifica l'articolo 14 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, in materia di controlli interni e, in particolare:

- a) **comma 3:** la revisione mira a semplificare la comunicazione dei dati sui controlli interni e ad agevolare i compiti dei gestori idro-potabili, apparendo ridondante la contestuale comunicazione alle ASL e Regioni/Province autonome dei risultati inseriti in AnTeA da parte dei gestori. La semplice informazione alle competenti ASL e Regioni/Province autonome dell'avvenuto inserimento dei dati nel sistema operativo centralizzato AnTeA, consentirà alle competenti autorità sanitarie di accedere direttamente alle suddette informazioni;
- b) **comma 4:** l'integrazione del periodo iniziale è necessaria per velocizzare la comunicazione tra gestore idro-potabile e competente ASL, indipendentemente dall'inserimento in AnTeA, nel caso di risultati non conformi dell'acqua rilevati dal gestore, per consentire la tempestiva adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 15, laddove urgente; le successive revisioni sono utili per esplicitare in modo inequivocabile i compiti dei soggetti coinvolti nella trasmissione dei risultati dei controlli interni e per chiarire che la trasmissione degli esiti analitici riguarda solo quelli relativi ai campionamenti eseguiti ai punti di verifica della conformità di cui all'articolo 5, e non altri effettuati lungo la filiera nell'ambito dei programmi di controllo (ad es., sull'acqua grezza, non ancora trattata, ai punti di captazione);
- c) **comma 5, lettera a):** l'integrazione si rende necessaria per allinearsi con la revisione al comma 3, articolo 14, sopra menzionata, al fine di assicurare l'accessibilità delle competenti autorità sanitarie alle informazioni.

Art. 14 (Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 - *Provvedimenti correttivi e limitazioni d'uso*)

La disposizione modifica l'articolo 15 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 e, in particolare, i seguenti commi:

- a) **comma 1, lettera a):** l'integrazione serve a stabilire espressamente che la stima della popolazione esposta rappresenta un elemento fondamentale nel processo di valutazione del rischio per la salute umana;
- b) **comma 2, lettera a):** l'integrazione si allinea a quanto rappresentato nel precedente punto a), chiarendo che lo sviluppo di uno scenario di azioni correttive in proporzione (anche) alla popolazione esposta.

Art. 15 (Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 - *Deroghe*)

La disposizione modifica l'articolo 16 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 e, in particolare, i seguenti commi:

- a) **comma 2, lettera b):** la modifica è di tipo redazionale;
- b) **comma 6:** la modifica è di tipo redazionale.

Art. 16 (Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 - *Informazioni al pubblico*)

La disposizione modifica l'articolo 18 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 e, in particolare, i seguenti commi:

- a) **comma 1**: il periodo definisce un limite temporale, non altrimenti indicato, per iniziare a fornire le informazioni al pubblico;
- b) **comma 2, lettera d)**: la integrazione chiarisce meglio l'intervallo temporale per il calcolo della media nazionale;
- c) **comma 4**: la rimodulazione del comma è diretto a uniformare la terminologia tecnica e a definire le modalità e la tempistica della trasmissione al CeNSiA delle informazioni destinate al pubblico.

Art. 17 (Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 - Istituzione del CeNSiA e di AnTeA e informazioni relative al controllo dell'attuazione della direttiva 2020/2184/UE)

La disposizione modifica l'articolo 19 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 e, in particolare:

- a) **rubrica**: la modifica è di tipo redazionale;
- b) **comma 1, lettera a)**: la prima modifica riformula la disposizione del comma alla luce del decreto concretizzato, sopprimendo il riferimento temporale ormai obsoleto. La seconda modifica estende la possibilità di essere selezionati in qualità di Direttore del CeNSiA ai “dirigenti tecnologici”, profilo equivalente a quello di “dirigente di ricerca”;
- c) **comma 1, lettera b)**: la modifica riformula la disposizione del comma alla luce del decreto concretizzato, sopprimendo il riferimento temporale ormai obsoleto;
- d) **comma 2, lettera a), punto 2)**: l'integrazione è diretta ad esplicitare il riferimento al Decreto di istituzione del Gruppo nazionale di esperti e alle future integrazioni ad esso, sopprimendo il riferimento temporale ormai obsoleto e rinviando ai criteri di qualifica per i componenti dello stesso gruppo, di cui al successivo art. 20, comma 3, lettera c);
- e) **comma 2, lettera a), punto 5)**: viene eliminato il riferimento alla notifica del giudizio di approvazione ad ASL di competenza e ARERA: tale notifica non è necessaria in quanto le suddette Autorità hanno accesso al sistema AnTeA, in cui tali giudizi sono disponibili;
- f) **comma 2, lettera a), punto 6)**: riadattamento del comma finalizzato a migliorarne e semplificarne la lettura,
- g) **inoltre**, si prevede l'introduzione in elenco al comma 2 dei nuovi punti d-bis) e d-ter) che consente di integrare le funzioni del CeNSiA previste nell'ambito della revisione dell'articolo 10 e 11 del D.Lgs. 18/2023, correlando l'articolo 19 al nuovo articolo 10 e 11;
- h) **comma 3, lettera b)**: le modifiche (richieste dal MASE) individuano le Regioni/Province autonome quali “autorità ambientali”;
- i) **comma 4, lettere d), e), f), g) e g-bis)**: il comma 4 specifica i contenuti del sistema AnTeA. In considerazione delle sostanziali modifiche apportate al d.lgs. n. 18/2023 relativamente ai materiali che entrano in contatto con le acque destinate al consumo umano (art. 10) e ai ReMaF (art. 11), i punti da d) a g) devono essere riadattati, integrando, fra i contenuti del sistema AnTeA, anche una sezione sui materiali a contatto con l'acqua destinata al consumo umano, precedentemente non presente. Pertanto il riferimento a tali contenuti viene inserito alla lettera d). Il testo precedentemente riportato alla lettera d) e tutti i contenuti successivi

(lettere e-g) risultano spostati in avanti, richiedendo pertanto anche l'inserimento di un nuovo punto in elenco (g-bis).

Art. 18 (Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 - *Istituzione della Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'acqua*)

La disposizione modifica l'articolo 20 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 e, in particolare:

- a) **rubrica:** la modifica è di tipo redazionale;
- b) **comma 1:** si riformula la disposizione del comma alla luce del decreto concretizzato, sopprimendo il riferimento temporale ormai obsoleto e introducendo il riferimento al Decreto di istituzione della Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'Acqua e alle future integrazioni ad esso.;
- c) **comma 2, lettera a):** l'integrazione è diretta a richiedere conoscenza e formazione specifiche per le materie oggetto delle attività della Commissione nazionale e che i componenti della stessa Commissione devono possedere per svolgere al meglio il ruolo richiesto ed efficientare le attività di approvazione delle valutazioni/gestioni del rischio relative ai sistemi di fornitura idro-potabili;
- d) **comma 3, lettera b):** il comma viene riformulato per migliorarne la leggibilità.

Art. 19 (Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 - *Revisione e modifica degli allegati*)

La disposizione modifica l'articolo 21 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 e, in particolare:

- a) **comma 1:** la modifica individua il solo Ministero della Salute per le modifiche di cui ai punti a) e b) dell'articolo 21, quale Amministrazione competente per la sicurezza sanitaria dei parametri chimici nell'acqua potabile;
- b) **inoltre, si introduce il comma 1-bis)** in quanto funzionale a individuare i Dicasteri competenti per le eventuali modifiche al d.lgs. n. 18/2023 e ai pertinenti Allegati, quali il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che - ad integrazione delle norme ambientali - esercita competenze in materia di valutazioni/gestioni del rischio delle aree di alimentazione dei punti di prelievo delle acque potabili, di informazioni ambientali, di monitoraggio di parametri, sostanze o inquinanti rilevanti nelle acque superficiali e sotterranee, di accesso all'acqua, di perdite delle reti idriche, ecc. (Allegati I, II, IV, V, VII e IX), e il Ministero delle imprese e del made in Italy, che - con funzioni di "autorità di notifica nazionale" - concorre nei processi di valutazione della conformità dei prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano (Allegati IV e IX).

Art. 20 (Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 - *Sanzioni*)

La disposizione modifica l'articolo 23 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 e, in particolare:

- a) **comma 1, lettera d):** riformulazione e integrazione del comma per includere le «apparecchiature di trattamento dell'acqua» di cui al decreto del Ministro della salute n. 25 del 2012, anch'esse disciplinate nella presente revisione;

- a) **comma 1, lettera n)**: riformulazione in considerazione delle sostanziali modifiche apportate al d.lgs. n. 18 del 2023 relativamente ai materiali che entrano in contatto con le acque destinate al consumo umano (art. 10) e ai ReMaF (art. 11 e allegato IX);
- b) **comma 2**: riformulazione in considerazione delle sostanziali modifiche apportate al d.lgs. n. 18 del 2023 relativamente ai materiali che entrano in contatto con le acque destinate al consumo umano (art. 10) e ai ReMaF (art. 11 e allegato IX);
- c) **comma 2, lettera a)**: riformulazione in considerazione delle sostanziali modifiche apportate al d.lgs. n. 18 del 2023 relativamente ai ReMaF (art. 11);
- d) **comma 2, lettera c)**: riformulazione in considerazione delle sostanziali modifiche apportate al d.lgs. n. 18 del 2023 relativamente ai ReMaF (art. 11);
- e) **comma 2, lettera d)**: riformulazione in considerazione delle sostanziali modifiche apportate al d.lgs. n. 18 del 2023 relativamente ai ReMaF (art. 11);
- f) **comma 2- bis**: si impedisce al gestore idro-potabile di andare incontro ad una applicazione automatica della sanzione di cui all'articolo 23, lettera a), del nuovo d.lgs. n. 18 del 2023 nel caso di osservanza degli obblighi di cui agli articoli 6 e 8 del d.lgs. n. 18 del 2023, riconoscendo tuttavia la responsabilità del gestore, che resta sanzionabile nelle situazioni in cui, nel periodo che intercorre tra l'accertamento della violazione e le misure correttive non si abbia evidenza di conseguenze per la salute umana connesse alla medesima violazione, imputabile al gestore idro-potabile, secondo quanto valutato dalla competente autorità sanitaria;
- g) **comma 4** è soppresso periodo che autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
- h) inoltre, si abroga **il comma 7**.

Art. 21 (Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 - Norme transitorie)

La disposizione modifica l'articolo 24 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 e, in particolare:

- a) **comma 1**: le modifiche (richieste dal MASE) individuano le regioni e le province autonome quali "autorità ambientali", inoltre eliminano il parametro "PFAS-totale" e, al contempo, introducono i nuovi parametri "Somma di 4 PFAS" e "acido trifluoroacetico (TFA)", per i controlli obbligatori dal 12 gennaio 2026, per le motivazioni riportate al successivo Allegato I.

Art. 22 (Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 - Abrogazioni)

La disposizione modifica l'articolo 25 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 e, in particolare:

- a) si introduce **il comma 1-bis**: la modifica introdotta è necessaria per dare evidenza dell'aggiornamento normativo derivante dalle modifiche degli articoli 10 e 11 del d.lgs. n. 18 del 2023, che comportano l'abrogazione del decreto del Ministero della salute del 6 aprile 2004 n.174.

Art. 23 (Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 - Disposizioni finanziarie)

La disposizione modifica l'articolo 26 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 e, in particolare:

- a) **si sostituisce il comma 3** in quanto funzionale a integrare, con una maggiore chiarezza di lettura, il vigente comma con una nuova stima di costi derivanti dai nuovi adempimenti disposti dalla nuova lettera d-bis), introdotta all'articolo 19, comma 2), relativa alle nuove funzioni attribuite al CeNSiA nell'ambito del "*Sistema nazionale di valutazione della conformità dei prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano*" istituito dal nuovo articolo 10. La riveduta stima dei costi, pari a 500.000 euro/anno in più rispetto a quanto già prevede il vigente articolo 26, a decorrere dal 2025, è dettagliata nella relazione tecnico-finanziaria.

Art. 24 (Modifiche all'Allegato I del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 – *Requisiti minimi relativi ai valori di parametro utilizzati per valutare la qualità delle acque destinate al consumo umano*)

La disposizione modifica l'allegato I del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 e, in particolare:

- a) **Titolo:** si sopprime il riferimento (articolo 3) in quanto il richiamo non è esaustivo: l'Allegato I è richiamato in quasi tutti gli articoli;
- b) **Parte B, parametro "Clorato", Note in quarta colonna:** la disposizione modifica le Note riferite al Clorato onde meglio chiarire, nell'ottica della piena intellegibilità da parte degli operatori del settore, che, a decorrere dal 12/01/2026, si applica il valore di parametro di 0,70 mg/l solo nel caso di utilizzo di diossido di cloro per la disinfezione dell'acqua, altrimenti sia applica il valore di 0,25 mg/l. La vigente dicitura "in particolare diossido di cloro" non descrive pienamente il solo caso di utilizzo di diossido di cloro;
- c) **Parte B, parametro "Clorito", Note in quarta colonna:** la disposizione modifica le Note riferite al Clorito onde meglio chiarire, nell'ottica della piena intellegibilità da parte degli operatori del settore, che, a decorrere dal 12/01/2026, si applica il valore di parametro di 0,70 mg/l solo nel caso di utilizzo di diossido di cloro per la disinfezione dell'acqua, altrimenti sia applica il valore di 0,25 mg/l. La vigente dicitura "in particolare diossido di cloro" non descrive pienamente il solo caso di utilizzo di diossido di cloro;
- d) **Parte B, parametro "Antiparassitari", Note quarta colonna:** modifica di tipo redazionale (descrizione integrale del regolamento 1107/2009 riportata in nota a piè di pagina);
- e) **Parte B, parametro "PFAS-totale", intera riga:** lo stralcio del parametro «PFAS-totale» si rende necessario in quanto in quanto, alla luce delle più recenti indicazioni internazionali e della Commissione europea [*Linee guida tecniche sui metodi d'analisi per il monitoraggio delle sostanze per- e polifluoro alchiliche (PFAS) nelle acque destinate al consumo umano* - Comunicazione C/2024/4910 del 7 agosto 2024], non esistono metodologie adeguate agli scopi di sorveglianza di tale parametro, la cui adozione in alternativa o in aggiunta al parametro «somma di PFAS» era facoltà degli Stati Membri, che pertanto non è stato recepito da altri Paesi. Lo stralcio del parametro, dettato da impossibilità tecniche di determinazione, non inficia il livello di controllo sui PFAS nelle acque destinate al consumo umano che, anzi, è oggetto di rafforzamento in termini di misure di prevenzione e controllo dei PFAS con l'introduzione di emendamenti al parametro «somma di PFAS» e introduzione dei nuovi parametri «somma di 4 PFAS» e «acido trifluoroacetico (TFA)», come di seguito descritti;
- f) **Parte B, parametro "Somma di PFAS", Note in quarta colonna:** l'emendamento alle Note del parametro Somma di PFAS, introduce (nell'allegato III - parte B) ulteriori sostanze rispetto ai 24

composti già previsti nella vigente disposizione, di particolare rilevanza nel contesto nazionale, tra cui il composto ADV che include 6 isomeri di PFAS emergenti.

Nel parametro Somma di PFAS sono da considerare anche PFAS supplementari non inclusi in allegato III, Parte B, punto 3, laddove rilevanti per specifiche circostanze territoriali, sulla base delle analisi di pressione per le zone di alimentazione (cfr. articoli 6-7 del d.lgs. n. 18 del 2023) e, con un'azione normativa senza precedenti di settore, nel caso di attività produttive associate a produzione o impiego rilevante di PFAS non inclusi nell'allegato III, Parte B punto 3, per i quali non sono disponibili standard analitici, si raccomanda alla competente autorità incaricata delle procedure autorizzative ambientali, di prescrivere al gestore dell'impianto interessato, il conferimento di una quantità di sostanza pura adeguata alla necessità di utilizzo per le attività analitiche associate al controllo esterno di cui all'articolo 13 del d.lgs. n. 18 del 2023;

- g) **Parte B, dopo il parametro Somma di PFAS, introduzione di nuove righe per i nuovi parametri “Somma di 4 PFAS” e “acido trifluoroacetico (TFA)”**: a livello europeo è attualmente in corso un processo di rivalutazione indirizzato a comprendere se il livello di protezione stabilito dalla direttiva (UE) 2020/2184 sia adeguato a tutelare la salute della popolazione, in particolare per 4 composti PFAS segnatamente acido perfluorooottanoico (PFOA), acido perfluorooottansolfonico (PFOS), acido perfluorononanoico (PFNA) e acido perfluoroesano solfonico (PFHxS) – per cui l'EFSA ha definito un TWI pari a 4,4 ng/kg pc per settimana. In tale contesto, la CE ha dato incarico all'OMS di ridefinire criteri e metodologie per il riesame e possibile revisione dei parametri e valori di parametro in direttiva per i PFAS entro il 2026.

Nel contempo, sempre al fine di potenziare la prevenzione sanitaria e il controllo sui PFAS nelle acque destinate al consumo, si configura l'urgenza di porre attenzione all'acido trifluoroacetico (TFA, CF_3COOH), composto a catena ultra-corta della famiglia degli acidi perfluorocarbossilici (PFCA) che comprendono tutte le sostanze che hanno un gruppo carbossilico e almeno una frazione perfluoroalchilica $\text{C}_n\text{F}_{2n+1}$ (dove $n \geq 1$). L'acido trifluoroacetico, per cui, a differenza degli altri PFAS, è plausibile anche una origine naturale (ancorché, in ogni caso, del tutto marginale rispetto agli apporti antropici degli ultimi decenni), ha proprietà biologiche significativamente diverse rispetto alle sostanze perfluoroalchiliche a catena lunga (PFAS), e si forma attraverso la degradazione di un gran numero di sostanze fluorurate contenenti uno o più gruppi trifluorometilici (C-CF_3). Il TFA è altamente solubile in acqua e scarsamente adsorbito al suolo, nei sedimenti e sulla materia organica. La sostanza è quindi molto mobile ed entra nel ciclo naturale dell'acqua rapidamente dall'atmosfera, dai suoli e attraverso le acque reflue, con elevata capacità di dispersione e diffusione. Di conseguenza, il TFA può essere rilevato anche in acque prelevate ad una notevole distanza rispetto alle fonti di immissione. La contaminazione da TFA in diverse matrici acquose è attualmente posta in evidenza in molti paesi, come pure la sostanziale impossibilità di rimozione su vasta scala della sostanza dalle acque contaminate mediante trattamenti anche avanzati, a prescindere dai costi. A livello nazionale, dati preliminari sulle concentrazioni di TFA nelle acque sono stati di recente acquisiti e resi disponibili all'ISS da parte dei gestori idro-potabili, con il coordinamento della Federazione Utilitalia, su base volontaria, inquadrandosi nell'analisi di rischio condotta nell'ambito dei piani di sicurezza dell'acqua.

In considerazione degli scenari rappresentati e dei progressi in avanzato corso a livello europeo e di OMS volti a rivalutare i criteri di sicurezza per le acque interne e per le acque destinate al consumo umano, a livello nazionale, tenendo conto anche delle più recenti indicazioni emerse in sede unionale e in particolare delle recenti “Linee guida tecniche sui metodi d'analisi per il monitoraggio delle sostanze per- e polifluoro alchiliche (PFAS) nelle acque destinate al consumo

umano” emesse dalla Commissione Europea, in linea con la necessità espressa dall’ISS, come anche da altre istituzioni ed enti, di un rafforzamento delle misure di prevenzione e controllo dei PFAS, vengono introdotte le seguenti modifiche:

- introduzione del nuovo parametro «Somma di 4 PFAS», con valore parametrico di 0,02 µg/l. Per tale parametro si intende la somma delle seguenti sostanze: acido perfluorooctanoico (PFOA), acido perfluorooctansolfonico (PFOS), acido perfluorononanoico (PFNA) e acido perfluoroesano solfonico (PFHxS). Si tratta comunque di un sottoinsieme di sostanze già incluse nel parametro “somma di PFAS”;
 - introduzione del nuovo parametro **acido trifluoroacetico (TFA)**, conforme agli obiettivi di “salubrità delle acque” di cui all’articolo 4 del d.lgs. n. 18 del 2023 - definito sulla base del valore *health-based* stimato in 60 µg/L per il TFA dall'Agenzia federale tedesca per l'ambiente (UBA) - considerando adeguata agli scopi l’adozione del valore considerato nella normativa tedesca, pari a 10 µg/l, nelle more degli sviluppi attesi dalle valutazioni di rischio in corso in sede OMS-CE e di altri organismi internazionali di riferimento;
- h) **Parte B, parametro “Triometani-Totale”, Note in quarta colonna:** rimodulazione di tipo redazionale;
- i) **Parte C, sezione C1, parametro concentrazione ioni idrogeno, Note in quarta colonna, al secondo capoverso:** l’integrazione è necessaria al fine di recepire compiutamente la Direttiva (UE) 2020/2184;
- l) **Parte C, sezione C1, parametro “sapore”, Note in quarta colonna:** il parametro “sapore” viene generalmente escluso dai programmi di controllo in quanto surrogato di altri parametri (quali ad esempio torbidità, odore); la modifica introdotta garantisce infatti la sicurezza e salute sul lavoro degli operatori coinvolti;
- m) **Parte C, sezione C1, parametro Batteri coliformi, Note in quarta colonna:** la nuova indicazione è basata su evidenza storica dei controlli valutata da ISS, utile per gestire controversie prive di valenza sanitaria. Pertanto si elimina la proposta del valore 10 che veniva indicata nella Circolare del Ministero della Salute 13400 del 1° aprile 2021, e i valori del parametro sono da valutare congiuntamente al rilevamento di altri parametri di qualità, in particolare di indicatori di contaminazione fecale;
- n) **Parte C, sezione C2, ultimo capoverso del testo:** la nuova disposizione del testo corregge un refuso;
- o) **Parte D, parametro *Legionella*:** la prima modifica è per riferire il parametro a tutte le specie appartenenti a *Legionella*, la seconda per correggere un refuso;
- p) **In calce all’allegato:** la soppressione è conseguente alla disposizione di cui alla precedente lettera d) di questo articolo.

Art. 25 (Modifiche all’Allegato II del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 – Controllo e monitoraggio)

La disposizione modifica l’allegato II del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 e, in particolare:

- a) **Titolo:** la modifica del titolo è necessaria in quanto l'Allegato II è connesso all'articolo 12 in luogo del precedentemente citato "articolo 7";
- b) **Parte A, punto 2, lettera a):** tale integrazione è necessaria per adeguare/aggiornare i programmi di controllo generali alle possibili modifiche dei controlli approvati congiuntamente al PSA;
- c) **Parte A, punto 2, lettera b):** modifica di tipo redazionale;
- d) **Parte A, punto 4, lettera k):** la modifica si rende necessaria per chiarire e migliorare la leggibilità, anche alla luce delle modifiche introdotte agli articoli 10, 11 e all'Allegato IX.
- e) **Parte A, punto 5, ultimo capoverso del testo:** la prima modifica chiarisce meglio il tipo di monitoraggio, la seconda corregge un refuso, ossia un concetto già detto al precedente capoverso;
- f) **Parte A, punto 5, seconda Tabella, riga parametro operativo Colifagi somatici:** le modifiche correggono refusi;
- g) **Parte A punto 5, subito dopo la seconda tabella:** la modifica si rende necessaria per chiarire che i campionamenti derivanti dai programmi di monitoraggio operativo, funzionali principalmente a fornire un riscontro rapido delle prestazioni operative e dei problemi relativi alla qualità, sono stabiliti dalle procedure del PSA del gestore idro-potabile; la modifica consente altresì di chiarire che la gestione e comunicazione dei dati ad essi relativi avviene secondo quanto previsto dall'Allegato VI, in particolare secondo le procedure finalizzate all'approvazione dei PSA e, di norma, non richiede la comunicazione su base regolare agli enti di controllo;
- h) **Parte B, punto 1, ultimo capoverso (Gruppo B):** le modifiche eliminano la genericità sulla frequenza dei campionamenti dei parametri, precisando che si applicano le frequenze di campionamento di cui alla Tabella 1 dell'allegato II per i parametri delle Parti A e B dell'Allegato I al decreto, mentre per quelli della Parte D dell'allegato I al decreto si applicano le frequenze di campionamento indicate nelle *Linee Guida per la valutazione e la gestione del rischio per la sicurezza dell'acqua nei sistemi di distribuzione interni degli edifici prioritari e non prioritari e di talune navi ai sensi della Direttiva (UE) 2020/2184*, Rapporto ISTISAN 22/32;
- i) **Parte B, punto 2, in Nota 1 della Tabella 1:** la modifica consiste in un miglioramento del linguaggio tecnico-scientifico relativo al contesto specificato;
- l) **Parte B, punto 2, in Nota 2 della Tabella 1:** la modifica si rende necessaria per raccordarsi alla modifica introdotta al punto precedente;
- m) **Parte B, punto 2, in Nota 3 della Tabella 1:** la modifica sopprime un richiamo alla non applicabilità del decreto che appare ridondante;
- n) **Parte B, punto 2, in Nota 4 della Tabella 1:** la modifica corregge un refuso, precisando l'esatto riferimento normativo;
- o) **Parte D, il punto 1:** la modifica è di tipo redazionale;
- p) **Parte D, il punto 3:** la disposizione serve a riferire il parametro *Legionella* a tutte le specie.

Art. 26 (Modifiche all'Allegato III del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 – Specifiche per l'analisi dei parametri)

La disposizione modifica l'allegato III del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 e, in particolare:

- a) **Titolo:** si sopprime il riferimento (articolo 7) in quanto il richiamo non è esaustivo: l'Allegato III è richiamato in molti articoli;
- b) **Parte A, primo capoverso:** l'integrazione definisce con esattezza il riferimento ai parametri;
- c) **Parte A, nuove le lettere e) ed f):** la rimodulazione è diretta a evitare (possibili) errori di interpretazione in lettura, collegando meglio le disposizioni ai parametri a cui si riferiscono;
- d) **Parte A, ultimo capoverso:** la sostituzione del periodo perfeziona e integra le disposizioni per i parametri microbiologici;
- e) **Parte B, punto 1, ultimo capoverso:** si riformula la disposizione del comma alla luce delle Linee guida pubblicate dalla Commissione europea, sopprimendo il riferimento temporale ormai obsoleto;
- f) **Parte B, punto 1, in Tabella 1, riga del parametro PFAS:** le revisioni sono correlate alle modifiche apportate in allegato I relativamente ai PFAS;
- g) **Parte B, il punto 3:** conseguentemente agli emendamenti in allegato sui PFAS, si sostituisce il punto, soprattutto per introdurre ulteriori sostanze rispetto ai 24 composti già previsti nella vigente disposizione, di particolare rilevanza nel contesto nazionale;
- h) **Parte B, punto 3, ultimo capoverso:** si elimina il periodo alla luce delle Linee guida pubblicate dalla Commissione europea, sopprimendo il riferimento temporale ormai obsoleto.

Art. 27 (Modifiche all'Allegato IV del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 – Informazioni al pubblico)

La disposizione modifica l'allegato IV del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 e, in particolare alla **Parte A, punto 4**. L'integrazione al punto è necessaria per chiarire meglio che le informazioni sulla valutazione del rischio del sistema di fornitura, non devono essere fornite dai gestori idropotabili mediante un rapporto di sintesi sul piano di sicurezza dell'acqua, nei casi in cui si applicano le esenzioni previste dall'articolo 3, comma 7 e dall'articolo 8, comma 5.

Art. 28 (Modifiche all'Allegato V del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 – Identificazione delle acque la cui qualità non è oggetto di regolamentazione ai sensi del presente decreto)

La disposizione modifica l'allegato V del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 e, in particolare vengono apportate modifiche redazionali al fine di migliorarne la leggibilità e viene esplicitato il riferimento alla norma vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

La tabella riportante in elenco le acque la cui qualità non è oggetto di regolamentazione ai sensi del presente decreto viene sostituita; la nuova tabella presenta le seguenti modifiche:

- nella categoria d'uso "idroelettrico" viene eliminato un refuso;
- la categoria d'uso "industriale, estrattivo, e produzione di beni e servizi" viene ampliata, includendo l'uso "aziendale", e dettagliando in maniera più esaustiva gli usi specifici dell'acqua per i quali non è prevista l'applicazione del decreto;
- viene introdotta la categoria d'uso "clinico", in quanto per gli specifici usi dettagliati si ravvisa una esposizione diversa rispetto all'uso potabile e produzione alimentare. Inoltre, negli usi specificati, risulterebbero non applicabili i dettami relativi ai punti di conformità di cui all'articolo 5.

Le note alla tabella vengono integrate da raccomandazioni finalizzate alla prevenzione dei potenziali rischi derivanti dall'esposizione ad acque escluse dal campo di applicazione del decreto, quali in particolare:

- la necessità della corretta applicazione di altre norme, quali le norme per la prevenzione e il controllo della legionellosi;
- dettagli tecnici relativi alle modalità di segregazione delle reti di distribuzione delle acque a diversa destinazione d'uso.

Art. 29 (Modifiche all'Allegato VI del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 – Criteri di approvazione di un Piano di sicurezza dell'acqua (PSA) per le forniture idro-potabili ai sensi degli articoli 6 e 8 del presente decreto)

La disposizione modifica l'allegato VI del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 e, in particolare:

- a) **Titolo:** si sopprime il riferimento (articolo 6) in quanto il richiamo non è esaustivo: l'Allegato VI è richiamato anche in articolo 8;
- b) **l'Allegato VI** viene sostituito perché ampiamente revisionato, al fine di tener conto delle attività intraprese a seguito dell'istituzione del CeNSiA, da parte dell'area funzionale valutazione e approvazione di PSA. In tale contesto, infatti, dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 18/2023, sono state redatte le Linee guida per l'approvazione dei Piani di Sicurezza dell'Acqua per le forniture idropotabili (Rapporti ISTISAN 25/4, di cui all'art. 19 comma 2, lettera a) punto 1)). Esse contengono fra l'altro:
 - i criteri per la valutazione di un PSA, comprensivi dei requisiti per l'approvazione, delle evidenze oggettive ad essi correlate, suddivisi per i 10 step di sviluppo;
 - i tre possibili giudizi di approvazione;
 - la descrizione dei soggetti coinvolti nel processo di audit, con un focus su requisiti, percorso di formazione e codice di comportamento degli auditor;
 - le informazioni sull'iter di approvazione, comprensive dei dettagli sul processo di audit del PSA (ispezione esterna formale) e della modalità di presentazione della domanda di approvazione, interamente informatizzata nell'ambito del sistema informativo AnTeA.

Sulla base di quanto sopra, si è ritenuto necessario sostituire l'intero Allegato.

La Parte I (Criteri minimi per l'approvazione di un PSA) del nuovo Allegato VI richiama *in toto* le Linee guida di approvazione dei PSA.

Nella Parte II (Criteri procedurali per l'approvazione di un PSA per le forniture idro-potabili ai sensi degli articoli 6 e 8):

- vengono sostituiti i riferimenti al cloud di PSA con richiami alla piattaforma AnTeA - area PSA. La sostituzione è dovuta all'opportunità di poter utilizzare il sistema AnTeA anche come ambiente di condivisione unico, accessibile ai diversi gestori idro-potabili e soggetti istituzionali coinvolti nello sviluppo e approvazione dei PSA, nel quale sono ospitate tutte le informazioni inerenti i PSA contenute all'interno dei sistemi documentali sviluppati dai gestori idro-potabili;
- viene modificato il riferimento al ruolo richiesto per accedere in qualità di esperto al "Gruppo nazionale di esperti per la verifica, valutazione e approvazione del PSA". Il ruolo di

“funzionario” non era infatti adeguato a rappresentare i diversi esperti con competenze specifiche in materia di PSA negli Enti da cui tali esperti possono provenire (secondo quanto previsto dallo stesso Allegato VI). Si è dunque proceduto ad identificare come requisito di accesso il livello di formazione conseguito;

- viene introdotta una modifica coordinata a quanto riportato in articolo 18 dello schema di decreto cui questa relazione si riferisce (recante modifiche all’art. 19 del d.lgs. n. 18 del 2023), secondo la quale la notifica del giudizio di approvazione è inviata esclusivamente al gestore idro-potabile richiedente e alla regione/provincia autonoma competente, in quanto ASL e ARERA hanno accesso al sistema AnTeA, in cui tali giudizi sono disponibili;
- vengono modificati i giudizi di approvazione sia a seguito della consultazione con i soggetti istituzionali coinvolti nel processo di approvazione che della redazione delle Linee guida di approvazione dei PSA. I giudizi, infatti, sono stati riformulati eliminando refusi e adeguando la terminologia alle norme applicabili in materia di audit (ad es. ISO 19011:2018; ISO 17020:2012) e, in particolare, circoscrivendo i casi in cui viene applicata la riserva;
- a seguito del processo di informatizzazione dell’intera procedura di approvazione, viene aggiornata la modalità con cui CeNSiA gestisce le domande di approvazione precedenti all’entrata in vigore del d.lgs. n. 18 del 2023.

Art. 30 (Modifiche all’Allegato VII del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 – Informazioni ambientali per la valutazione e gestione del rischio nelle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano)

La disposizione modifica l’allegato VII del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 e, in particolare:

- a) **Titolo:** si sopprime il riferimento (articolo 7);
- b) **alle lettere b), c), d), e), f), g):** a seguito delle interlocuzioni avute con il MASE sono state apportate modifiche redazionali e che migliorano la leggibilità del testo, spostando anche i riferimenti estesi a regolamenti europei in premessa. A tal fine, la terza tabella riportata nell’Allegato VII è stata interamente sostituita.

Art. 31 (Modifiche all’Allegato VIII del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 – Classi di strutture prioritarie)

La disposizione modifica l’allegato VIII del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 e, in particolare:

- a) **Titolo:** si sopprime il riferimento (articolo 2), in quanto si tratta di un refuso;
- b) a seguito dell’emanazione del d.lgs. n. 18 del 2023 e delle consultazioni con le Istituzioni nazionali, regionali e territoriali, con i diversi Enti e portatori d’interesse coinvolti a vario titolo nell’attuazione del decreto stesso, è stato avviato un processo di revisione editoriale e aggiornamento tecnico-scientifico dei contenuti delle *“Linee guida per la valutazione e la gestione del rischio per la sicurezza dell’acqua nei sistemi di distribuzione interni degli edifici prioritari e non prioritari e di talune navi ai sensi della Direttiva (UE) 2020/2184”*, che deve essere trasferito nei contenuti dell’Allegato VIII.

Pertanto, la tabella presente nell'Allegato VIII viene integralmente sostituita per inserire revisioni editoriali estese e per introdurre i seguenti emendamenti necessari all'aggiornamento tecnico-scientifico:

- Adeguamento della terminologia tecnico-scientifica adottata per il parametro *Legionella*; la modifica chiarisce la necessità di svolgere il monitoraggio sulla totalità delle specie appartenenti al genere *Legionella* (*Legionella spp.*) e, in aggiunta, sull'agente eziologico responsabile della gran parte delle legionellosi (*Legionella pneumophila*).
- Estensione dell'applicazione dei controlli minimi relativi a piombo, *Legionella spp.* e *L. pneumophila* a tutte le classi di priorità identificate.
- Le note alla tabella sono modificate con lo scopo di fornire informazioni aggiuntive relative alle modalità di esposizione al parametro *Legionella spp.*, richiamando per tutti i necessari approfondimenti le Linee Guida per la prevenzione ed il controllo della Legionellosi, edizione corrente (https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2362_allegato.pdf), e successive revisioni.

Art. 32 (Modifiche all'Allegato IX del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 – Requisiti, immissione sul territorio nazionale e vigilanza dei reagenti chimici e materiali filtranti attivi o passivi da impiegare nel trattamento delle acque destinate al consumo umano)

La disposizione modifica l'allegato IX del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 e, in particolare, è stato interamente sostituito perché profondamente ristrutturato, al fine di fornire una regolamentazione più chiara e dettagliata sui criteri di idoneità, certificazione e vigilanza dei ReMaF. La nuova versione dell'allegato introduce definizioni precise per reagenti chimici, materiali filtranti attivi e materiali filtranti passivi, specificandone le caratteristiche tecniche e i parametri di valutazione.

Sono stati inoltre dettagliati i requisiti per l'idoneità dei ReMaF, con particolare riferimento alle norme tecniche internazionali (ISO), europee (EN) e nazionali (UNI) applicabili. L'autorizzazione all'immissione in commercio di tali prodotti sarà concessa dal CeNSiA solo a seguito di una certificazione di conformità rilasciata da organismi di certificazione accreditati, secondo una procedura strutturata che include la valutazione della documentazione tecnica, audit presso il sito produttivo e l'esecuzione di test analitici specifici.

La registrazione nella "Banca dati ReMaF" diventa un passaggio obbligato per tutti i prodotti autorizzati, ai quali verrà assegnato un codice identificativo univoco. Inoltre, vengono introdotti criteri stringenti per l'etichettatura, che dovrà contenere informazioni dettagliate sulla composizione, le modalità di utilizzo, le avvertenze di sicurezza e un logo identificativo della conformità del prodotto.

Infine, il nuovo allegato prevede disposizioni rafforzate per il controllo del trasporto, stoccaggio e distribuzione dei ReMaF, al fine di prevenire il deterioramento della qualità dell'acqua. Il sistema di vigilanza sarà affidato alle ASL per il mercato nazionale e agli USMAF per i prodotti importati, con la possibilità di effettuare controlli documentali e analitici per verificare il rispetto delle nuove disposizioni normative.

Art. 33 reca la clausola di invarianza finanziaria.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Lo schema di decreto legislativo recante “*disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, di attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano*” adempie ai dettami dell’articolo 31, commi 5 e 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, attraverso un intervento normativo che introduce una serie coerente di modifiche correttive e integrative, abrogazioni ed emendamenti, anche in recepimento di norme dell’Unione europea di cui all’articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che, nel corso dei due anni successivi alla entrata in vigore del decreto originale, hanno interessato la materia della qualità delle acque destinate al consumo umano.

In particolare, lo schema di decreto legislativo incide sulle disposizioni e sugli allegati del decreto legislativo n. 18 del 2023, al fine apportare necessarie modificazioni.

L’articolo 1 apporta modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo n. 18 del 2023 per introdurre nuove definizioni e modificarne altre per uniformità della terminologia tecnica. La disposizione presenta carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L’articolo 2 apporta modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo n. 18 del 2023 relativo al campo di applicazione del decreto, introducendo modifiche di carattere meramente redazionale. Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L’articolo 3 apporta modifiche all’articolo 4 del decreto legislativo n. 18 del 2023 in materia di obblighi generali che devono essere osservati per le acque destinate al consumo umano per essere salubri e pulite. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, infatti, gli adempimenti di cui all’articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 18 del 2023, saranno svolti da ARERA nell’ambito delle proprie attività istituzionali.

L’articolo 4 apporta modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo n. 18 del 2023 integrative e di carattere redazionale in materia di “punti in cui i valori devono essere rispettati”. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività di controllo rientrano tra quelle già assegnate alle ASL dalla vigente legislazione, e, pertanto le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal decreto in esame con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L’articolo 5 apporta modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo n. 18 del 2023 integrative e di adeguamento della terminologia in materia di obblighi generali per l’approccio alla sicurezza dell’acqua basato sul rischio. La disposizione non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto gli adempimenti del presente articolo relativi all’attività di vigilanza delle autorità ambientali e sanitarie sull’implementazione e adeguatezza allo scopo dei PSA, sono svolti dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Gli oneri quantificati e la copertura finanziaria individuata per gli adempimenti del presente articolo relativi all’attività di approvazione e sorveglianza delle valutazioni e gestioni del rischio della filiera idro-potabile, attribuite al CeNSiA, che garantiscono l’invarianza finanziaria, sono riportati all’articolo 17.



L'articolo 6 apporta modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 18 del 2023, integrando la procedura per la messa a disposizione delle informazioni e individuando in maniera puntuale le autorità competenti in materia di valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano. In particolare, si rappresenta che diversamente dal settore sanitario, il richiamo all'Autorità ambientale non individua in modo corretto e univoco le responsabilità sulla valutazione e gestione delle aree di alimentazione, in quanto le competenze possono essere diversamente organizzate e individuate a livello delle amministrazioni locali e la terminologia utilizzata per ambiti differenti, ad esempio in tema di autorizzazioni ambientali. Indicare le regioni e le province autonome significa "individuare le autorità o gli uffici regionali competenti in tema di acque" e dare loro la possibilità di decidere come procedere ed eventualmente di quali soggetti delegati avvalersi.

Non risulta, quindi, un aggravio di mansioni operative per le regioni e province autonome, non essendo state finora sollecitate in quanto le scadenze di attuazione dell'articolo 7 sono ancora distanti. La tematica dell'articolo 7 è strettamente collegata con l'articolo 94 del d.lgs. n. 152 del 2006 (e l'Accordo Stato-regioni del 12 dicembre 2002), articolo peraltro non sempre adeguatamente regolamentato e attuato a livello regionale e delle province autonome: in tale articolo si individua l'EGATO come soggetto che, avvalendosi del supporto del gestore del Servizio idrico integrato (SII), sviluppa la proposta delle aree di salvaguardia e della tutela della risorsa idrica. L'individuazione e la designazione delle aree di salvaguardia, nelle sue tre componenti (zona di tutela assoluta, di rispetto e di protezione) di fatto corrisponderebbe all'individuazione delle aree di alimentazione del d.lgs. n. 18 del 2023. Quello che cambia, in parte, è l'approccio gestionale e dei vincoli, essendo stata introdotta con la direttiva acque potabili 2020/2181 la valutazione del rischio per le aree di alimentazione. I competenti uffici delle regioni e delle province autonome, come sopra definiti, possono pertanto recuperare, aggiornare o rivedere il percorso realizzato per le Aree di salvaguardia. Ove le valutazioni siano adeguate ed aggiornate, le regioni avranno facilità nell'attuare l'articolo 7; ove manchino di tali pregresse designazioni e valutazioni, potranno rivolgersi ai soggetti sopra menzionati, Gestore ed EGATO, che dovranno provvedere sia ai sensi dell'articolo 94 del d.lgs. n. 152 del 2006, sia ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. n. 18 del 2023.

Si rappresenta, infine, che gli adempimenti previsti dal presente articolo derivano da accordi e protocolli specifici in materia di interoperabilità dei dati di SINTAI e AnTeA, e, pertanto, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio delle amministrazioni pubbliche interessate.

L'articolo 7 apporta modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 18 del 2023 senza alterare i principi e le finalità. Infatti, le predette modifiche, oltre a garantire l'uniformità della terminologia tecnica in materia di valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura idro-potabile, specificano la procedura, già prevista dal comma 5, dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 18 del 2023, in materia di esenzioni. Pertanto, non vi sono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 8 apporta modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 18 del 2023 in materia di valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni. Trattandosi di modifiche redazionali, non vi sono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 9 sostituisce integralmente l'articolo 10 del decreto legislativo n. 18 del 2023, in materia di requisiti minimi di igiene per i materiali che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano, al fine di recepire gli atti delegati e gli atti di esecuzione europei.



La nuova Direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, introduce sostanziali modifiche rispetto alla precedente Direttiva 98/83/CE per quanto riguarda i requisiti di igiene dei materiali e prodotti che possono entrare a contatto con le acque destinate al consumo umano e, attraverso le prescrizioni dell'articolo 11, pone le basi per la costruzione di un sistema europeo per la valutazione e approvazione dei prodotti ai fini della loro immissione sul mercato UE, che comporterà l'abrogazione delle disposizioni nazionali, stabilite in Italia nel DM 174/2004. Tale sistema si fonda sui criteri, le procedure e le regole contenute in sei Atti dell'Unione: (Decisione di esecuzione (UE) 2024/367; Regolamento delegato (UE) 2024/369; Decisione di esecuzione (UE) 2024/365; Decisione di esecuzione (UE) 2024/368; Regolamento delegato (UE) 2024/370; Regolamento delegato (UE) 2024/371), la cui adozione da parte della Commissione Europea è prevista dall'articolo 11 della direttiva, pubblicati nella GU dell'UE il 23 aprile 2024, che dovranno essere applicati dagli SM a decorrere delle date stabilite in ciascun atto. Dando attuazione alle disposizioni del Regolamento delegato (UE) 2024/370, il presente articolo istituisce un sistema nazionale di valutazione della conformità dei prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano", costituito da:

- a) il Ministero della Salute, attraverso l'Ufficio tecnico competente per la qualità delle acque destinate al consumo umano, con funzioni di indirizzo sanitario e coordinamento, anche con compiti di autorizzazione degli organismi di valutazione della conformità, avvalendosi del CeNSiA per le attività di supporto tecnico-scientifico di cui all'articolo 19, comma 2, lettera e);
- b) il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Direzione", con funzioni di "autorità di notifica" nazionale;
- c) l'Ente unico nazionale di accreditamento ACCREDIA, con funzioni di valutazione e accreditamento degli organismi di valutazione della conformità dei prodotti contemplati dal presente articolo, nonché di controllo sugli organismi notificati;
- d) gli Organismi notificati con funzioni di valutazione della conformità dei prodotti di cui al presente articolo;
- e) le Autorità sanitarie locali e gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera territorialmente competenti, con funzioni di vigilanza sui prodotti di cui al presente articolo, rispettivamente sul territorio nazionale e all'importazione.

Le attività di indirizzo sanitario e di coordinamento svolte dal Ministero della Salute, come previsto dall'articolo 10, comma 6, lettera a) e le funzioni di autorità di notifica nazionale svolte dal Ministero delle imprese e del made in Italy come previsto dalla lettera b) saranno realizzate con le risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e pertanto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle attività istituzionali proprie dei ministeri medesimi.

I costi relativi alle attività di supporto fornite dal CeNSiA sono dettagliati nel successivo articolo 17. Le attività di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, nonché le attività di controllo degli organismi notificati, svolte da ACCREDIA in conformità a quanto stabilito dall'articolo 10, comma 6, lettera c), saranno finanziate direttamente dagli organismi notificati stessi. Le attività di valutazione della conformità dei prodotti svolte dagli organismi notificati, disposte dall'articolo 10, comma 6), lettera d) saranno finanziate dagli operatori economici che richiedono la valutazione della conformità.

Le attività di vigilanza sui prodotti, sia sul territorio nazionale che in fase di importazione, previste dall'articolo 10, comma 6, lettera e), sono già attribuite, secondo la legislazione vigente, alle autorità sanitarie competenti, quali le ASL e gli USMAF.

Pertanto, le amministrazioni coinvolte svolgeranno le attività previste dal presente decreto utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili, senza ulteriori oneri finanziari, garantendo così l'invarianza finanziaria, prevedendosi, anzi, una più efficiente azione di vigilanza associata alla



esistenza del nuovo sistema, che prevede anche una sistemica organizzazione informativa e documentale.

L'articolo 10 modifica l'articolo 11 del decreto legislativo n. 18 del 2023 per ridefinire anche a livello procedurale-sistematico i requisiti minimi di idoneità dei reagenti chimici e dei materiali filtranti attivi e passivi (ReMaF) destinati a essere impiegati per il trattamento delle acque potabili e nei processi tecnologici connessi con la produzione e la distribuzione di tali acque. Il nuovo testo specifica che tali materiali devono essere compatibili con le caratteristiche chimiche e microbiologiche dell'acqua con cui entrano in contatto e non devono rilasciare contaminanti in quantità superiori a quelle accettabili per la sicurezza del consumo umano. Per garantire un controllo rigoroso sulla purezza e qualità di questi prodotti, la normativa introduce un regime autorizzativo centralizzato presso il CeNSiA-ISS. Una fondamentale novità è l'introduzione di una marcatura obbligatoria per i prodotti conformi, secondo specifiche definite.

Il nuovo quadro normativo prevede inoltre l'obbligo di registrazione di tutti i ReMaF nella "Banca dati ReMaF", istituita sulla piattaforma AnTeA. Questa banca dati serve a tracciare i ReMaF immessi sul mercato, assicurando una maggiore sicurezza d'uso e trasparenza e facilitando il monitoraggio da parte delle autorità competenti. Le attività di valutazione della conformità dei ReMaF svolte dagli organismi di certificazione accreditati saranno finanziate dagli operatori economici che richiedono la valutazione della conformità, tali costi si attendono livellati dal nuovo mercato concorrenziale. I compiti fondamentali del nuovo sistema autorizzativo sono assicurati dal CeNSiA, in isorisorse, in quanto possono essere coperti dalle attività già assegnate, anche alla luce delle specifiche integrazioni introdotte con l'art. 17 e finanziate secondo quanto previsto in art. 23 del presente schema di decreto. I compiti degli altri enti impegnati nel sistema sono realizzati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto sono già attribuite, secondo la legislazione vigente, alle autorità sanitarie competenti, quali le ASL e gli USMAF. Le amministrazioni coinvolte svolgeranno le attività previste dal presente decreto utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 11 apporta modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 18 del 2023 per eliminare dubbi interpretativi e adeguare la disposizione alla metodologia pubblicata dalla Commissione europea, in materia di controlli. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infatti, le attività di controllo rientrano tra quelle già assegnate alle autorità ambientali regionali e alle autorità sanitarie regionali e locali deputate ai controlli (Assessorati e ASL) dalla vigente legislazione, e, pertanto le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal decreto in esame con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, quindi ad invarianza finanziaria.

L'articolo 12 apporta modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 18 del 2023 in materia di controlli esterni, esplicitando i compiti dei soggetti coinvolti nella trasmissione dei risultati. Trattandosi di modifiche finalizzate a fornire alcune precisazioni, non vi sono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infatti, le attività di controllo rientrano tra quelle già assegnate alle ASL dalla vigente legislazione, e, pertanto le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, quindi ad invarianza finanziaria.

L'articolo 13 apporta modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 18 del 2023 in materia di controlli interni, al fine di semplificare le modalità di comunicazioni dei dati. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri relativi ai controlli interni



sono a carico dei gestori idro-potabili, e non differiscono dall'attuale operatività delle strutture ai sensi del vigente d.lgs. n. 18 del 2023.

L'articolo 14 apporta modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 18 del 2023 in materia di provvedimenti correttivi e limitazioni d'uso. Le integrazioni servono a precisare che la stima della popolazione esposta rappresenta un elemento fondamentale nel processo di valutazione del rischio per la salute umana. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 15 apporta modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 18 del 2023 di carattere redazionale in materia di deroghe, non comportando pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 16 apporta modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo n. 18 del 2023 in materia di informazioni al pubblico, intervenendo sui limiti temporali ivi indicati e al fine di uniformare la terminologia tecnica. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto, a legislazione vigente, gli oneri relativi agli obblighi di informazione al pubblico sono a carico dai gestori idro-potabili.

L'articolo 17 apporta modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo n. 18 del 2023 in materia di Istituzione del CeNSiA e di AnTea e informazioni relative al controllo dell'attuazione della direttiva 2020/2184/UE. In particolare, il presente articolo attribuisce al CeNSiA le seguenti funzioni nell'ambito del "Sistema nazionale di valutazione della conformità dei prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano" istituito dall'articolo 9, integrando nel modo più efficiente le funzioni già condotte dal Centro in base all'articolo 19 del decreto attualmente vigente:

- attività di supporto tecnico-scientifico, comprendente rapporti con gli organismi tecnico-scientifici nazionali e internazionali, con la Commissione europea, gli stati membri e l'ECHA;
- supporto tecnico-scientifico per la definizione dei programmi di controllo sui prodotti e nei casi di contenziosi nazionali ed internazionali;
- supporto tecnico-scientifico al Ministero della salute per quanto attiene eventuali criteri aggiuntivi per l'idoneità da adottare nella valutazione della conformità dei ReMaF in accordo a quanto stabilito nell'allegato IX e la definizione dei programmi di controllo.
- formazione e comunicazione;
- inserimento nella piattaforma ANTEA delle informazioni derivanti dall'attuazione, a livello nazionale, degli atti dell'Unione di cui all'articolo 10.

Per gli adempimenti disposti i relativi oneri finanziari sono illustrati di seguito (cfr. articolo 23 schema di decreto):

- contributi nei tavoli tecnici istituiti sotto l'egida della Commissione europea con l'obiettivo di fornire indicazioni tecnico-scientifiche finalizzate allo sviluppo di documenti guida per l'applicazione degli atti dell'Unione di cui all'articolo 10: 6.000 €/anno
- contributi nell'ambito delle attività del "Gruppo di lavoro del Comitato per la Valutazione dei Rischi sulla Direttiva Acque Potabili (RAC DWD WG)", istituito presso l'ECHA a supporto del Comitato per la Valutazione dei Rischi (RAC) nella valutazione tecnica dei dossier pervenuti presso l'Agenzia per l'inclusione di sostanze di partenza, composizioni o costituenti dagli Elenchi Positivi europei di sostanze di partenza, composizioni o costituenti (o la rimozione) e la revisione di tali elenchi di cui all'articolo 10, comma 4: 6.000 €/anno
- contributi nell'ambito del gruppo di lavoro nazionale per la definizione di criteri e procedure per l'attuazione dei programmi di controllo finalizzati alla vigilanza sul mercato dei prodotti di cui all'articolo 10: 3.000 €/anno



- quote di acquisizione/rinnovamento e manutenzione di apparecchiature scientifiche, reagenti, standard e materiali di consumo, accreditamento di metodi analitici per lo svolgimento delle analisi di revisione in caso di contenzioso legale tra un operatore economico e l'organismo di valutazione della conformità di cui all'articolo 10, comma 6, o il laboratorio di prova da esso incaricato, con l'obiettivo di fornire un parere esperto, imparziale e indipendente, in regime di qualità, a supporto delle autorità competenti e delle parti coinvolte: 345.000 €/anno
- Ricercatore TD con competenze in valutazioni tossicologiche e di un Tecnologo TD con competenze giuridiche da impiegare a supporto del personale già assegnato al CENSIA per lo svolgimento delle attività sopra elencate: 120.000 €/anno
- Organizzazione di eventi formativi sulle disposizioni di cui all'articolo 10 rivolti a operatori economici, organismi notificati, laboratori di prova, Accredia, Autorità competenti centrali, Autorità di vigilanza sul mercato, gestori dei servizi idropotabili, gestori dei sistemi idrici interni, idraulici e altri professionisti operanti nei settori della distribuzione idrica interna e dell'installazione dei prodotti da costruzione e dei materiali che entrano in contatto con l'acqua destinata al consumo umano: 20.000 €/anno
- inserimento nella piattaforma AnTeA delle informazioni derivanti dall'attuazione, a livello nazionale, degli atti dell'Unione di cui all'articolo 10: attività svolta nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente in assenza di nuovi o maggiori oneri anche a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle risorse di cui al "Conto per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione" presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), ai sensi dell'articolo 23.

L'articolo 18 apporta modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo n. 18 del 2023 in materia di istituzione della Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'Acqua al fine di aggiornare l'attività della predetta Commissione e renderla più efficiente. A legislazione vigente ai componenti della Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'Acqua non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati, pertanto dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 19 apporta modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo n. 18 del 2023 in materia di revisione e modifica degli allegati, individuando i Dicasteri competenti. La modifica non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 20 apporta modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo n. 18 del 2023 in materia di sanzioni, al fine del necessario coordinamento con le modifiche, anche di livello redazionale, apportate al d.lgs. n. 18 del 2023 e in considerazione delle sostanziali modifiche apportate al decreto relativamente ai materiali che entrano in contatto con le acque destinate al consumo umano e ai ReMaF.

L'articolo 21 apporta modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo n. 18 del 2023 in materia di norme transitorie, individuando le regioni e le province autonome quali autorità ambientali e introducendo nuovi parametri "Somma di 4 PFAS" e "acido trifluoroacetico". La modifica non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le attività di controllo rientrano tra quelle già assegnate alle autorità ambientali regionali e alle autorità sanitarie regionali e locali deputate ai controlli (Assessorati e ASL) dalla vigente legislazione, e, pertanto, sono svolte dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.



L'articolo 22 apporta modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo n. 18 del 2023 in materia di abrogazioni, prevedendo l'abrogazione del decreto del Ministro della salute del 6 aprile del 2004, n. 174. Non vi sono, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 23 apporta modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo n. 18 del 2023 in materia di disposizioni finanziarie, prevedendo una nuova stima di costi derivante delle nuove funzioni attribuite al CeNSiA. Per il rafforzamento delle attività del CeNSiA di cui all'articolo 19, comma 2 del decreto legislativo n. 18 del 2023, nonché per il funzionamento del sistema informativo centralizzato AnTeA di cui al suddetto articolo 19, comma 1, lettera b), viene integrato l'articolo 26 del decreto legislativo e si autorizza la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle risorse di cui al "Conto per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione" presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

L'articolo 24 apporta modifiche all'allegato I del decreto legislativo n. 18 del 2023 di carattere tecnico in materia di requisiti minimi relativi ai valori di parametro utilizzati per valutare la qualità delle acque destinate al consumo umano. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 25 apporta modifiche all'allegato II del decreto legislativo n. 18 del 2023 di carattere tecnico in materia di controllo e monitoraggio. Le modifiche non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 26 apporta modifiche all'allegato III del decreto legislativo n. 18 del 2023 in materia di specifiche per l'analisi dei parametri. Le modifiche di carattere tecnico non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 27 apporta modifiche all'allegato IV del decreto legislativo n. 18 del 2023 in materia di informazioni al pubblico. Non vi sono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 28 apporta modifiche di carattere tecnico all'allegato V del decreto legislativo n. 18 del 2023 in materia di identificazione delle acque la cui qualità non è oggetto di regolamentazione ai sensi del citato decreto n. 18 del 2023. Dalle modifiche non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 29 sostituisce integralmente l'allegato VI del decreto legislativo n. 18 del 2023 in materia di criteri di approvazione di un Piano di sicurezza dell'acqua (PSA) per le forniture idro-potabili per l'adeguamento agli atti delegati. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 30 apporta modifiche all'allegato VII del decreto legislativo n. 18 del 2023 in materia di informazioni ambientali per la valutazione e gestione del rischio nelle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque destinate al consumo umano. Trattandosi di modifiche redazionali, non vi sono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 31 apporta modifiche tecniche e di adeguamento della terminologia all'allegato VIII del decreto legislativo n. 18 del 2023 in materia di Classi di strutture prioritarie, non comportando, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



L'articolo 32 modifica l'Allegato IX del decreto legislativo n. 18 del 2023 per fornire una regolamentazione più chiara e dettagliata sui criteri di idoneità, certificazione e vigilanza dei ReMaF. Le attività di valutazione della conformità dei ReMaF svolte dagli organismi notificati, e quindi autorizzati, saranno finanziate dagli operatori economici che richiedono la valutazione della conformità, tali costi si attendono livellati dal nuovo mercato concorrenziale. I compiti fondamentali del nuovo sistema autorizzativo sono assicurati dal CeNSiA, nell'ambito delle attività già assegnate, anche alla luce delle specifiche integrazioni introdotte con l'art. 17 e finanziate secondo quanto previsto in art. 23 del presente schema di decreto.

I compiti degli altri enti impegnati nel sistema sono realizzati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto sono già attribuite, secondo la legislazione vigente, alle autorità sanitarie competenti, quali le ASL e gli USMAF.

Le amministrazioni coinvolte svolgeranno le attività previste dal presente decreto utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 33 dispone che dall'attuazione del decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 FEBBRAIO 2023, N. 18, DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2020/2184 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 16 DICEMBRE 2020, CONCERNENTE LA QUALITÀ DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano»;

Visto il regolamento delegato (UE) 2024/369 della Commissione, del 23 gennaio 2024 che integra la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo la procedura relativa all'inclusione o alla rimozione dagli elenchi positivi europei di sostanze di partenza, composizioni e costituenti;

Visto il regolamento delegato (UE) 2024/370 della Commissione, del 23 gennaio 2024, che integra la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le procedure di valutazione della conformità per i prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano e le norme per la designazione degli organismi di valutazione della conformità coinvolti nelle procedure;

Visto il regolamento delegato (UE) 2024/371 della Commissione, del 23 gennaio 2024 che integra la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo specifiche armonizzate per la marcatura dei prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano;

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2024/365 della Commissione, del 23 gennaio 2024, recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le metodologie per testare e accettare le sostanze di partenza, le composizioni e i costituenti da includere negli elenchi positivi europei;

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2024/368 della Commissione, del 23 gennaio 2024, recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le procedure e i metodi per testare e accettare i materiali finali utilizzati nei prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 2025;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia,



dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica e per gli affari regionali e le autonomie;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera b), dopo le parole: «distribuzione del gestore» sono inserite le seguenti: «del servizio» e dopo le parole: «rete del gestore» sono inserite le seguenti: «del servizio»;
- b) alla lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Le aree di ricarica o alimentazione coincidono con le aree di salvaguardia e le zone di protezione di cui all'articolo 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove non altrimenti specificato;»;
- c) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) «casa o chiosco dell'acqua»: un'unità distributiva aperta al pubblico, alimentata da acqua destinata al consumo umano conforme ai requisiti del presente decreto nei punti di conformità di cui all'articolo 5, che eroga l'acqua al consumatore direttamente in loco previo affinamento finalizzato a modificarne le caratteristiche organolettiche in conformità ai requisiti di cui al decreto del Ministro della salute 7 febbraio 2012, n. 25;»;
- d) alla lettera l), le parole: «Ente di governo nell'ambito territoriale ottimale» (EGATO)» sono sostituite dalle seguenti: ««Ente di governo nell'ambito territoriale ottimale (EGATO)»»;
- e) alla lettera n), le parole: «una rete di distribuzione idrica» sono sostituite dalle seguenti: «uno o più sistemi di fornitura idropotabile», in fine, è aggiunto il seguente periodo: «È altresì considerato gestore idro-potabile l'operatore del settore alimentare che si approvvigiona da fonti di acqua proprie e opera quale fornitore di acqua;»;
- f) alla lettera p), le parole «delle risorse idriche» sono sostituite dalle seguenti: «idrico primario»; è soppresso il seguente periodo: «sono altresì considerati gestori idro-potabili gli operatori del settore alimentare che si approvvigionano da fonti di acqua proprie e operano quali fornitori di acqua;»;
- g) alla lettera u), le parole «monitoraggio operativo» sono sostituite dalle seguenti: ««monitoraggio operativo»», dopo le parole «della qualità» sono inserite le seguenti «e della quantità» e dopo le parole «poste in essere» sono inserite le seguenti: «dal gestore-idropotabile»;
- h) la lettera z) è sostituita dalla seguente:
«z) «operatore economico»: qualsiasi persona fisica o giuridica che immette reagenti chimici e materiali filtranti attivi e passivi che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano, di seguito denominati « ReMaF» sul mercato nazionale in conformità al presente decreto; tale soggetto può essere il produttore o il proprio rappresentante autorizzato, l'importatore o il distributore;»;



- i)* alla lettera *cc)*, dopo le parole: «La responsabilità del gestore» sono inserite le seguenti: «del servizio»;
- l)* alla lettera *ii)*, dopo le parole: «un'area» sono inserite le seguenti: «definita dal gestore idro-potabile»;
- m)* dopo la lettera *ii)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti:
- 1) «*ii-bis*) «lotto»: intera quantità di una partita di merce che è stata fabbricata o confezionata in condizioni identiche, in un'unica linea produttiva e con gli stessi ingredienti, in un periodo definito; al lotto viene assegnato un «numero di lotto» che identifica univocamente tutte le materie prime usate, le fasi produttive e i controlli svolti;
 - 2) *ii-ter*) «apparecchiatura di trattamento dell'acqua»: dispositivo utilizzato sia in ambito domestico che in pubblici esercizi, alimentato da acqua destinata al consumo umano che è conforme ai requisiti del presente decreto nei punti di conformità di cui all'articolo 5, che eroga l'acqua previo affinamento finalizzato a modificarne le caratteristiche organolettiche in conformità ai requisiti di cui al decreto del Ministro della salute 7 febbraio 2012, n. 25;
 - 3) *ii-quater*) «prodotto»: un oggetto che viene a contatto con le acque destinate al consumo umano, composto con materiali finali e destinato ad essere immesso sul mercato.
 - 4) *ii-quinquies*) «approvvigionamento idrico primario»: insieme delle infrastrutture idriche a monte dei settori di impiego dell'acqua.».

Art. 2

Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)* al comma 1:
- 1) alla lettera *c)*, le parole: «lettera *a*,» sono sostituite dalle seguenti: «lettera *a*)»;
 - 2) alla lettera *d)*, le parole: «ivi incluse quelle utilizzate nelle imprese alimentari,» sono soppresse;
- b)* il comma 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Le acque destinate al consumo umano confezionate in bottiglie o contenitori e destinate alla vendita ovvero utilizzate nella produzione, preparazione o trattamento di alimenti, devono essere conformi al presente decreto fino ai punti di rispetto della conformità di cui all'articolo 5, comma 1, rispettivamente lettere *c)* e *d)*, e qualora siano destinate ad essere ingerite o si preveda ragionevolmente che possano essere ingerite da esseri umani, dal predetto punto in poi sono considerate alimenti ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002.»;
- c)* il comma 3 è sostituito dal seguente:
- «3. Le acque potabili erogate dalle case dell'acqua e dalle apparecchiature di trattamento dell'acqua, quali definite all'articolo 2, comma 1, rispettivamente lettere *f)* e *ii-ter*), devono essere conformi al presente decreto fino al punto di rispetto della conformità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *e)*, con responsabilità del gestore idro-potabile, o, ove applicabile, del gestore idrico della distribuzione interna (GIDI), e dal predetto punto in poi, rientrando nella attività di somministrazione diretta di bevande, sono considerate alimenti ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002. »;
- d)* al comma 5, le parole: «sono soggette esclusivamente alle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 5 e agli articoli 8, 9, 12 e 15, e ai pertinenti allegati» sono sostituite dalle seguenti: «non



sono soggette alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 16, e ai pertinenti allegati, tenuto anche conto delle esenzioni di cui all'articolo 8 comma 5»;

e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. I sistemi di fornitura idro-potabile che erogano, in media, meno di 10 m³ di acqua al giorno o che servono meno di 50 persone nell'ambito di un'attività commerciale o pubblica non sono soggette alle disposizioni di cui agli articoli da 6 a 9, e ai pertinenti allegati.».

Art. 3

Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, lettera d), dopo le parole: «da 5 a 15» sono inserite le seguenti: «, tenuto conto delle specifiche esenzioni previste all'articolo 3, commi 5 e 7, e all'articolo 8, comma 5»;
- b) al comma 4, le parole: «I gestori idro-potabili» sono sostituite dalle seguenti: «I sistemi di fornitura idro-potabile».

Art. 4

Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) per le acque prodotte dalle case dell'acqua e dalle apparecchiature di trattamento dell'acqua destinata al consumo umano, nel punto di consegna dell'acqua alla casa e all'apparecchiatura di trattamento e nel punto di utenza, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 3, comma 3.»
- b) al comma 2, le parole: «lettera cc» sono sostituite dalle seguenti: «lettera cc»;
- c) al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «e quelli di cui alla parte D dell'allegato I.»;
- d) al comma 4, lettera a), punto 2), dopo le parole: «di tali misure» sono inserite le seguenti: «, nel caso ciò sia ritenuto utile a sostenere i provvedimenti di cui al punto 1).».

Art. 5

Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 4, dopo le parole: «acque da destinare» sono inserite le seguenti: «e destinate», e le parole: «delle Autorità ambientali regionali,» sono soppresse e dopo le parole «l'interoperabilità dei sistemi informativi» sono inserite le seguenti: «SINA-»;
- b) al comma 6, le parole: «alla filiera» sono sostituite dalle seguenti: «al sistema di fornitura» e la parola «sei» è sostituita dalla parola: «tre»;
- c) al comma 7, lettera a), le parole: «della filiera» sono sostituite dalle seguenti: «del sistema di fornitura»;



- d) al comma 10, sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: «, secondo la periodicità specificata nell'allegato VI».

Art. 6

Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla rubrica, dopo le parole: «acque da destinare» sono inserite le seguenti: «e destinate»;
- b) al comma 1, le parole: «Autorità ambientali delle» sono soppresse, dopo le parole «rese disponibili da ISPRA attraverso il » sono inserite le seguenti: «SINA-», dopo la parola «SINTAI » sono inserite le seguenti: «di cui all' articolo 11 della Legge 132/2016 e le parole «dai PSA di cui al decreto del Ministero della salute del 14 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2017, n. 192,» sono sostituite dalle seguenti: «derivanti dai PSA di cui all'articolo 6, comma 7,»;
- c) al comma 2, le parole: «Autorità ambientali delle» sono soppresse;
- d) al comma 3, lettera a), punto 3), le parole: «Autorità ambientali delle» sono soppresse;
- e) al comma 6, le parole: «Autorità ambientali delle» sono soppresse;
- f) al comma 7, le parole: «Autorità ambientali delle» sono soppresse;
- g) al comma 8, le parole: «Autorità ambientali delle» sono soppresse;
- h) al comma 9, le parole: «Autorità ambientali delle» sono soppresse e dopo le parole «sono messe a disposizione del» sono inserite le seguenti: «SINA-»;
- i) al comma 10, le parole: «Autorità ambientali delle» sono soppresse;
- l) al comma 10, lettera a), le parole: «Autorità ambientali delle» sono soppresse;
- m) al comma 11, le parole: «Autorità ambientali delle» sono soppresse;
- n) al comma 12, le parole: «Autorità ambientali delle» sono soppresse, e le parole: «Autorità ambientali o sanitarie delle regioni e province autonome» sono sostituite dalle parole: «regioni e province autonome e autorità sanitarie»;
- o) al comma 13, le parole: «Autorità ambientali delle» sono soppresse;
- p) al comma 14, le parole: «Autorità ambientali delle» sono soppresse e dopo le parole «trasmettono a ISPRA attraverso il» sono inserite le seguenti: «SINA-»;
- q) al comma 16, dopo le parole: «per l'interoperabilità dei dati di» sono inserite le seguenti: «SINA-»;

Art. 7

Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e i requisiti minimi per l'approvazione indicati nell'allegato VI.»;
- b) al comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, individuate dal gestore idro-potabile»;
- c) al comma 3, lettera a), il punto 2) è sostituito dal seguente:
«2) quando un parametro può derivare esclusivamente a seguito dell'impiego di una specifica tecnica di trattamento, di un metodo di disinfezione o di un materiale a contatto con l'acqua



destinata al consumo umano, e tale tecnica o metodo o materiale non sono utilizzati dal gestore idro-potabile;»

- d) al comma 5, le parole: «Le forniture idro-potabili» sono sostituite dalle seguenti: «I sistemi di fornitura idro-potabile» e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini di cui al presente punto, il gestore della fornitura idro-potabile richiede espressamente l'esenzione dall'obbligo di applicazione del presente articolo all'autorità sanitaria territorialmente competente, che provvede all'accertamento delle condizioni di esenzione. L'esenzione si ritiene acquisita in caso di mancato riscontro da parte dell'autorità sanitaria locale territorialmente competente, decorsi sei mesi dalla richiesta, fatte salve diverse indicazioni da parte della stessa autorità.».

Art. 8

Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

1. All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: «, e successive revisioni».

Art. 9

Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

1. L'articolo 10 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, è sostituito dal seguente:

«Art. 10

Valutazione della conformità dei prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano

1. Per l'espletamento degli obblighi generali di cui all'articolo 4, i materiali di cui sono costituiti i prodotti destinati a essere utilizzati in impianti nuovi, - o in caso di riparazione o di totale o parziale sostituzione, in impianti esistenti per il prelievo, -, il trattamento, lo stoccaggio, l'adduzione o la distribuzione delle acque destinate al consumo umano e che possono, in ogni modo, entrare a contatto con tali acque, non devono nel tempo:

- a) compromettere direttamente o indirettamente la tutela della salute umana, come previsto dal presente decreto;
- b) alterare il colore, l'odore o il sapore dell'acqua;
- c) favorire la crescita microbica;
- d) causare il rilascio in acqua di contaminanti a livelli superiori a quelli accettabili per il raggiungimento delle finalità previste per il loro utilizzo.

2. I materiali o prodotti di cui al comma 1 non devono, nel tempo, modificare le caratteristiche degli scarichi derivanti dall'acqua con cui essi vengono posti a contatto, al fine di garantire il rispetto dei valori limite di emissione degli scarichi idrici previsti nell'allegato 5, alla Parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006, e, in ogni caso, di non pregiudicare gli obiettivi di qualità dei corpi idrici previsti all'articolo 101, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo.

3. Nella fabbricazione dei materiali o prodotti di cui al comma 1, sono utilizzate sostanze di partenza, composizioni e costituenti presenti negli «elenchi positivi europei» di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2024/367 della Commissione del 23 gennaio 2024.



4. Per testare e approvare le sostanze di partenza, le composizioni e i costituenti da includere negli elenchi positivi europei di cui al comma 3, si utilizzano le metodologie di prova e di accettazione di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2024/365 della Commissione, del 23 gennaio 2024. Ai fini della modifica o dell'aggiornamento degli elenchi positivi europei, di cui al comma 3, i richiedenti, ivi compreso il Ministero della Salute, presentano domanda all'ECHA secondo la procedura prevista dal regolamento delegato (UE) 2024/369 della Commissione, del 23 gennaio 2024. I richiedenti notificano all'ECHA l'intenzione di presentare la domanda di modifica o aggiornamento degli elenchi positivi europei almeno dodici mesi prima della presentazione della domanda stessa. Il Ministero della Salute è esonerato dalla predetta notifica in casi di urgenza.

5. Per testare e approvare i materiali finali di cui sono composti i prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano, si utilizzano le procedure e i metodi di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2024/368 della Commissione, del 23 gennaio 2024. La valutazione della conformità dei prodotti contemplati dal presente articolo e la designazione e notifica degli organismi di valutazione della conformità coinvolti, sono condotte secondo le procedure e le prescrizioni stabilite nel regolamento delegato (UE) 2024/370 della Commissione, del 23 gennaio 2024.

6. In applicazione del regolamento delegato (UE) 2024/370, è istituito il «Sistema nazionale di valutazione della conformità dei prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano» costituito da:

- a) il Ministero della Salute, attraverso l'Ufficio tecnico competente per la qualità delle acque destinate al consumo umano e avvalendosi del CeNSiA per le attività di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), con funzioni di indirizzo sanitario e coordinamento e compiti di autorizzazione degli organismi di valutazione della conformità accreditati, ai fini della successiva notifica ai sensi del comma 5;
- b) il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con funzioni di Autorità di notifica nazionale;
- c) l'Ente unico nazionale di accreditamento ACCREDIA, con funzioni di valutazione e accreditamento degli organismi di valutazione della conformità dei prodotti contemplati dal presente articolo, nonché di vigilanza sugli organismi notificati;
- d) gli Organismi notificati, con funzioni di valutazione della conformità dei prodotti di cui al presente articolo;
- e) le Autorità sanitarie locali e gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera territorialmente competenti, con funzioni di vigilanza sui prodotti di cui al presente articolo, rispettivamente sul territorio nazionale e ai prodotti importati.

7. Per i prodotti di cui al comma 1, valutati conformi ai requisiti minimi di igiene ai sensi del presente articolo, il fabbricante, o il proprio rappresentante autorizzato, redige la dichiarazione UE di conformità prevista dal regolamento delegato (UE) 2024/370.

8. I prodotti valutati conformi ai sensi del presente articolo, recano una marcatura ben visibile, chiaramente leggibile e indelebile, secondo le specifiche armonizzate di cui al regolamento delegato (UE) 2024/371 della Commissione, del 23 gennaio 2024.

9. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 5 e da 7 a 8 si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2026. Prima di tale data, ai materiali e ai prodotti contemplati nel presente articolo si applicano le disposizioni nazionali stabilite nel decreto del Ministero della salute del 6 aprile 2004, n. 174.

10. In applicazione delle misure transitorie previste dalla Decisione di esecuzione (UE) 2024/367, nel periodo compreso tra il 13 luglio 2021 e il 31 dicembre 2026, le sostanze di partenza, le composizioni e i costituenti conformi a livello nazionale di cui al decreto del Ministero della salute del 6 aprile 2004, n. 174, possono essere utilizzati a livello nazionale per la fabbricazione di prodotti che vengono a contatto con le acque



destinate al consumo umano fino al 31 dicembre 2032, purché sia garantito il rispetto del valore di parametro di 5 µg/l di piombo nelle acque destinate al consumo umano, ai punti di conformità di cui all'articolo 5. I prodotti che non rispettano quest'ultimo requisito possono essere immessi nel mercato nazionale e utilizzati negli impianti sopra elencati fino al 31 dicembre 2030.

11. In applicazione delle misure transitorie previste dal regolamento delegato (UE) 2024/370, i prodotti risultati conformi a livello nazionale secondo il decreto del Ministero della salute 6 aprile 2004, n. 174, nel periodo antecedente al 31 dicembre 2026, possono essere immessi nel mercato nazionale e utilizzati negli impianti per il prelievo, il trattamento, lo stoccaggio e la distribuzione delle acque destinate al consumo umano fino al 31 dicembre 2032, purché sia garantito il rispetto del valore di parametro di 5 µg/l di piombo nelle acque destinate al consumo umano, ai punti di conformità di cui all'articolo 5. I prodotti che non rispettano quest'ultimo requisito possono essere immessi nel mercato nazionale e utilizzati negli impianti sopra elencati fino al 31 dicembre 2030.»

Art. 10

Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

1. L'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, è sostituito dal seguente:

«Art. 11

Requisiti minimi per i reagenti chimici e i materiali filtranti attivi e passivi che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano)

1. Le disposizioni del presente articolo definiscono i requisiti tecnici di idoneità dei « ReMaF », quali definiti nella sezione A dell'allegato IX, e utilizzati negli impianti per il prelievo, il trattamento, lo stoccaggio, l'adduzione e la distribuzione delle acque destinate al consumo umano, immessi sul mercato nazionale successivamente alla data indicata al comma 4.
2. I ReMaF di cui al comma 1 devono essere compatibili con le caratteristiche dell'acqua con cui vengono posti a contatto e, per le finalità degli obblighi generali di cui all'articolo 4, in condizioni normali o prevedibili di utilizzo e di messa in opera, non devono nel tempo:
 - a) compromettere, direttamente o indirettamente, l'idoneità al consumo umano dell'acqua;
 - b) alterare il colore, l'odore o il sapore dell'acqua;
 - c) favorire indirettamente la crescita microbica;
 - d) rilasciare in acqua contaminanti a livelli superiori a quelli accettabili per il raggiungimento delle finalità previste con il trattamento.
3. I ReMaF non devono, nel tempo, modificare le caratteristiche degli scarichi derivanti dall'acqua con cui essi vengono posti a contatto, al fine di garantire il rispetto dei valori limite di emissione degli scarichi idrici previsti nell'allegato 5, alla Parte terza, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e, in ogni caso, di non pregiudicare gli obiettivi di qualità dei corpi idrici previsti all'articolo 101, commi 1 e 2, del medesimo decreto.
4. A decorrere dal 12 gennaio 2036, possono essere immessi sul mercato nazionale e utilizzati per il trattamento delle acque destinate al consumo umano e nei processi tecnologici connessi con la produzione e la distribuzione di tali acque, esclusivamente i ReMaF autorizzati dal CeNSiA nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera e), previa verifica finalizzata ad accertarne la conformità



ai requisiti tecnici di cui all'allegato IX, sezioni B, C e D.

5. L'obbligo di autorizzazione previsto al comma 4, non si applica ai biocidi e ai presidi medico-chirurgici richiamati nella Sezione A1 dell'allegato IX, anche quando generati nel luogo di utilizzo, che soddisfino le seguenti condizioni:

a) sono stati preventivamente autorizzati per le finalità di cui al presente decreto, rispettivamente ai sensi del regolamento (UE) 528/2012 e del decreto del Presidente della Repubblica del 6 ottobre 1998 n. 392, recante «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed all'immissione in commercio di presidi medicochirurgici, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

b) sono conformi ai requisiti tecnici di cui ai punti 3 e 4 della Sezione B dell'allegato IX, tenuto conto per i biocidi di quanto prescritto all'articolo 2, comma 7, del regolamento (UE) 528/2012.

6. Per l'espletamento degli obblighi di cui al comma 4, gli operatori economici avviano la procedura per il rilascio dell'autorizzazione del ReMaF a decorrere dal 12 gennaio 2028, secondo quanto previsto nell'allegato IX, sezione E.

7. Un ReMaF in possesso di un'autorizzazione per gli usi previsti dal presente articolo, concessa da un altro Paese dell'Unione europea o facente parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) o dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), può essere immesso sul mercato nazionale a condizione che lo stesso sia stato sottoposto a una valutazione igienico-sanitaria da parte di un Organismo tecnico-scientifico riconosciuto nel medesimo Paese, sulla base di criteri che garantiscano un livello di sicurezza per la salute umana equivalente a quello del presente decreto. Il riconoscimento dell'autorizzazione di cui al presente comma è operato dal CeNSiA. Il presente comma non si applica ai biocidi richiamati nell'allegato IX, sezione A1, tenuto conto di quanto per essi previsto al comma 5.

8. Ai fini dell'immissione sul mercato nazionale, l'operatore economico registra i ReMaF autorizzati in conformità ai commi 4 e 7 nella "Banca dati ReMaF" all'interno della piattaforma AnTeA, in accordo alle modalità riportate nell'allegato IX, sezione F.

9. L'operatore economico registra i biocidi e i presidi medico-chirurgici di cui al comma 5 nella "Banca dati ReMaF" all'interno della piattaforma AnTeA, secondo le modalità indicate nell'Allegato IX, sezione F.

10. Fatti salvi i requisiti di etichettatura stabiliti da specifiche disposizioni dell'Unione europea o nazionali, il ReMaF immesso sul mercato nazionale riporta una etichettatura con le informazioni e il logo indicati nell'allegato IX, sezione G.

11. È consentita l'importazione per l'immissione sul mercato nazionale dei ReMaF provenienti da Paesi non unionali o non appartenenti allo SEE o all'EFTA, solo se conformi ai requisiti tecnici di idoneità e alle disposizioni su autorizzazione, registrazione, etichettatura e logo di cui al presente articolo e all'allegato IX.

12. Gli Operatori economici che fabbricano o commercializzano i ReMaF in conformità al presente decreto:

a) sono responsabili di garantire che i ReMaF, attraverso l'adozione di un sistema di assicurazione della qualità, siano costantemente fabbricati e controllati in modo da soddisfare gli standard di qualità necessari per l'uso cui sono destinati e le condizioni dell'autorizzazione alla commercializzazione;

b) assicurano che ciascun lotto di ReMaF, immesso sul mercato nazionale italiano, sia accompagnato da una dichiarazione di conformità ai requisiti fissati dal presente decreto, predisposta da personale qualificato, in accordo ai requisiti minimi riportati nell'allegato IX, sezione H;



- c) mettono a disposizione delle competenti autorità sanitarie che ne fanno richiesta, la documentazione e le informazioni necessarie a consentire la verifica della conformità dei ReMaF ai requisiti fissati nel presente decreto, oltre che della qualifica del personale deputato a dichiararne la conformità ai sensi del punto b);
- d) informano tempestivamente il CeNSiA su qualsiasi modifica intervenuta in termini di composizione, condizioni di utilizzo, processo produttivo, nonché su effetti inattesi o nocivi di cui si è venuto a conoscenza, relativi al ReMaF registrato nella «Banca dati ReMaF», ovvero in fase di autorizzazione da parte del CeNSiA;
- e) adottano, per tutto il periodo in cui i ReMaF sono sotto la propria gestione, le misure idonee a prevenire fenomeni di contaminazione dei ReMaF durante le fasi di trasporto, stoccaggio e distribuzione, assicurando le condizioni stabilite ai fini dell'autorizzazione all'immissione sul mercato, al fine di evitare il deterioramento della qualità dell'acqua con cui essi saranno posti in contatto, secondo le specifiche indicate nell'Allegato IX, sezione I;
- f) qualora affidino le fasi di trasporto, stoccaggio o distribuzione dei ReMaF a soggetti terzi, sono tenuti, per quanto di competenza, ad assicurarsi e a fornire evidenza, ove richiesta, che tali soggetti adottino tutte le misure necessarie per assicurare il rispetto delle condizioni idonee a prevenire il deterioramento della qualità dell'acqua con cui i ReMaF saranno posti in contatto.

13. Chiunque sia responsabile di interventi di prelievo, trattamento, stoccaggio, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano, è tenuto a:

- a) utilizzare esclusivamente ReMaF autorizzati, registrati ed etichettati in conformità al presente articolo e all'allegato IX, immessi sul mercato nazionale dalla data indicata al comma 4;
- b) adottare, per tutto il periodo in cui i ReMaF sono sotto la propria gestione, le misure idonee a prevenire fenomeni di contaminazione dei ReMaF durante le fasi di trasporto, stoccaggio e manipolazione secondo le specifiche indicate nell'allegato IX, sezione I, assicurando altresì il rispetto del campo di applicazione ed utilizzo dei ReMaF in accordo a quanto stabilito in sede di autorizzazione all'immissione sul mercato;
- c) impiegare esclusivamente i ReMaF entro il termine massimo di conservazione degli stessi, indicato nella documentazione tecnica di accompagnamento e in etichetta.

14. Nel caso di ReMaF generati in situ da precursori, l'obbligo di garantirne la purezza e la qualità per le finalità di cui al comma 2, ricade sui produttori dei ReMaF utilizzati come precursori, sui produttori e distributori dei dispositivi generatori e sui gestori idropotabili che utilizzano tali dispositivi, nell'ambito delle proprie responsabilità e dei propri compiti.

15. Chiunque si approvvigioni di ReMaF immessi sul mercato nazionale dalla data indicata al comma 4, conserva per almeno cinque anni dal loro utilizzo, in formato digitale, la relativa documentazione di acquisto e la dichiarazione di conformità attestanti la rispondenza al presente decreto, rendendole disponibili su richiesta alle autorità sanitarie.

16. La vigilanza sul territorio nazionale e all'importazione dei ReMaF prodotti, immessi sul mercato nazionale e utilizzati a decorrere dalla data indicata al comma 4, è esercitata rispettivamente dalle autorità sanitarie locali e dagli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF), territorialmente competenti, in conformità con quanto previsto nell'Allegato IX, sezione L.

17. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai biocidi e ai presidi medico-chirurgici richiamati nell'allegato IX, sezione A1, fatte salve le esclusioni previste ai commi 5 e 7.

18. I ReMaF immessi sul mercato nazionale prima della data indicata al comma 4 e conformi alle disposizioni previgenti, potranno essere utilizzati per un ulteriore periodo non superiore a dodici mesi dalla suddetta data.».



Art. 11

Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 3, lettera b), punto 1), dopo le parole: «conferendo priorità» sono inserite le seguenti: «, comunque non esclusività,» e dopo le parole: «al punto di utenza» sono inserite le seguenti: «di aree e strutture pubbliche»;
 - b) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. La metodologia per misurare le microplastiche nelle acque destinate al consumo umano, di cui alla decisione delegata (UE) 2024/1441 dell'11 marzo 2024, assume rilevanza ai fini di cui al comma 10.»;
 - c) il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Per la verifica dei parametri «somma di PFAS» e «somma di 4 PFAS» di cui dell'articolo 24, comma 1 assumono rilevanza le Linee guida tecniche sui metodi analitici per il monitoraggio delle sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) nelle acque destinate al consumo adottate con comunicazione della Commissione europea C/2024/4910 del 7 agosto 2024.».

Art. 12

Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 3, dopo le parole: «dei controlli esterni» sono inserite le seguenti: «nel sistema AnTeA da parte delle regioni e province autonome» e dopo le parole: «non conformi» sono inserite le seguenti: «ai punti di cui all'articolo 5»;
 - b) al comma 7, la parola: «gestione» è sostituita dalla seguente: «gestioni».

Art. 13

Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 3, le parole: «comunicandoli contestualmente alle Aziende sanitarie locali e alle regioni e province competenti per territorio» sono sostituite dalle seguenti: «informando contestualmente le Aziende sanitarie locali e le regioni e province competenti per territorio dell'inserimento compiuto»;
 - b) al comma 4:
 - 1) al primo periodo è anteposto il seguente: «I gestori idro-potabili comunicano tempestivamente alle competenti Aziende sanitarie locali l'inosservanza dei valori di parametro stabiliti nell'allegato I, ai fini della valutazione dei potenziali pericoli e dell'adozione dei necessari provvedimenti correttivi secondo l'articolo 15.»;
 - 2) al primo periodo, dopo le parole: «controlli interni» sono inserite le seguenti: «nel sistema AnTeA da parte dei gestori idro-potabili» e, dopo le parole: «non conformi» sono inserite le seguenti: «ai punti di cui all'articolo 5»;



c) al comma 5, lettera a), dopo le parole: «da parte del CeNSiA» sono inserite le seguenti: «alle autorità sanitarie locali, regionali e provinciali competenti per territorio».

Art. 14

Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e definita la popolazione potenzialmente esposta»;
- b) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «al rischio» sono aggiunte le seguenti: «per la popolazione esposta».

Art. 15

Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, lettera b), prima delle parole: «per parametri» è inserita la seguente: «o»;
- b) al comma 6, la parola: «riportate» è sostituita dalla seguente: «riportare».

Art. 16

Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le informazioni sono fornite il prima possibile, e comunque non oltre il 12 gennaio 2029 per la prima volta.»;
- b) al comma 2, lettera d), dopo la parola: «media» è aggiunta la seguente: «annua»;
- c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rese disponibili da parte dei gestori idropotabili trasmettendole con periodicità almeno semestrale al CeNSiA attraverso il sistema AnTeA.».

Art. 17

Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla rubrica, le parole: «direttiva 2020/2184/UE» sono sostituite dalle seguenti: «direttiva (UE) 2020/2184»;
- b) al comma 1:
 - 1) alla lettera a), le parole: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente



decreto,» sono sopprese, e dopo le parole: «dirigenti di ricerca» sono inserite le seguenti «e dirigenti tecnologici»;

2) alla lettera b), le parole: «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,» sono sopprese;

c) al comma 2, lettera a):

1) al punto 2), le parole: «, su proposta del CeNSiA, da adottarsi entro centottanta giorni dalla istituzione del CeNSiA, stabilita al comma 1, lettera a);» sono sostituite dalle seguenti: «del 20 maggio 2024, n. 72, sulla base di quanto indicato nell'articolo 20, comma 3, lettera c);»;

2) al punto 5), dopo le parole: «alla ASL di competenza,» sono inserite le seguenti «al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,»;

3) il punto 6) è sostituito dal seguente:

«6) elaborazione delle rendicontazioni e programmazioni annuali sullo stato delle valutazioni e gestioni del rischio dei sistemi di fornitura idro-potabile, il loro successivo inoltro alla Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'Acqua per la loro approvazione ai sensi dell'articolo 20, comma 3, lettera d), e la loro pubblicazione sul sistema AnTeA entro il mese di marzo di ogni anno a partire dal 2030, per le finalità di cui al comma 3, lettera d);»;

4) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

«d-bis) attività di supporto tecnico-scientifico nell'ambito delle funzioni svolte dal "Sistema nazionale di valutazione della conformità dei prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano" di cui al comma 6 dell'articolo 10, comprendente i rapporti con gli organismi tecnico-scientifici nazionali e internazionali, la Commissione europea, gli Stati membri e l'ECHA, nonché riguardanti la definizione dei programmi di controllo dei suddetti prodotti, i contenziosi nazionali ed internazionali, la formazione, la comunicazione e l'inserimento in AnTeA dei prodotti risultati conformi ai sensi dell'articolo 10;»;

d-ter) supporto tecnico-scientifico al Ministero della salute per quanto attiene la fissazione di eventuali criteri aggiuntivi di idoneità da adottare nella valutazione della conformità dei ReMaF in accordo a quanto stabilito nell'allegato IX, e per la definizione dei programmi di controllo.»;

d) al comma 3, lettera b), le parole: «Autorità ambientali e» sono sostituite dalle seguenti: «regioni e province autonome e le autorità»;

e) al comma 4:

1) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) una sezione dedicata alle informazioni disponibili sui prodotti conformi ai sensi dell'articolo 10 immessi sul mercato nazionale;»;

2) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) una sezione dedicata alle informazioni relative alle richieste di autorizzazione e alle registrazioni dei ReMaF;»;

3) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) per le finalità di cui al comma 3, lettera d), una serie di dati sui risultati dei controlli di cui agli articoli 12, 13 e 14 nonché sui casi di superamento dei valori di parametro stabiliti nell'allegato I, parti A e B, da rendere disponibile a decorrere dal 12 gennaio 2029 e annualmente aggiornata, comprese le informazioni sui provvedimenti correttivi adottati in conformità all'articolo 15;»;

4) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) per le finalità di cui al comma 3, lettera d), una serie di dati e informazioni, da rendere disponibile a decorrere dal 12 gennaio 2029 e annualmente aggiornata, sugli incidenti attinenti all'acqua destinata al consumo umano che hanno generato un



potenziale rischio per la salute umana, a prescindere da qualsiasi mancata conformità ai valori di parametro che si sia verificata, protrattisi per più di 10 giorni consecutivi e che abbiano interessato almeno mille persone, comprese le cause e i provvedimenti correttivi adottati in conformità dell'articolo 15»;

5) dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

«g-bis) per le finalità di cui al comma 3, lettera d), una serie di dati e informazioni, da rendere disponibile a decorrere dal 12 gennaio 2029 e opportunamente aggiornata, su tutte le deroghe concesse a norma dell'articolo 16, commi 4 e 5, comprese le informazioni previste all'articolo 16, comma 6.».

Art. 18

Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla rubrica, la parola: «acqua» è sostituita dalla seguente parola: «Acqua»;
- b) al comma 1, le parole: «, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «del 20 maggio 2024, n. 71,»;
- c) al comma 2, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «, scelti tra i dirigenti sanitari dell'ufficio tecnico competente in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano;».
- d) al comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) ai sensi degli articoli 6 e 8, valuta, per l'approvazione, le Linee guida di cui all'articolo 19, comma 2), lettera a), punto 1), e le successive revisioni;».

Art. 19

Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: «, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,» sono soppresse;
- b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Con decreto del Ministro della salute, sono stabilite eventuali modifiche al presente decreto, laddove ritenuto necessario in ragione di specifiche esigenze territoriali per tutelare la salute umana o di adeguamento a correlate disposizioni del quadro normativo dell'UE e nazionale, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per gli allegati I, II, IV, V, VII e IX, e di concerto con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy per gli allegati IV e IX.».

Art. 20

Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18



1. All'articolo 23 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera d), le parole: «case dell'acqua, in violazione» sono sostituite dalle seguenti: «case dell'acqua e apparecchiature di trattamento dell'acqua in violazione»;

2) la lettera n) è sostituita dalla seguente:

«n) la violazione della conformità dei prodotti che entrano a contatto con acqua destinata al consumo umano alle disposizioni dell'articolo 10 o della conformità dei ReMaF alle disposizioni dell'articolo 11 e dell'allegato IX, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro»;

b) al comma 2:

1) all'alinea, le parole: «relativamente ai REMaf prodotti ovvero immessi sul mercato nazionale successivamente alla data indicata all'articolo 11, comma 4» sono soppresse;

2) alla lettera a), le parole: «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4»;

3) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) l'operatore economico che non ottempera agli obblighi di informazione al CeNSiA sui ReMaF di cui all'articolo 11, comma 12, lettera d), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro»;

4) alla lettera d), le parole: «comma 14» sono sostituite dalle seguenti: «comma 15»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la condotta di cui al comma 1, lettera a), non si applica al gestore idro-potabile che ha osservato gli obblighi di cui agli articoli 6 e 8 del presente decreto, salvo che la condotta ha cagionato, nel periodo intercorrente tra l'accertamento della violazione e l'adozione delle misure correttive, un danno o un pericolo di danno per la salute umana, accertato dall'autorità sanitaria territorialmente competente.»;

d) al comma 4 è soppresso il seguente periodo: «Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»;

e) il comma 7 è abrogato.

Art. 21

Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

1. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, le parole: «Le Autorità ambientali e» sono sostituite dalle seguenti: «Le regioni e le province autonome, le autorità»; le parole: «PFAS-totale,» sono soppresse e dopo le parole: «somma di PFAS» sono aggiunte le seguenti: «, somma di 4 PFAS, acido trifluoroacetico (TFA)».

Art. 22

Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. A decorrere dal 31 dicembre 2026, il decreto del Ministero della salute del 6 aprile 2004, n. 174, è abrogato e i rinvii operati dalla normativa vigente a tale decreto ministeriale si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto».



Art. 23

Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per le attività di cui all'articolo 19, comma 2, nonché per gli oneri di funzionamento del sistema informativo centralizzato AnTeA di cui al suddetto articolo 19, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 1,6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri, pari a 1,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a 2 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle risorse di cui al «Conto per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione» presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).».

Art. 24

Modifiche all'Allegato I del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

1. All'Allegato I del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono apportate le modifiche indicate nell'allegato A del presente decreto.

Art. 25

Modifiche all'Allegato II del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

1. All'Allegato II del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono apportate le modifiche indicate nell'allegato B del presente decreto.

Art. 26

Modifiche all'Allegato III del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

1. All'Allegato III del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono apportate le modifiche indicate nell'allegato C del presente decreto.

Art. 27

Modifiche all'Allegato IV del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

1. All'Allegato IV del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono apportate le modifiche indicate nell'allegato D del presente decreto.

Art. 28

Modifiche all'Allegato V del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18



1. All'Allegato V del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono apportate le modifiche indicate nell'allegato E del presente decreto.

Art. 29

Modifiche all'Allegato VI del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

1. L'Allegato VI del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, è sostituito dall'allegato F del presente decreto.

Art. 30

Modifiche all'Allegato VII del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

1. All'Allegato VII del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono apportate le modifiche di cui all'Allegato G.

Art. 31

Modifiche all'Allegato VIII del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

1. L'Allegato VIII del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, è sostituito dall'Allegato H del presente decreto.

Art. 32

Modifiche all'Allegato IX del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

1. L'Allegato IX del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, è sostituito dall'Allegato I del presente decreto.

Art. 33

Clausola di invarianza finanziaria

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23, dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Allegato A
(di cui all'articolo 24)

Modifiche all'Allegato I del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

- a) nel titolo, le parole: “(articolo 3)” sono soppresse;
- b) alla parte B, parametri chimici, le note al parametro Clorato, in quarta colonna sono sostituite dalle seguenti:
«Nei casi in cui il metodo di disinfezione usato non generi clorato, il valore di parametro di 0,25 mg/l deve essere soddisfatto al più tardi il 12 gennaio 2026. A decorrere da questa stessa data, nei casi in cui per la disinfezione si utilizza come metodo di disinfezione il diossido di cloro, a cui è principalmente associata la formazione di clorato, si applica il valore di parametro di 0,70 mg/l.
Ove possibile, i gestori idro-potabili si adoperano per conseguire valori inferiori senza compromettere la disinfezione.
Questo parametro è misurato esclusivamente nei contesti in cui sussiste rischio di una sua presenza.»;
- c) alla parte B, parametri chimici, le note al parametro Clorito, in quarta colonna sono sostituite dalle seguenti:
«Fino al 11 gennaio 2026 il valore di parametro del clorito è pari a 0,7 mg/l.
A decorrere dal 12 gennaio 2026, nei casi in cui il metodo di disinfezione usato non generi clorito, si applica il valore di parametro di 0,25 mg/l; nei casi in cui per la disinfezione si utilizza come metodo di disinfezione il diossido di cloro, a cui è principalmente associata la formazione di clorato, si applica il valore di parametro di 0,70 mg/l.
Ove possibile, i gestori idro-potabili si adoperano per conseguire valori inferiori senza compromettere la disinfezione.
Questo parametro è misurato esclusivamente nei contesti in cui sussiste rischio di una sua presenza.»;
- d) alla parte B, parametri chimici, nelle note al parametro Antiparassitari, in quarta colonna Note, le parole: «1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «1107/2009 ⁽¹⁾»;
- e) alla parte B, parametri chimici, il parametro «PFAS-totale» è soppresso e sono soppresse le relative indicazioni riportate nelle colonne «valore parametro», «unità di misura» e “note”;
- f) alla parte B, parametri chimici, le note al parametro Somma di PFAS, in quarta colonna sono sostituite dalle seguenti:
«Per «somma di PFAS» si intende la somma di tutte le sostanze per- e polifluoroalchiliche di cui all'allegato III, Parte B, punto 3, ritenute preoccupanti per quanto riguarda le acque destinate al consumo umano.

Nel parametro «somma di PFAS» sono da considerare PFAS supplementari non inclusi in allegato III, Parte B, punto 3, laddove rilevanti per specifiche circostanze territoriali, sulla base delle analisi di pressione per le zone di alimentazione e di ogni altra informazione disponibile. Nel caso di attività produttive che possano costituire potenziali fonti di contaminazione delle acque e che siano associate a produzione o

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (<http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj>)



impiego rilevante di PFAS non inclusi nell'allegato III, Parte B punto 3, per i quali non sono disponibili standard analitici, si raccomanda alla competente autorità incaricata delle procedure autorizzative ambientali, di prescrivere al gestore dell'attività produttiva il conferimento di una adeguata quantità di sostanza pura da utilizzare per le attività analitiche associate ai controlli esterni di cui all'articolo 13.

L'Autorità sanitaria locale preposta al controllo della qualità delle acque destinate al consumo umano, sentita l'autorità sanitaria regionale e l'ISS, può adottare valori più restrittivi in specifiche circostanze territoriali, tenuto conto in particolare dell'esposizione pregressa alle sostanze per- e polifluoroalchiliche della popolazione interessata.»;

- g) alla parte B, parametri chimici, le note al parametro Somma di PFAS, in quarta colonna sono sostituite dalle seguenti:

Somma di 4 PFAS	0,0 2	µg/ l	Per «somma di 4 PFAS» si intende la somma delle seguenti sostanze: acido perfluorooottanoico (PFOA), acido perfluorooottansolfonico (PFOS), acido perfluorononanoico (PFNA) e acido perfluoroesano solfonico (PFHxS). Si tratta di un sottoinsieme di sostanze incluse nel parametro "somma di PFAS". L'Autorità sanitaria locale preposta al controllo della qualità delle acque destinate al consumo umano, sentita l'autorità sanitaria regionale e l'Istituto superiore di sanità, può adottare valori più restrittivi in specifiche circostanze territoriali, tenuto conto in particolare dell'esposizione pregressa alle sostanze per- e polifluoroalchiliche della popolazione interessata.
Acido trifluoroacetico	10	µg/ l	

- h) alla parte B, parametri chimici, le note al parametro Trialometani-Totale, in quarta colonna sono sostituite dalle seguenti:

«Somma di tutti i singoli composti specifici seguenti, rilevati e quantificati nella procedura di monitoraggio: cloroformio, bromoformio, dibromoclorometano e bromodichlorometano.

Ove possibile, i gestori idro-potabili si adoperano per applicare valori di parametro inferiori senza compromettere la disinfezione.»;

- i) alla Parte C, sezione C1, parametri indicatori, nelle note al parametro concentrazione ioni idrogeno, in quarta colonna, dopo le parole: «o contenitori» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e dopo le parole «Per le acque» sono inserite le seguenti: «confezionate in bottiglie o contenitori»;



l) alla parte C, sezione C1, parametro Sapore, nella quarta colonna Note è inserito «Parametro generalmente non inserito nei programmi di controllo»;

m) alla parte C, sezione C1, parametri indicatori, le note al parametro Batteri coliformi, in quarta colonna sono sostituite dalle seguenti:

“Per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, l’unità di misura è «Numero/250 ml».

La presenza di batteri coliformi è da valutare congiuntamente al rilevamento di altri parametri di qualità, in particolare di indicatori di contaminazione fecale quali E. coli ed enterococchi, in assenza dei quali il riscontro di coliformi può rappresentare, in genere, una inosservanza priva di valenza sanitaria.

n) alla parte C, sezione C2, Parametri indicatori raccomandati per acque di desalinizzazione, le parole: «suddetti valori di parametro per i parametri indicatori» sono sostituite dalle seguenti: «valori di parametro» e dopo le parole «articolo 15» è inserito il seguente segno di interpunzione «,»;

o) alla parte D, Parametri pertinenti per la valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione interni, la denominazione del parametro «Legionella», in prima colonna è sostituita dalle seguenti: «Legionella spp.» e, nelle note in quarta colonna, il numero: «14» è sostituito dal seguente: «15»;

p) in calce all’allegato, le parole: «(1) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 dell’24.11.2009, pag. 1).» sono soppresse.



Allegato B
(di cui all'articolo 25)

Modifiche all'Allegato II del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

- a) al titolo, le parole: «(articolo 7)» sono sostituite dalle seguenti: «(articolo 12)»;
- b) alla parte A, punto 2, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «e, in ogni caso, in seguito all'approvazione di PSA associati alle filiere idropotabili interessate dal programma di controllo»;
- c) alla parte A, punto 2, lettera b), la parola: «rischi» è sostituita dalla seguente: «rischio»;
- d) alla parte A, punto 4, la lettera k) è sostituita dalla seguente:
«k) la conformità dei prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano e dei ReMaF, nonché le condizioni di conservazione e impiego di questi.»;
- e) alla parte A, punto 5, ultimo capoverso, dopo le parole: «Il programma di monitoraggio operativo» le parole: «– da applicarsi secondo le tempistiche di cui all'articolo 6, comma 6 –» sono soppresse e dopo la parola: «inoltre» l'articolo: «il» è soppresso;
- f) alla parte A, punto 5, seconda Tabella, riga parametro operativo Colifagi somatici, in terza colonna, le parole «Unità Formanti Colonia (UFC)/100 ml» sono sostituite dalle seguenti «Unità Formanti Placca (UFP)/100 ml» e, nelle note in quarta colonna, le parole «UFC/100 ml» sono sostituite dalle seguenti «UFP/100 ml»;
- g) alla parte A, punto 5, dopo la seconda Tabella, è inserito il seguente periodo: «I campionamenti derivanti dal monitoraggio operativo sono stabiliti dalle procedure del PSA del gestore idro-potabile, e la gestione e comunicazione dei dati ad essi relativi avviene secondo quanto previsto dall'Allegato VI, e, di norma, non sono comunicati su base regolare agli enti di controllo per i fini previsti dall'articolo 12 comma 5.»;
- h) alla parte B, punto 1, ultimo capoverso, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I parametri dell'allegato I, Parte D, sono monitorati con la frequenza indicata nelle Linee Guida citate in articolo 9, comma 2.»;
- i) alla parte B, punto 2, in nota 1 della Tabella 1, prima delle parole: «i volumi calcolati» sono inserite le seguenti parole: «i volumi sono generalmente misurati alle utenze»;
- l) alla parte B, punto 2, in nota 2 della Tabella 1, le parole: «ad esempio 4.300 m³/g =» sono sostituite dalle seguenti: «ad esempio, una fornitura idro-potabile (o un sistema di fornitura idro-potabile) che contabilizza (consegna alle utenze) 4.300 m³/g =»;
- m) alla parte B, punto 2, in nota 3 della Tabella 1, le parole: «se non è stata concessa un'esenzione dal campo di applicazione del presente decreto a norma dell'articolo 3, comma 7,» sono soppresse;
- n) alla Parte B, punto 2, in nota 4 della Tabella 1, le parole: «conformemente all'articolo 5» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto degli obblighi generali di cui all'articolo 4, commi 2 e 3,»;
- o) alla parte D, nel punto 1, dopo le parole: «comma 1» è inserito il seguente segno di interpunzione «.»;



p) alla parte D, il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. I campioni per il controllo di *Legionella* spp. nei sistemi di distribuzione interna sono prelevati nei punti che rappresentano un rischio di proliferazione di *Legionella* spp., nei punti che rappresentano un'esposizione sistemica a *Legionella* spp., o in entrambi. A cura del CeNSiA sono forniti orientamenti per i metodi di campionamento relativi a *Legionella* spp.»



Allegato C

(di cui all'articolo 26)

Modifiche all'Allegato III del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

- a) nel titolo, le parole «(articolo 7)» sono soppresse;
- b) alla parte A, primo capoverso, dopo le parole: «Parti A, C e D» sono inserite le seguenti:
«dell'Allegato I»;
- c) alla parte A, le lettere e) ed f) sono sostituite dalle seguenti:
- «e) *Legionella* spp. (UNI EN ISO 11731) conforme al valore stabilito nell'allegato I, Parte D; sia per il controllo associato alla valutazione del rischio, sia per integrare i metodi colturali, possono essere utilizzati in aggiunta altri metodi, quali metodi colturali rapidi, metodi non colturali, metodi molecolari (tra cui qPCR, eseguita in accordo alla ISO/TS 12869).
- f) colifagi somatici; per il monitoraggio operativo, è possibile fare riferimento all'allegato II, Parte A, norme UNI EN ISO 10705-2 e ISO 10705-3.»;
- d) alla parte A, ultimo capoverso, le parole: «Per la ricerca di parametri microbiologici anche supplementari e stabiliti nel PSA, possono essere adottate le metodiche previste in Rapporti ISTISAN 07/5 e s.m.i.» sono sostituite dalle seguenti: «Per la ricerca di parametri microbiologici supplementari definiti nel PSA, possono essere adottate le metodiche previste in Rapporti ISTISAN 07/5 e s.m.i. L'incertezza di misura non deve essere utilizzata come tolleranza supplementare per i valori di parametro di cui all'Allegato I.»;
- e) alla parte B, punto 1, ultimo capoverso, le parole: «Ove necessario, il CeNSiA recepisce le linee guida tecniche sui metodi analitici per quanto riguarda il monitoraggio delle sostanze per- e poli-fluoro alchiliche comprese nei parametri «PFAS-totale» e «somma di PFAS», compresi i limiti di rilevazione, i valori di parametro e la frequenza di campionamento, che la Commissione prevede di adottare entro il 12 gennaio 2024.» sono sostituite dalle seguenti: «Per il monitoraggio delle sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) comprese nei parametri «somma di PFAS» e «somma di 4 PFAS», si utilizzano i metodi stabiliti nelle Linee guida tecniche richiamate nell'articolo 12, comma 9.»;
- f) alla parte B, punto 1, in Tabella 1, l'intera riga del parametro «PFAS» è soppressa e, dopo il parametro Antiparassitari, sono inserite le seguenti righe:

<i>Somma di PFAS</i>	<i>50</i>	<i>cfr. punto 3</i>
<i>Somma di 4 PFAS</i>	<i>50</i>	<i>cfr. punto 3</i>

- g) alla Parte B, il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. Somma di PFAS

La prestazione minima «Incertezza di misura» è riferita al singolo composto della somma di PFAS.

Le seguenti sostanze sono analizzate sulla base delle summenzionate linee guida tecniche:

- acido perfluoro acetico, α -sostituito con il copolimero di perfluoro-1,2propilene glicole e perfluoro-1,1-etilene glicole, terminato con il gruppo cloroesafluoropropilico MFS-N2, o Cl-PFPECA (0,1) o ADV-N2acido perfluoro acetico, α -sostituito con il copolimero di perfluoro-1,2propilene glicole e perfluoro-1,1-etilene glicole, terminato con il gruppo cloroesafluoropropilico



- MFS-N3, Cl-PFPECA (0,2) o ADV-N3
- acido perfluoro acetico, α -sostituito con il copolimero di perfluoro-1,2propilene glicole e perfluoro-1,1-etilene glicole, terminato con il gruppo cloroesafluoropropilico MFS-N4, Cl-PFPECA (0,3) o ADV-N4
 - acido perfluoro acetico, α -sostituito con il copolimero di perfluoro-1,2propilene glicole e perfluoro-1,1-etilene glicole, terminato con il gruppo cloroesafluoropropilico MFS-N5, Cl-PFPECA (0,4) ADV-N5
 - acido perfluoro acetico, α -sostituito con il copolimero di perfluoro-1,2propilene glicole e perfluoro-1,1-etilene glicole, terminato con il gruppo cloroesafluoropropilico MFS-M3, Cl-PFPECA (1,1) o ADV-M3
 - acido perfluoro acetico, α -sostituito con il copolimero di perfluoro-1,2propilene glicole e perfluoro-1,1-etilene glicole, terminato con il gruppo cloroesafluoropropilico MFS-M4, Cl-PFPECA (1,2) ADV-M4
 - acido perfluorobutanoico (PFBA)
 - acido perfluoropentanoico (PFPeA)
 - acido perfluoroesanoico (PFHxA)
 - acido perfluoroeptanoico (PFHpA)
 - acido perfluoroottanoico (PFOA)
 - acido perfluorononanoico (PFNA)
 - acido perfluorodecanoico (PFDA)
 - acido perfluorundecanoico (PFUnDA)
 - acido perfluorododecanoico (PFDODA)
 - acido perfluorotridecanoico (PFTrDA)
 - acido perfluorobutanossolfonico (PFBS)
 - acido perfluoropentansolfonico (PFPeS)
 - acido perfluoroesansolfonico (PFHxS)
 - acido perfluoroeptansolfonico (PFHpS)
 - acido perfluoroottansolfonico (PFOS)
 - acido perfluorononansolfonico (PFNS)
 - acido perfluorodecansolfonico (PFDS)
 - acido perfluoroundecansolfonico (PFUnDS)
 - acido perfluorododecansolfonico (PFDODS)
 - acido perfluorotridecansolfonico (PFTrDS)
 - acido 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(eptafuoropropossi)propanoico (HFPO-DA o GenX)
 - acido dodecafluoro-3H-4,8-diossanonanoico (ADONA)
 - fluorotelomero solfonato (6:2 FTS)
 - acido difluoro{[2,2,4,5-tetrafluoro-5-(trifluorometossi)-1,3-diossolan-4-yl]ossi}acetico (C6O4)»

Tali sostanze sono controllate quando la valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione per punti di prelievo effettuata in conformità dell'articolo 7, conclude che vi è la probabilità che tali sostanze siano presenti in un determinato sistema di fornitura d'acqua.

I limiti riferiti alla somma dei composti sopra elencati includono anche i rispettivi isomeri (ramificati e lineari). I controlli interni ed esterni per quanto riguarda la frequenza e i punti di monitoraggio delle sostanze per- e polifluoroalchiliche comprese nei parametri «somma di PFAS» e «somma di 4 PFAS», tengono conto delle valutazioni di rischio (piani di sicurezza dell'acqua) previste in articolo 8, delle rilevanzze dei monitoraggi sulle acque di cui all'articolo 7 e del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., e di ogni altra informazione rilevante sulle fonti di pressione e



di contaminazione da PFAS, anche puntuali o transienti, nelle circostanze territoriali che possono interessare le aree di captazione.»;

- h) alla parte B, punto 3, ultimo capoverso, le parole «Nelle more dell'emanazione da parte della Commissione europea delle linee guida tecniche sui metodi analitici per quanto riguarda il monitoraggio delle sostanze per- e polifluoroalchiliche comprese nei parametri «PFAS- totale» e «somma di PFAS», per i controlli analitici interni ed esterni ai sensi del presente decreto: - sono adottate le metodiche previste nei Rapporti ISTISAN 19/7 e s.m.i. o metodi alternativi che garantiscano in ogni caso caratteristiche di prestazione previste nei citati Rapporti; - sono contemplate almeno le sostanze per le quali sia disponibile uno standard analitico di controllo.» sono soppresse.



Allegato D
(di cui all'articolo 27)

Modifiche all'Allegato IV del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

Alla lettera A, punto 4), sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: «, fatte salve le esenzioni previste all'articolo 3, comma 7, e all'articolo 8, comma 5».



Allegato E
(di cui all'articolo 28)

Modifiche all'Allegato V del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

- a) al secondo periodo, dopo le parole: «norme specifiche che» è inserita la seguente parola: «ne» e alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole: «, quali, tra l'altro, il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,»;
- b) la tabella è sostituita dalla seguente:

CATEGORIE D'USO	USO SPECIFICO DELL'ACQUA
Agricolo	uso irriguo, coltivazioni idroponiche e in risaia
	lavaggio di strutture, attrezzature e contenitori utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività aziendali agricole
	preparazione di miscele per trattamenti antiparassitari o diserbanti
Civile	acque utilizzate in impianti termici, circuiti di riscaldamento e condizionamento degli edifici che sono strutturalmente separati dai circuiti delle acque destinate al consumo umano
	lavaggio di strade e di superfici ad uso civile
	spurgo di fognature
	alimentazione impianti antincendio
	lavaggio materiali inerti
Idroelettrico	produzione di energia elettrica o di forza motrice per i processi di lavorazione
Industriale e aziendale, e per la produzione di beni e servizi	uso nei processi produttivi industriali, aziendali, artigianali e commerciali, minerari ed estrattivi, in impianti di riscaldamento, di condizionamento e di refrigerazione, in impianti a pompa di calore, in impianti di autolavaggio, nelle torri di raffreddamento, detergenza e sanificazione di ambienti, strutture e attrezzature per lo svolgimento delle attività industriali, aziendali, artigianali e commerciali; sono inclusi gli utilizzi in industrie agricole e alimentari nel rispetto di quanto previsto in articolo 2, comma 1, lettera a), punto 2)
Clinico	uso clinico specifico nell'ambito di strutture sanitarie e socio sanitarie, inclusi studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie

- c) alle note, primo capoverso, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In particolare, per alcune categorie d'uso delle acque escluse dal campo di applicazione del presente decreto, quali, tra l'altro, gli usi clinici o taluni usi civili, per il rischio Legionella spp. sono da applicare le “Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi”, edizione corrente ⁽¹⁾, e successive revisioni.»
- d) A piè di pagina è inserita la nota richiamata al precedente punto c);

⁽¹⁾ https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2362_allegato.pdf



- e) alle note, primo punto dell'elenco puntato, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «le condotte di acqua non potabile non devono essere raccordate a quelle di acqua potabile al fine di evitare qualsiasi possibilità di riflusso;»



L'allegato VI del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO VI

Criteri di approvazione di un Piano di sicurezza dell'acqua (PSA) per le forniture idro-potabili ai sensi degli articoli 6 e 8 del presente decreto.

Parte I:

Criteri minimi per l'approvazione di un PSA

Si applicano in toto i criteri stabiliti nelle "Linee guida per l'approvazione dei Piani di sicurezza dell'acqua per le forniture idro-potabili, ai sensi decreto legislativo n. 18 del 2023, Rapporti ISTISAN 25/4".

Parte II:

Criteri procedurali per l'approvazione di un PSA per le forniture idro-potabili ai sensi degli articoli 6 e 8

I criteri procedurali per l'approvazione di un PSA per le forniture idropotabili, stabiliti nelle Linee guida richiamate nella Parte I di questo allegato, comprendono, tra l'altro, i seguenti punti:

- A. All'avvio del PSA, attraverso la piattaforma AnTeA – area PSA, il gestore idropotabile notifica alla regione/provincia autonoma di riferimento e al CeNSiA, quale Ente di approvazione del PSA, le specifiche del PSA quali, tra l'altro, il gestore idro-potabile affidatario del servizio, l'EGATO (o gli EGATO) di riferimento, la filiera idro-potabile oggetto del PSA, i volumi di acqua captata e fornita, il territorio e la popolazione servita, la composizione del team di PSA e il relativo team-leader, l'evidenza della richiesta di partecipazione nel team di PSA delle Autorità sanitarie e ambientali territorialmente competenti, in qualità di portatori di conoscenza.
- B. L'implementazione del PSA ad opera del gestore idro-potabile è sistematicamente registrata-nella piattaforma AnTeA - area PSA, accessibile al CeNSiA e all'Autorità sanitaria regionale; al termine del processo di implementazione del PSA, il gestore idro-potabile richiede al CeNSiA, attraverso la piattaforma AnTeA - area PSA, l'approvazione del Piano, trasmettendo l'intera documentazione rilevante, comprendente, tra l'altro, la banca dati sulla filiera idro-potabile, la valutazione di rischio e le misure di controllo, le «zone di fornitura idro-potabile», i dati di controllo per elementi chimici e sostanze non oggetto di ordinario controllo sulla base di elementi di rischio sito-specifici, il piano di controlli interni basato sull'analisi di rischio; la richiesta di autorizzazione del PSA avanzata dal gestore idro-potabile è subordinata all'esito favorevole di una verifica interna formale della conformità rispetto a ogni elemento per l'approvazione secondo la Parte I del presente allegato, oltre che della disponibilità delle relative evidenze nella piattaforma AnTeA - area PSA; la richiesta di approvazione è contestualmente notificata alla regione/provincia autonoma di appartenenza, che può esprimere eventuali osservazioni al CeNSiA mediante la piattaforma AnTeA - area PSA, entro trenta giorni dalla richiesta di



approvazione.

- C. Presso il CeNSiA opera il “Gruppo nazionale di esperti per la verifica, valutazione e approvazione del PSA” di cui all’articolo 19, comma 2, lettera a), punto 2), composto da personale in possesso di laurea magistrale o specialistica in discipline scientifiche e/o tecniche, adeguatamente formato e qualificato attraverso un programma elaborato da ISS e Ministero della salute, e appartenenti ad Amministrazioni/Enti di seguito riportati:

- Istituto Superiore di Sanità
- Ministero della salute
- Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;
- Sistema Nazionale Protezione Ambiente (SNPA);
- EGATO;
- Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS) di cui al decreto del Ministro della salute 9 giugno 2022, che include, tra gli altri, esperti afferenti a regioni e province autonome, aziende sanitarie locali, Istituti zooprofilattici sperimentali.

Il Gruppo nazionale di esperti è coordinato dal CeNSiA e coadiuva lo stesso CeNSiA nelle verifiche e valutazioni funzionali al giudizio di approvazione del PSA, anche attraverso verifiche ispettive sulla filiera idro-potabile.

Il giudizio in merito alla richiesta di approvazione del PSA è formulato dal CeNSiA, che lo trasmette al gestore idro-potabile, alla regione/provincia autonoma di riferimento, al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, alla ASL ed EGATO competenti e ad ARERA, e lo rende disponibile sulla piattaforma AnTeA – area PSA.

- D. Il giudizio in merito alla richiesta di approvazione del PSA può consistere in:
1. Non approvato: il PSA per la filiera idro-potabile non è approvato con giudizio motivato per via del mancato soddisfacimento di uno o più requisiti rilevanti non soddisfatti e funzionali alla implementazione del Piano.
In tal caso, il gestore idro-potabile può presentare nuovamente domanda di approvazione del PSA dopo aver implementato il PSA per la stessa filiera, tenendo conto delle non conformità rilevate.
 2. Approvato con riserva: il PSA per la filiera idro-potabile si intende approvato, ma con contestuale riserva relativa al mancato soddisfacimento di uno o più requisiti specifici e funzionali alla implementazione del Piano, ovvero per motivi non imputabili al gestore idropotabile richiedente ma dipendenti da istituzioni esterne.
In tal caso, il gestore idropotabile, risolte le carenze oggetto della riserva e integrato in tempi congrui il PSA, richiede al CeNSiA lo scioglimento della riserva. Il CeNSiA, verificata l’adeguatezza o meno delle integrazioni, rimuove o rinnova la riserva.
 3. Approvato: il PSA si considera approvato, incluso il piano dei controlli interni.
- E. La validità dell’approvazione del PSA è subordinata al mantenimento dei requisiti di approvazione e all’applicazione di tutte le misure di controllo e di verifica previste nel Piano, di cui il gestore idro-potabile è tenuto a fornire evidenza, anche attraverso il costante aggiornamento della piattaforma AnTeA - area PSA; in caso di inadempienze nell’implementazione del PSA, di incidenti, di non conformità rilevanti o di altre evidenze di inefficienza del Piano, su iniziativa del CeNSiA o a seguito di richieste o segnalazioni da parte di Amministrazioni o Enti competenti in



materia, il PSA può essere riesaminato e sottoposto a nuovo giudizio di approvazione.

- F. Trascorsi tre anni dall'approvazione del PSA, il gestore idro-potabile è tenuto a trasmettere al CeNSiA, mediante la piattaforma AnTeA - area PSA, il rapporto di una verifica formale interna che tiene conto dei riesami periodici del PSA, secondo quanto stabilito nelle Linee guida richiamate nella Parte I di questo allegato; in seguito a tale trasmissione, il CeNSiA, esaminati gli esiti della verifica, salvo diversa valutazione, comunica al gestore idro-potabile la sussistenza dei requisiti per il mantenimento dell'approvazione del PSA.
- G. Trascorsi sei anni dalla approvazione del PSA, il gestore idropotabile richiede ex novo l'approvazione del PSA al CeNSiA secondo le procedure sopra descritte.
- H. A seguito di sostanziali modifiche al PSA rispetto a quello approvato, anche in conseguenza di incidenti, il gestore idropotabile effettua un riesame straordinario del Piano e ne richiede ex novo l'approvazione al CeNSiA secondo le procedure sopra descritte.

Le richieste di approvazione di PSA che sono già state trasmesse all'ISS e al Ministero della Salute, vanno riformulate dai gestori idropotabili sulla base di quanto stabilito nelle Linee guida richiamate nella Parte I di questo allegato e trasmesse nuovamente al CeNSiA per l'approvazione del Piano, attraverso la piattaforma AnTeA - area PSA.»



AllegatoG
(di cui all'articolo 30)

Modifiche all'Allegato VII del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

- a) al titolo, le parole «(articolo 7)» sono soppresse;
- b) il primo capoverso è sostituito dal seguente:
«Le informazioni necessarie per effettuare la valutazione e gestione del rischio nei bacini di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano, sono in parte già acquisite da ISPRA per il Reporting alla Commissione europea dei Piani di Gestione delle Acque ai sensi del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 luglio 2009, e per la trasmissione del flusso dati WISE-SoE (State of Environment) all'Agenzia Europea dell'Ambiente (EEA) ai sensi del Regolamento (CE) n. 401/2009. Tali informazioni sono trasmesse dalle regioni e province autonome, da SNPA e dalle Autorità di bacino distrettuale attraverso il SINTAI anche ai fini dell'aggiornamento delle pianificazioni territoriali»;
- c) nella prima tabella, prima colonna, seconda riga, la parola: «Decreto » è sostituita con la seguente: «decreto»;
- d) al periodo successivo alla prima tabella, il punto di interpunzione: «.» è sostituito dal seguente: «>»;
- e) nella seconda tabella, prima colonna, dopo le parole: «sezione C» è inserito il seguente segno di interpunzione: «>»
- f) prima della terza tabella, il periodo: «Un adeguato monitoraggio nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee o in entrambe per i punti di prelievo o nelle acque da destinare a consumo umano, di pertinenti parametri, sostanze o inquinanti selezionati tra i seguenti:» è sostituito dal seguente «Un adeguato monitoraggio nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee o in entrambe nei punti di prelievo delle acque destinate al consumo umano, di pertinenti parametri, sostanze o inquinanti selezionati tra i seguenti:»;
- g) la terza Tabella è sostituita dalla seguente:

Descrizione	Competenza	Fonte dati
i) parametri di cui all'allegato I, Parti A e B, o fissati conformemente all'articolo 12, comma 13, del presente decreto;		
• Parametri all. I, Parte A • Parametri all. I, Parte B • Parametri all. I, Parte B, per la disinfezione	Regionale	WISE-SoE, PGA (*)
ii) inquinanti delle acque sotterranee di cui alle tabelle 2 e 3 della lettera B, Parte A, dell'allegato I alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;	Regionale	WISE-SoE, PGA (*)
iii) sostanze prioritarie e alcuni altri inquinanti di cui alla Tabella 1/A dell'allegato I, alla Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	Regionale	WISE-SoE, PGA (*)



iv) inquinanti specifici dei bacini idrografici riportati nei Piani di Gestione delle acque, di cui alla Tabella 1/B dell'allegato I, alla Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;	Regionale	WISE-SoE, PGA (*) Watch list
v) altri inquinanti pertinenti per le acque destinate al consumo umano, stabiliti dalle regioni e province autonome sulla base dell'esame delle informazioni raccolte a norma dell'articolo 7, comma 3, lettera b), del presente decreto;	Regionale	WISE-SoE, PGA (*)
vi) sostanze presenti naturalmente che potrebbero rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana attraverso l'uso di acque destinate al consumo umano;	Regionale	WISE-SoE, PGA (*)
vii) sostanze e composti inseriti nell'elenco di controllo stabilito a norma dell'articolo 12, comma 10.	Regionale	WISE-SoE, PGA (*)

(*) informazione presente nel regolamento WISE».



Allegato H
(di cui all'articolo 31)

L'allegato VIII del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO VIII
Classi di strutture prioritarie

Riferimento: Linee Guida richiamate all'articolo 9, comma 2.*

Classe di priorità ¹	Esempi (non esaustivi)	Criteri di valutazione e gestione del rischio da applicare per i sistemi di distribuzione interni	
		Azione a carattere di obbligo	Azioni a carattere di raccomandazione
A	Strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali in regime di ricovero.	Identificazione del Gestore idrico della distribuzione interna (GIDI). Piano di sicurezza dell'acqua del sistema idrico di distribuzione interna, con particolare riguardo a piombo e Legionella spp. ² . Soggetto attuatore: Team multidisciplinare presieduto dal Team-leader.	
B	Strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali non in regime di ricovero.	Identificazione del Gestore idrico della distribuzione interna (GIDI). Piano di autocontrollo degli impianti idrici interni, con controllo minimo relativo a piombo, Legionella spp. ² e L. pneumophila ³ . Soggetto attuatore: GIDI.	Manuali di corretta prassi per l'implementazione dei piani di autocontrollo igienico per gli impianti idrici, elaborati da associazioni di settore o ordini professionali.



C	1) Strutture ricettive alberghiere, campeggi, istituti penitenziari ⁴ , navi ⁵ , stazioni, aeroporti.	Identificazione del Gestore idrico della distribuzione interna (GIDI). Piano di autocontrollo degli impianti idrici interni, eventualmente incorporato in documenti di analisi di rischio finalizzati alla prevenzione sanitaria (es. documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs. 81/08 e s.m.i. ⁶ , o piano di autocontrollo HACCP), con controllo minimo relativo a piombo, Legionella spp. ² e L. pneumophila ³ . Soggetto attuatore: GIDI.	Manuali di corretta prassi per l'implementazione dei piani di autocontrollo igienico per gli impianti idrici, elaborati da associazioni di settore o ordini professionali
	2) Ristorazione pubblica e collettiva, incluse mense aziendali (pubbliche e private) e scolastiche.	Identificazione del Gestore idrico della distribuzione interna (GIDI). Piano di autocontrollo degli impianti idrici interni, eventualmente integrato del piano di autocontrollo HACCP, con controllo minimo relativo a piombo, Legionella spp. ² e L. pneumophila ³ . Soggetto attuatore: GIDI ⁷ .	Manuali di corretta prassi per l'implementazione dei piani di autocontrollo igienico per gli impianti idrici, elaborati da associazioni di settore o ordini professionali
D	Caserme, istituti penitenziari⁴, istituti di istruzione dotati di strutture sportive, palestre, centri sportivi, fitness e benessere (SPA e wellness)⁸, altre strutture a uso collettivo (es. stabilimenti balneari).	Identificazione del Gestore idrico della distribuzione interna (GIDI). Al minimo, piano di verifica igienico-sanitaria (monitoraggio) dell'acqua destinata al consumo umano basato sulle Linee guida*, con controllo minimo relativo a piombo, Legionella spp.² e L. pneumophila³. Soggetto attuatore: GIDI.	Piano di autocontrollo degli impianti idrici interni.



* Linee Guida per la valutazione e la gestione del rischio per la sicurezza dell'acqua nei sistemi di distribuzione interni degli edifici prioritari e non prioritari e di talune navi ai sensi della Direttiva (UE) 2020/2184, Rapporto ISTISAN 22/32, e successive revisioni.

-
- ¹ Classe funzionale associata a diversi sistemi di gestione e controllo dei rischi, di complessità decrescente.
- ² Per quanto riguarda il parametro *Legionella* spp. si deve tenere conto che il rischio di esposizione associato alla trasmissione dell'infezione è causato dalla inalazione di goccioline di aerosol e non all'ingestione di acqua. Approfondimenti sugli aspetti epidemiologici, microbiologici e medico-sanitari correlati alla trasmissione della Legionellosi sono disponibili nelle Linee Guida per la prevenzione ed il controllo della Legionellosi, edizione corrente, e successive revisioni.
(https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2362_allegato.pdf)
- ³ Il parametro *Legionella* spp. deve essere incluso nel piano di verifica, sebbene, in considerazione della disponibilità e praticabilità di metodi specifici, la *Legionella pneumophila*, che risulta l'agente eziologico responsabile della gran parte delle legionellosi, è in genere il parametro ricercato con frequenza regolare per fini di monitoraggio.
- ⁴ Gli Istituti penitenziari vengono classificati in priorità C e assoggettati alle relative azioni di controllo in merito alla valutazione e gestione del rischio; ove tali azioni risultino non sostenibili con mezzi congrui, si raccomanda che al minimo siano previste le azioni previste per edifici di priorità D.
- ⁵ Navi impiegate per desalinizzare l'acqua e trasportare passeggeri e che operano in veste di gestori idro- potabili.
- ⁶ Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
- ⁷ Il ruolo di GIDI può essere convenientemente, sebbene non necessariamente, svolto dall'Operatore del settore alimentare (OSA), responsabile delle prassi e procedure funzionali al rispetto dei requisiti in materia di igiene alimentare e della corretta applicazione dei principi del sistema HACCP, nell'industria alimentare, inclusi servizi di ristorazione e mense.
- ⁸ Fatte salve diverse indicazioni della normativa vigente nazionale e/o regionale riguardanti i complessi attrezzati utilizzati per attività ricreative, formative, sportive e riabilitative, incluse le piscine.»



Allegato I
(di cui all'articolo 32)

L'allegato IX del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IX (articolo 11)

ReMaF: Definizione, requisiti tecnici e vigilanza

Sezione A - Definizioni

A1 - Reagente chimico

Sostanza organica o inorganica, singola o in miscela:

- aggiunta all'acqua con lo scopo di migliorarne o preservarne la qualità (quali, tra l'altro, coagulanti, flocculanti, ossidanti, disinfettanti, correttori di pH, inibitori della corrosione e delle incrostazioni, remineralizzanti, antiossidanti, riducenti);
- da impiegare nei processi tecnologici connessi con la preparazione e la distribuzione delle acque destinate al consumo umano (quali, tra l'altro, le operazioni di scavo dei pozzi, la pulizia e la disinfezione delle attrezzature o delle superfici a contatto con l'acqua) che possono entrare *in* contatto con tali acque;
- da impiegare per la generazione nel luogo di utilizzo di reagenti chimici mediante l'uso di un apposito dispositivo generatore.

Sono inclusi i biocidi disinfettanti classificati nel Gruppo 1 del Reg. (UE) 528/2012, tipo di prodotto 4 (disinfettanti di attrezzature, contenitori, utensili per il consumo, superfici o tubazioni utilizzati per la produzione, il trasporto, la conservazione o il consumo di acqua destinata al consumo umano o prodotti utilizzati per essere incorporati in materiali che possono entrare in contatto con le acque destinate al consumo umano), e tipo di prodotto 5 (disinfettanti per l'acqua potabile).

Sono altresì inclusi i presidi medico-chirurgici disinfettanti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del DPR 6 ottobre 1998, n. 392.

A2 - Materiale filtrante attivo

- materiale adsorbente (quali, tra l'altro, carbone attivo, antracite, silice, diatomite, bentonite, allumina) e/o chimicamente attivo (quali, tra l'altro, dolomite, pirolusite, idrossidi di ferro), in grado di rimuovere una sostanza dall'acqua o ridurre sostanzialmente la sua concentrazione per effetto di interazioni chimico-fisiche di natura superficiale e/o di reazioni chimiche;
- resina a scambio ionico (anionico, cationico o misto), in grado di rimuovere una sostanza dall'acqua o ridurre sostanzialmente la sua concentrazione per effetto di reazioni di scambio ionico;
- resina chelante, in grado di rimuovere metalli alcalino-terrosi ed elementi di transizione per complessazione.

A3 - Materiale filtrante passivo

- materiale per la rimozione dall'acqua di sostanze indissolte, costituito da rete a maglie (quali, tra l'altro, materiale sintetico e metallico) o da materiale granulare inerte (quali, tra l'altro, sabbia, quarzite);



- membrana filtrante costituita da materiale inorganico o organico (quali, tra l'altro, membrane polimeriche, ceramiche, metalliche), utilizzata per la riduzione della concentrazione di solidi sospesi o in dispersione colloidale, di microrganismi, di molecole organiche o di sali inorganici.

Sezione B - Requisiti tecnici per la valutazione di idoneità di un reagente chimico

L'autorizzazione ai sensi del presente decreto di un reagente chimico può essere concessa se:

1. sono disponibili evidenze della conformità al Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di sostanze chimiche e miscele;
2. sono disponibili evidenze della conformità al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze chimiche e miscele;
3. le sostanze in esso contenute soddisfano i requisiti di purezza e qualità previsti da una norma tecnica elaborata in ambito internazionale (ISO), europeo (EN) e/o nazionale (UNI) che ne regolamenti le caratteristiche, i requisiti di sicurezza e relativi metodi di prova nonché l'uso per il trattamento delle acque destinate al consumo umano; l'elenco aggiornato delle norme tecniche disponibili è riportato in apposita area della piattaforma AnTeA;
4. sono disponibili evidenze della conformità a eventuali criteri aggiuntivi di idoneità che il Ministero della salute può stabilire sulla base di evidenze scientifiche disponibili in letteratura e/o indicazioni fornite da organismi scientifici nazionali e internazionali, ai fini della valutazione della conformità di un reagente chimico; detti criteri, e le relative prescrizioni tecniche, sono riportati in apposita area della piattaforma AnTeA.

Eventuali effetti sull'odore dell'acqua potabile associati all'uso di disinfettanti non sono considerati ai fini del rispetto dei requisiti minimi di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b.

In caso di reagenti chimici generati nel luogo di utilizzo da precursori, l'apposito dispositivo generatore deve soddisfare:

- i requisiti minimi previsti da una norma tecnica elaborata in ambito internazionale (ISO), europeo (EN) e/o nazionale (UNI), specifici per il tipo di generatore, riguardanti:
 1. la costruzione del dispositivo;
 2. i test da effettuare sul dispositivo (quali, tra l'altro, le prove per la verifica dell'adeguatezza del sistema di generazione ai requisiti previsti e quelle per la caratterizzazione chimica del reagente generato per la specifica applicazione prevista);
 3. le istruzioni per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione e l'uso sicuro del dispositivo, che devono accompagnare ciascuna fornitura insieme ai risultati della caratterizzazione chimica del reagente generato.
- gli eventuali requisiti aggiuntivi previsti dalla normativa nazionale o dell'Unione europea per la specifica applicazione del dispositivo.

Sezione C. Requisiti tecnici per la valutazione di idoneità di un materiale filtrante attivo

C.1 - Materiale adsorbente e/o chimicamente attivo



L'autorizzazione ai sensi del presente decreto di un materiale filtrante attivo costituito da materiale adsorbente e/o chimicamente attivo, può essere concessa solo se è disponibile una norma tecnica elaborata in ambito internazionale (ISO), europeo (EN) e/o nazionale (UNI) che ne regolamenti le caratteristiche, i requisiti e i corrispondenti metodi di prova. Ai fini della conformità igienico-sanitaria, la composizione del materiale adsorbente e/o chimicamente attivo deve soddisfare i requisiti di purezza e qualità previsti da tale norma; l'elenco aggiornato delle norme tecniche attualmente disponibili è riportato in apposita area della piattaforma AnTeA.

C.2 - Resine a scambio ionico e/o adsorbenti (materiali macromolecolari organici sintetici)

L'autorizzazione ai sensi del presente decreto di un materiale filtrante attivo costituito da una resina a scambio ionico e/o adsorbente, può essere concessa solo se sono soddisfatti i requisiti relativi alla cessione di sostanze nell'acqua di prova determinata applicando il metodo descritto nella norma UNI EN 12873-3 "Influenza dei materiali sull'acqua destinata al consumo umano - Influenza dovuta alla migrazione - Parte 3: Metodo di prova per resine a scambio di ioni e adsorbenti".

Sezione D. Requisiti tecnici per la valutazione di idoneità di un materiale filtrante passivo

D.1 - Rete a maglie

L'autorizzazione ai sensi del presente decreto di un materiale filtrante passivo costituito da rete a maglie, può essere concessa solo se i materiali a contatto con l'acqua utilizzati per la fabbricazione della rete a maglie sono conformi alle disposizioni stabilite dall'articolo 10 del presente decreto.

D.2 - Materiale granulare inerte

L'autorizzazione ai sensi del presente decreto di un materiale filtrante passivo costituito da materiale granulare inerte, può essere concessa solo se è disponibile una norma tecnica elaborata in ambito internazionale (ISO), europeo (EN) e/o nazionale (UNI) che ne regolamenti le caratteristiche, i requisiti e i corrispondenti metodi di prova. Ai fini della conformità ai requisiti di idoneità per l'uso convenuto, la composizione del materiale granulare deve soddisfare i requisiti di purezza e qualità previsti dalla citata norma. L'elenco aggiornato delle norme tecniche attualmente disponibili è riportato in apposita area della piattaforma AnTeA.

D.3 - Membrane filtranti per microfiltrazione, ultrafiltrazione, nanofiltrazione, osmosi inversa ed elettrodialisi

L'autorizzazione ai sensi del presente decreto di un materiale filtrante passivo costituito da una membrana filtrante per microfiltrazione, ultrafiltrazione, nanofiltrazione, osmosi inversa ed elettrodialisi, può essere concessa solo se:

1. i materiali a contatto con l'acqua impiegati per la fabbricazione della membrana sono conformi alle disposizioni stabilite dall'articolo 10;
2. sono soddisfatti i requisiti relativi alla cessione di sostanze nell'acqua di prova, determinata applicando il metodo descritto nella norma UNI EN 12873-4 "Influenza dei materiali sull'acqua destinata al consumo umano - Influenza dovuta alla migrazione - Parte 4: Metodo di prova per membrane per il trattamento dell'acqua".

Per la valutazione della conformità dei ReMaF indicati nelle sezioni C1, C2, D2 e D3 del presente Allegato, il Ministero della salute, in cooperazione con il CeNSiA, può stabilire eventuali criteri aggiuntivi di idoneità sulla base di evidenze scientifiche disponibili in letteratura e/o indicazioni fornite da organismi scientifici nazionali e internazionali; detti



criteri, e le relative prescrizioni tecniche, sono riportati in apposita area della piattaforma AnTeA.

Sezione E - Autorizzazione di un ReMaF ai sensi del comma 4 dell'articolo 11

A decorrere dalla data indicata nell'articolo 11, comma 6, l'operatore economico può avviare la procedura autorizzativa del ReMaF, che si articola nelle seguenti fasi:

E.1 - Certificazione del ReMaF

L'autorizzazione di un ReMaF è rilasciata dal CeNSiA all'operatore economico nazionale o internazionale che ne faccia richiesta, previa presentazione di un certificato di conformità attestante il rispetto dei requisiti tecnici di idoneità di cui alle sezioni B, C e D del presente Allegato. Tale certificato deve essere rilasciato da un Organismo di certificazione accreditato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 da un Ente di accreditamento designato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008. L'intero processo di certificazione deve concludersi entro 120 giorni dalla data di convalida della domanda di certificazione.

L'Organismo di certificazione deve essere accreditato per il rilascio delle certificazioni di conformità dei ReMaF al presente decreto.

L'elenco degli Organismi di certificazione accreditati per svolgere le attività di certificazione dei ReMaF per l'idoneità al contatto con acque destinate al consumo umano, è reso disponibile in apposita area della piattaforma AnTeA.

L'operatore economico presenta la domanda di certificazione del ReMaF all'Organismo di certificazione.

L'Organismo di certificazione esegue la valutazione di conformità dei ReMaF assicurando l'ispezione periodica degli impianti produttivi, procede al prelevamento dei campioni da sottoporre ad analisi e, per le attività di laboratorio necessarie per la certificazione dei ReMaF, affida l'esecuzione delle analisi ad un Laboratorio di prova accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17025 da un Ente firmatario degli accordi multilaterali IAF (International Accreditation Forum) e ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation). Considerata la numerosità delle prove coinvolte e la conseguente possibilità che non vi siano laboratori accreditati per tutte le prove richieste, l'Organismo di certificazione può ricorrere a laboratori non accreditati che attestino la propria competenza e l'operatività in conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17025, riservandosi di effettuare specifici accertamenti e verifiche, ove necessario.

Ai fini della certificazione di un ReMaF, tutte le informazioni relative alla formulazione del prodotto finale devono essere rese disponibili all'Organismo di certificazione per consentirne la valutazione della conformità, ferma restando la salvaguardia del segreto industriale nel rispetto delle norme esistenti.

E.2 - Autorizzazione all'immissione sul mercato nazionale del ReMaF

Al termine del processo di certificazione del ReMaF, l'operatore economico potrà richiedere al CeNSiA l'autorizzazione all'immissione sul mercato nazionale del ReMaF inviando la domanda di autorizzazione, corredata del certificato di conformità rilasciato dall'Organismo di certificazione, secondo le procedure rese disponibili nell'apposita area della piattaforma AnTeA.

La domanda di autorizzazione deve essere compilata con chiarezza e completezza, fornendo tutte le informazioni e i dati richiesti.

L'autorizzazione di un ReMaF è rilasciata dal CeNSiA entro 180 giorni dalla data di convalida della relativa domanda, fatta salva la mancata rispondenza della documentazione allegata ai requisiti richiesti.

L'autorizzazione di un ReMaF ha una durata di sei anni e decade in caso di mancata



presentazione della domanda di rinnovo al CeNSiA da parte dell'operatore economico, nei tempi e secondo le modalità descritti nel successivo paragrafo E.4.

E.3 - Modifica, sospensione e revoca dell'autorizzazione del ReMaF

Il titolare dell'autorizzazione del ReMaF che intende modificare le informazioni trasmesse in relazione alla domanda iniziale di autorizzazione, ne fa richiesta al CeNSiA secondo le procedure rese disponibili nell'apposita area della piattaforma AnTeA. Il CeNSiA decide se, a seguito della modifica richiesta, i requisiti di idoneità del ReMaF continuano ad essere rispettati o se i termini e le condizioni dell'autorizzazione devono essere modificati.

L'autorizzazione concessa a un ReMaF ai sensi del presente decreto è sospesa dal CeNSiA qualora l'Organismo di certificazione ne abbia revocato o sospeso il certificato di conformità o anche in caso di accertate irregolarità da parte delle competenti Autorità sanitarie preposte alla vigilanza sul territorio nazionale e all'importazione o, altresì, in caso di decadenza dell'autorizzazione ai sensi del Regolamento (UE) 528/2012 o del DPR 6 ottobre 1998, n. 392. Ai fini dell'annullamento del provvedimento di sospensione, l'operatore economico dovrà integrare, entro 180 giorni, la domanda originaria di autorizzazione avanzata per lo specifico ReMaF con tutte le informazioni supplementari richieste dal CeNSiA sui cambiamenti intervenuti e comprovanti la risoluzione e/o rimozione delle cause di irregolarità. Trascorso il termine fissato senza che siano state risolte e/o rimosse le cause di irregolarità, l'autorizzazione sarà revocata dal CeNSiA, salvo richiesta motivata da parte dell'operatore economico di un supplemento di tempo per il riscontro.

L'autorizzazione concessa a un ReMaF ai sensi del presente decreto, può essere revocata dal CeNSiA alla luce dei progressi delle conoscenze scientifiche e tecnologiche che possano far emergere una compromissione dei requisiti di idoneità di cui al comma 2 dell'articolo 11, oppure a seguito della valutazione di eventuali modifiche intervenute sul medesimo ReMaF, incluse quelle riguardanti il processo di produzione, o anche in caso di accertate irregolarità da parte delle competenti Autorità sanitarie preposte alla vigilanza sul territorio nazionale e all'importazione. Il provvedimento di revoca comporta:

- a) nel caso di ReMaF già utilizzati o installati, l'adozione delle adeguate misure correttive qualora emergano fattori che pregiudicano, direttamente o indirettamente, la sicurezza al consumo umano dell'acqua erogata;
- b) nel caso di ReMaF in produzione, immessi sul mercato nazionale e/o stoccati, il divieto di commercializzazione sul territorio nazionale e/o il ritiro dal mercato.

E.4 - Rinnovo dell'autorizzazione del ReMaF

L'autorizzazione concessa a un ReMaF ai sensi del presente decreto, può essere rinnovata dal CeNSiA dopo 6 anni dal suo rilascio, per altri 6 anni, su richiesta dell'operatore economico, previa domanda di rinnovo da presentare al CeNSiA almeno 90 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione e solo nel caso in cui, nel frattempo, non siano intervenute modifiche che possano comportare, direttamente o indirettamente, una variazione della sua composizione, anche in tracce, o della sua interazione con l'acqua potabile, tali da comprometterne la rispondenza ai suddetti requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 11.

Contestualmente alla domanda di rinnovo, l'operatore economico deve presentare una dichiarazione nella quale egli attesta:

- 1. il possesso della certificazione di conformità del ReMaF emessa dall'Organismo di certificazione;
- 2. la permanenza per il ReMaF dei requisiti indicati nelle sezioni B, C e D del presente Allegato;



3. la permanenza delle condizioni stabilite in sede di autorizzazione.

In caso di mancata richiesta di rinnovo dell'autorizzazione nei tempi e secondo le modalità sopra descritti, l'autorizzazione del ReMaF decade, e l'operatore economico che intenda chiedere una nuova autorizzazione deve sottoporre il ReMaF ad una nuova procedura autorizzativa.

In caso di mancato rinnovo dell'autorizzazione da parte del CeNSiA, il ReMaF non può più essere immesso sul mercato, venduto o ceduto al consumatore finale.

Sezione F - Registrazione del ReMaF ai sensi dei commi 8 e 9 dell'articolo 11

Per le finalità di cui all'articolo 11, i ReMaF autorizzati sono registrati da parte dell'operatore economico nel sistema elettronico per l'identificazione unica di un ReMaF ("Banca dati ReMaF"), predisposto nell'apposita area della piattaforma AnTeA per raccogliere e rendere pubblicamente disponibili a tutti i soggetti interessati le informazioni concernenti i prodotti che possono essere utilizzati nel trattamento delle acque destinate al consumo umano e nei processi tecnologici connessi con la produzione e la distribuzione di tali acque.

La registrazione dei ReMaF da parte dell'operatore economico avviene secondo le procedure rese disponibili nell'apposita area della piattaforma AnTeA.

All'atto della registrazione, la "Banca dati ReMaF" crea e restituisce all'operatore economico, in progressione temporale, un numero di registrazione unico del prodotto ("codice alfanumerico identificativo univoco"), fermi restando eventuali altri codici previsti dalle pertinenti normative per specifiche tipologie di ReMaF.

La "Banca dati ReMaF" ha le seguenti finalità:

1. consentire a tutti i soggetti interessati di essere adeguatamente informati in merito ai ReMaF immessi sul mercato nazionale;
2. consentire l'identificazione unica dei ReMaF nel mercato interno e agevolarne la tracciabilità;
3. consentire agli operatori economici di soddisfare gli obblighi di informazione al pubblico di cui all'articolo 18;
4. consentire alle Autorità competenti di svolgere i propri compiti in relazione al presente decreto su base informata e di rafforzare la cooperazione reciproca.

Nella "Banca dati ReMaF" figurano, per ogni singolo prodotto:

- la denominazione commerciale del prodotto;
- il nome e l'indirizzo del titolare dell'autorizzazione;
- la data di rilascio e di scadenza dell'autorizzazione;
- le generalità o ragione sociale nonché la sede del fabbricante del prodotto e degli eventuali principi attivi in esso contenuti;
- un sommario delle caratteristiche del prodotto che includa informazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa in termini di principi attivi e sostanze non attive, la cui conoscenza sia fondamentale per un uso corretto del prodotto; campo di applicazione, condizioni ed eventuali restrizioni d'uso; informazioni e dati (test) sulla stabilità allo stoccaggio, stabilità e conservazione; metodi e precauzioni raccomandati relativi alla manipolazione, all'uso, allo stoccaggio, allo smaltimento, al trasporto, o in caso di incendio;
- la scheda di dati di sicurezza, laddove prevista;
- il certificato di conformità ottenuto dall'Organismo di certificazione (qualora sia previsto l'obbligo di certificazione), caricato nella "Banca dati ReMaF" dallo stesso



Organismo che lo rilascia e corredato dalla relativa documentazione di accompagnamento concernente informazioni su eventuali modifiche, integrazioni o provvedimenti intervenuti;

- l'autorizzazione all'immissione sul mercato ed eventuali modifiche intervenute e/o provvedimenti adottati dall'Autorità competente.

Il CeNSiA si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento all'operatore economico evidenze della conformità del ReMaF registrato a eventuali requisiti necessari per dimostrarne la conformità alla vigente normativa in materia di acque destinate al consumo umano, e pubblicati nella "Banca dati ReMaF".

Sezione G - Etichettatura e logo del ReMaF ai sensi del comma 10 dell'articolo 11

Fatti salvi i requisiti di etichettatura stabiliti da specifiche disposizioni dell'Unione europea o nazionali, i ReMaF immessi sul mercato nazionale devono recare una etichettatura sulla quale figurano in modo chiaro e indelebile i seguenti elementi:

- a) nome del prodotto;
- b) composizione quali-quantitativa;
- c) dose d'impiego;
- d) classificazione CLP;
- e) avvertenze;
- f) validità del prodotto;
- g) ditta titolare dell'autorizzazione ed eventuali ulteriori distributori;
- h) istruzioni e modalità d'uso;
- i) indicazione della data di produzione e del lotto;
- j) sito produttivo;
- k) taglia di vendita;
- l) numero di registrazione nella "Banca dati ReMaF";
- m) logo in conformità alla presente sezione.

Quando il contenitore del ReMaF è tale, per forma o per dimensioni, da impedire di riportare in etichetta tutti i suddetti elementi, gli elementi di cui alle lettere da a) a m) possono figurare sull'imballaggio del prodotto o su un foglio di istruzioni allegato all'imballaggio e che ne è parte integrante.

Nel caso dei ReMaF generati nel luogo di utilizzo, tali elementi devono essere riportati sui precursori immessi in commercio e da cui essi sono generati.

L'etichettatura deve includere il simbolo (logo) attestante l'idoneità dei ReMaF al contatto con le acque destinate al consumo umano, riprodotto di seguito:



Tale simbolo deve avere un'altezza di almeno 1 cm, essere posizionato vicino agli altri elementi previsti nell'etichetta ed il suo colore deve consentire di distinguerlo chiaramente.

Sezione H - Requisiti minimi per la dichiarazione di conformità di lotto di cui al comma 12, lettera b), dell'articolo 11.

La dichiarazione di conformità di ciascun lotto, o anche riferita a più lotti in un periodo

definito comunque non superiore ai 12 mesi, dello specifico ReMaF, può essere rilasciata dagli operatori economici che fabbricano e/o importano i ReMaF, che si avvalgono di almeno una persona qualificata in grado di assicurare, sulla base degli esiti analitici rilasciati da un laboratorio annesso al sito produttivo ovvero da un laboratorio esterno, che ciascun lotto sia stato prodotto e verificato in conformità al presente decreto e in accordo con i requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio e con le buone prassi di fabbricazione.

Il laboratorio di analisi è accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17025 da un Ente firmatario degli accordi multilaterali IAF (International Accreditation Forum) e ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation). Considerata la numerosità delle prove coinvolte e la conseguente possibilità che non vi siano laboratori accreditati per tutte le prove richieste, i suddetti operatori economici possono ricorrere a laboratori non accreditati che attestino la propria competenza e l'operatività in conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17025, riservandosi di effettuare specifici accertamenti e verifiche, ove necessario.

Fatti salvi i requisiti di qualifica stabiliti da specifiche disposizioni nazionali, il suddetto personale deve essere in possesso di:

1. una conoscenza adeguata della normativa nazionale ed europea in materia di:
 - acque destinate al consumo umano;
 - fabbricazione, immissione sul mercato e uso di sostanze chimiche e miscele;
 - classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze chimiche e miscele;
 - immissione in commercio e uso di biocidi;
 - immissione in commercio di presidi medico-chirurgici;
2. una conoscenza adeguata delle norme tecniche elaborate in ambito internazionale (ISO), europeo (EN) e/o nazionale (UNI) che regolamentano le caratteristiche, i requisiti di sicurezza e relativi metodi di prova nonché l'uso dei ReMaF per il trattamento delle acque destinate al consumo umano, come pure dei metodi di prova per valutare l'influenza della eventuale migrazione dei materiali filtranti attivi e passivi sull'acqua con cui vengono a contatto;
3. una formazione teorico-pratica documentabile nell'ambito delle metodologie applicate all'analisi di reagenti chimici e materiali filtranti attivi e passivi;
4. un'attività pratica documentabile concernente le prove analitiche e le verifiche previste sulle materie prime in ingresso e durante tutto il processo produttivo applicato, in accordo alle normative vigenti a livello nazionale e internazionale, al fine di garantire la sicurezza e la qualità del reagente chimico o materiale filtrante prodotto.

Sezione I - Misure idonee a prevenire il deterioramento della qualità dell'acqua con cui i ReMaF saranno posti in contatto ai sensi del comma 12, lettera e), e comma 13, lettera b), dell'articolo 11

1. i ReMaF devono essere stoccati separatamente da altri prodotti che possono alterarli, in locali puliti e protetti dagli effetti avversi di luce, temperatura, umidità e altri fattori esterni;
2. i ReMaF devono essere trasportati in contenitori e veicoli dedicati e sicuri; per i prodotti termosensibili vanno utilizzati imballaggi termici, contenitori o veicoli a temperatura controllata e/o altri dispositivi omologati;
3. devono essere impiegate adeguate apparecchiature e procedure per controllare il mantenimento delle corrette condizioni di stoccaggio e di trasporto dei ReMaF;



eventuali deviazioni, quali oscillazioni termiche o danni al prodotto, devono essere registrate e gestite secondo quanto previsto dalle suddette procedure.

Sezione L - Vigilanza sul territorio nazionale e all'importazione ai sensi del comma 16 dell'articolo 11

Ai fini della verifica del rispetto della conformità dei ReMaF alle disposizioni del presente decreto, le ASL territorialmente competenti effettuano controlli nella catena di approvvigionamento del ReMaF dalla fabbricazione all'uso, alla distribuzione e alla immissione sul mercato nazionale.

Le ASL possono eseguire in qualunque momento, con o senza preavviso, controlli di tipo documentale, che mirano ad esempio a verificare gli obblighi di certificazione, di registrazione, di conformità e completezza dell'etichettatura, di conformità all'autorizzazione del ReMaF nonché la validità dell'autorizzazione del ReMaF, riservandosi la possibilità di campionamento e controlli analitici dei campioni per ulteriori accertamenti (ad esempio riguardanti la composizione quali-quantitativa del ReMaF), qualora vi sia motivo di sospettare un potenziale pericolo per la salute umana associato al ReMaF.

In caso di assenza o di accertata irregolarità dell'autorizzazione di un ReMaF presente sul territorio nazionale, l'ASL, fatta salva l'adozione di provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica, informa la corrispondente autorità sanitaria della regione e provincia autonoma, che ne dà immediata comunicazione all'Ufficio della competente Direzione generale del Ministero della salute e al CeNSiA, ai fini della sospensione o revoca dell'autorizzazione irregolare, del divieto di commercializzazione sul territorio nazionale e/o del ritiro dal mercato.

Ai fini dell'accertamento di rispondenza ai requisiti di conformità dei ReMaF di cui all'articolo 11, comma 11, del presente decreto, gli USMAF effettuano controlli all'importazione sui ReMaF non unionali o provenienti da Stati non appartenenti allo Spazio economico europeo o all'Accordo europeo di libero scambio.

Gli USMAF eseguono, con o senza preavviso, controlli di tipo documentale che mirano, ad esempio, a verificare gli obblighi di certificazione, di registrazione, di conformità e completezza dell'etichettatura, di conformità all'autorizzazione del ReMaF, nonché la validità dell'autorizzazione del ReMaF, riservandosi la possibilità di campionamento e analisi dei campioni per ulteriori accertamenti (ad es. riguardanti la composizione quali-quantitativa del ReMaF), qualora vi sia motivo di sospettare un potenziale pericolo per la salute umana associato al ReMaF.

In caso di assenza o di accertata irregolarità dell'autorizzazione di un ReMaF in importazione da Paesi extra- UE, l'USMAF territorialmente competente dichiara il ReMaF non ammissibile all'importazione, informando del provvedimento di respingimento gli altri USMAF e, ai fini della sospensione o revoca dell'autorizzazione irregolare, l'Ufficio della competente Direzione generale del Ministero della salute e il CeNSiA.»



TAVOLA DI CONCORDANZA

Decreto legislativo recante Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano	Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, di attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano	Atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del TFUE
Articolo 1 (<i>Obiettivi</i>)	—	
Articolo 2 (<i>Definizioni</i>)	Articolo 1 , comma 1, lettere b), c), f) l), n), p), u, z, cc), ii) Aggiunte definizioni: “lotto” - lettera ii-bis); “apparecchiatura di trattamento dell'acqua” - lettera ii-ter); “prodotto” (lettera ii-quater)	
Articolo 3 (<i>Campo di applicazione ed esenzioni</i>)	Articolo 2: - comma 1, lettere c), d) - comma 2 - comma 3 - comma 5 - comma 7	
Articolo 4 (<i>Obblighi generali</i>)	Articolo 3 - comma 2, lettera d); - comma 4	
Articolo 5 (<i>Punti in cui i valori devono essere rispettati</i>)	Articolo 4 - comma 1, lettera e) - comma 1, lettera cc) - comma 3 - comma 4, lettera a), punto 2)	
Articolo 6 (<i>Obblighi generali per l'approccio alla sicurezza dell'acqua basato sul rischio</i>)	Articolo 5 , commi 4, 6, 7 e 10	
Articolo 7 (<i>Valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano</i>)	Articolo 6 (<i>Valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare e destinate al consumo umano</i>) commi 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 16	
Articolo 8 (<i>Valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura idro-potabile</i>)	Articolo 7 , commi 1, 2, lettera c), 3, lettera a), 5	



Articolo 9 (<i>Valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni</i>)	Articolo 8 , comma 2	
Articolo 10 (<i>Requisiti minimi di igiene per i materiali che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano</i>)	Articolo 9 (<i>Valutazione della conformità dei prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano</i>) (sostituisce articolo 10 d.lgs n. 18 del 2023) a) comma 3 b) comma 4 c) comma 5 d) commi 6 e 7 e) commi 10 e 11	a) Decisione di esecuzione (UE) 2024/367 della Commissione, del 23 gennaio 2024 b) Decisione di esecuzione (UE) 2024/365 della Commissione, del 23 gennaio 2024 e regolamento delegato (UE) 2024/369 della Commissione del 23 gennaio 2024 c) Decisioni di esecuzione (UE) 2024/368 della Commissione, del 23 gennaio 2024 e regolamento delegato (UE) 2024/370 della Commissione del 23 gennaio 2024 d) regolamento delegato (UE) 2024/370 della Commissione del 23 gennaio 2024 e) Decisione di esecuzione (UE) 2024/367 della Commissione, del 23 gennaio 2024
Articolo 11 (<i>Requisiti minimi per i reagenti chimici e i materiali filtranti attivi e passivi da impiegare nel trattamento delle acque destinate al consumo umano</i>)	Articolo 10 (sostituisce articolo 11 d.lgs n. 18 del 2023)	
Articolo 12 (<i>Controlli</i>)	Articolo 11 , commi 3, lettera b), punto 1), 8 e 9	
Articolo 13 (<i>Controlli esterni</i>)	Articolo 12 , commi 3 e 7	
Articolo 14 (<i>Controlli interni</i>)	Articolo 13 , commi 3, 4 e 5	
Articolo 15 (<i>Provvedimenti correttivi e limitazioni dell'uso</i>)	Articolo 14 , commi 1, lettera a) e 2, lettera a)	



Articolo 16 (<i>Deroghe</i>)	Articolo 15 , commi 2, lettera a) e 6	
Articolo 17 (<i>Accesso all'acqua destinata al consumo umano</i>)	————	
Articolo 18 (<i>Informazioni al pubblico</i>)	Articolo 16 , commi 1, 2, lettera d) e 4	
Articolo 19 (<i>Istituzione del CeNSiA e di AnTea e informazioni relative al controllo dell'attuazione della direttiva 2020/2184/UE</i>)	Articolo 17 (<i>Istituzione del CeNSiA e di AnTea e informazioni relative al controllo dell'attuazione della direttiva (UE) 2020/2184</i>) - comma 1, lettere a) e b); - comma 2, lettera a), punti 2, 5, 6 e dopo la lettera d) sono aggiunte le lettere d-bis) e d-ter) - comma 3, lettera b) - comma 4, lettere d), e), f) e g). Dopo la lettera g) è stata aggiunta la lettera g-bis)	
Articolo 20 (<i>Istituzione della Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'Acqua</i>)	Articolo 18 , comma 1, 2, lettera a) e 3, lettera b)	
Articolo 21 (<i>Revisione e modifica degli allegati</i>)	Articolo 19 , commi 1 e aggiunto comma 1-bis	
Articolo 22 (<i>Competenze delle regioni speciali e province autonome</i>)	————	
Articolo 23 (<i>Sanzioni</i>)	Articolo 20: - comma 1, lettere d) e n) ; - comma 2, alinea, lettere a), c), d) e aggiunto comma 2-bis) - commi 4, 5, 6 - comma 7	
Articolo 24 (<i>Norme transitorie</i>)	Articolo 21 , comma 1	
Articolo 25 (<i>Abrogazioni</i>)	Articolo 22 , dopo il comma 1 è aggiunto 1-bis)	
Articolo 26 (<i>Disposizioni finanziarie</i>)	Articolo 23 , comma 3	
Allegato I – <i>Requisiti minimi relativi ai valori di parametro utilizzati per valutare la qualità delle acque destinate al consumo umano</i>	Articolo 24: - parte B (Parametri chimici); - parte C, sezione C1 (Parametri indicatori) e sezione C2 (Parametri indicatori raccomandati per	



	acque sottoposte a trattamento di desalinizzazione)	
Allegato II (<i>Controllo e monitoraggio</i>)	Articolo 25: - parte A, punti 2, lettere a) e b) e 5; - parte B, punti 1 e 2; - parte D, punto 3	
Allegato III (<i>Specifiche per l'analisi dei parametri</i>)	Articolo 26: a) parte A, lettere e), f) e ultimo capoverso; b) parte B, punti 1, 1 punto 1 – tabella 1, 3	b) Comunicazione C/2024/4910 della Commissione del 7 agosto 2024
Allegato IV (<i>Informazioni al pubblico</i>)	Articolo 27, lettera A, punto 4	
Allegato V (<i>Identificazione delle acque la cui qualità non è oggetto di regolamentazione ai sensi del presente decreto</i>)	Articolo 28, Tabella	
Allegato VI (<i>Criteri di approvazione di un Piano di sicurezza dell'acqua (PSA) per le forniture idro-potabili ai sensi degli articoli 6 e 8 del presente decreto</i>)	Articolo 29 (sostituisce allegato VI)	
Allegato VII (<i>Informazioni ambientali per la valutazione e gestione del rischio nelle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque destinate al consumo umano</i>)	Articolo 30, primo capoverso, prima Tabella, seconda Tabella e terza Tabella	
Allegato VIII (<i>Classi di strutture prioritarie</i>)	Articolo 31 (sostituisce allegato VIII)	
Allegato IX (<i>Requisiti, immissione sul territorio nazionale e vigilanza dei reagenti chimici e materiali filtranti attivi o passivi da impiegare nel trattamento delle acque destinate al consumo umano</i>)	Articolo 32 (ReMaF: Definizione, requisiti tecnici e vigilanza) (sostituisce allegato IX)	



ANALISI TECNICO NORMATIVA (ATN)

(Allegato “A” alla direttiva del P.C.M. del 10 settembre 2008 - G.U. n. 219 del 2008)

Amministrazione competente: Ministero della salute

Titolo: Schema di decreto legislativo recante “*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, di attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano*”

Referente dell'Amministrazione competente: Ufficio legislativo

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'intervento in esame si rende necessario in quanto è emersa l'esigenza di introdurre una serie di modifiche correttive e integrative, abrogazioni ed emendamenti, soprattutto in recepimento di norme dell'Unione che, nel corso dei due anni successivi alla entrata in vigore del decreto legislativo n. 18 del 2023, hanno interessato la materia della qualità delle acque destinate al consumo umano (regolamento delegato (UE) 2024/369, regolamento delegato (UE) 2024/370, regolamento delegato (UE) 2024/371, decisione di esecuzione (UE) 2024/365, decisione di esecuzione (UE) 2024/368, nonché Linee guida della Commissione europea).

L'intervento in esame aggiorna le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 18 del 2023, al fine di consentire una più chiara definizione dell'ambito applicativo di alcune disposizioni, di garantire la coerenza terminologica e di superare talune criticità applicative emerse nella corrente fase di pianificazione e implementazione delle azioni attivate sulla base del quadro regolatorio; inoltre, l'intervento mira a fornire risposte ai molteplici quesiti di chiarimento o di interpretazione sul decreto legislativo n. 18 del 2023 che sono pervenuti dalle Istituzioni nazionali, regionali e territoriali, dai diversi Enti coinvolti e dai Portatori di interesse, o che sono emersi nel corso di un *Workshop* multi-istituzionale organizzato *ad hoc* nel 2024 o delle molteplici altre iniziative formative e comunicative realizzate nel biennio 2023-2025 nell'ambito del SNPS-SNPA.

L'intervento è stato predisposto in attuazione dell'articolo 31, commi 5 e 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e completa, altresì, l'attuazione della legge 4 agosto 2022, n. 127 – “Legge di delegazione europea 2021”, in particolare dell'articolo 21 recante “Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2020/2184, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano”.

Inoltre, il recepimento di atti delegati dell'Unione europea in materia di materiali/prodotti impiegati, destinati al contatto con le acque potabili, ha comportato la necessità di procedere alla:

- nuova formulazione dell'articolo 10 dell'attuale d.lgs. n. 18 del 2023, con la previsione di un "Sistema nazionale di valutazione della conformità dei prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano", in linea con le prescrizioni del regolamento delegato (UE) 2024/370, che definisce le procedure per la valutazione della conformità dei prodotti e la designazione degli organismi notificati. Di tale sistema fanno parte, con specifiche competenze: il Ministero della Salute, con il supporto del CeNSiA-ISS, con funzioni di indirizzo sanitario, di coordinamento e di autorizzazione degli organismi di valutazione della conformità; il Ministero delle imprese e del made in Italy, come Autorità di notifica nazionale; l'Ente italiano di accreditamento (ACCREDIA) con funzioni di valutazione e di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità; le

Autorità sanitarie locali e gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, incaricati della vigilanza sui prodotti;

- modifica dell'articolo 11 e del correlato Allegato IX del d.lgs. n. 18 del 2023, con la previsione di un nuovo sistema di valutazione e approvazione dei reagenti chimici e dei materiali filtranti attivi e passivi che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano (ReMaF), in conformità ai principi generali stabiliti dall'articolo 12 della direttiva (UE) 2020/2184.

L'intervento in esame è coerente con il programma di Governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

A integrazione delle fonti normative richiamate dal decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, oggetto delle disposizioni integrative e correttive in argomento, il quadro normativo nazionale è altresì costituito da:

- decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 luglio 2009, pubblicato nella gazzetta Ufficiale n. 203 del 2 settembre 2009, recante *“Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque”*.
- decreto del Ministro della salute 7 febbraio 2012, n. 25, recante *«Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell'acqua destinata al consumo umano»*.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

L'intervento incide sulle disposizioni e sugli allegati del decreto legislativo n. 18 del 2023 e, in particolare:

- l'articolo 1 apporta modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 18 del 2023, introducendo nuove definizioni e modificandone alcune per uniformità della terminologia tecnica;
- l'articolo 2 apporta modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 18 del 2023, individuando il campo di applicazione delle disposizioni dirette ad attuare la direttiva (UE) 2020/2184 e i relativi atti delegati;
- l'articolo 3 apporta modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 18 del 2023 in materia di obblighi generali che devono essere osservati per acque destinate al consumo umano per essere salubri e pulite;
- l'articolo 4 apporta modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 18 del 2023 integrative e di carattere redazionale in materia di punti in cui i valori devono essere rispettati;
- l'articolo 5 apporta modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 18 del 2023 integrative e di adeguamento della terminologia in materia di obblighi generali per l'approccio alla sicurezza dell'acqua basato sul rischio;
- l'articolo 6 apporta modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 18 del 2023, integrando la procedura per la messa a disposizione delle informazioni e individuando in maniera puntuale le autorità competenti in materia di valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano;
- l'articolo 7 apporta modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 18 del 2023 per l'uniformità della terminologia tecnica in materia di valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura idro-potabile;

- l'articolo 8 apporta modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 18 del 2023 di carattere redazionale in materia di valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni;
- l'articolo 9 sostituisce integralmente l'articolo 10 del decreto legislativo n. 18 del 2023 in materia di requisiti minimi di igiene per i materiali che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano, al fine di recepire gli atti delegati e gli atti di esecuzione europei sopra indicati;
- l'articolo 10 apporta modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo n. 18 del 2023 in materia di requisiti minimi per i reagenti chimici e i materiali filtranti attivi e passivi da impiegare nel trattamento delle acque destinate al consumo umano, al fine di definire a livello nazionale un nuovo sistema di valutazione e approvazione dei predetti reagenti e materiali;
- l'articolo 11 apporta modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 18 del 2023, dirette a eliminare dubbi interpretativi e ad adeguare la disposizione alla metodologia pubblicata dalla Commissione europea, in materia di controlli;
- l'articolo 12 apporta modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 18 del 2023 in materia di controlli esterni, esplicitando i compiti dei soggetti coinvolti nella trasmissione dei risultati;
- l'articolo 13 apporta modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 18 del 2023 in materia di controlli interni, al fine di semplificare le modalità di comunicazioni dei dati;
- l'articolo 14 apporta modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 18 del 2023 in materia di provvedimenti correttivi e limitazioni d'uso;
- l'articolo 15 apporta modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 18 del 2023 di carattere redazionale in materia di deroghe;
- l'articolo 16 apporta modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo n. 18 del 2023 in materia di informazioni al pubblico, intervenendo sui limiti temporali ivi indicati e per uniformare la terminologia tecnica;
- l'articolo 17 apporta modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo n. 18 del 2023 in materia di Istituzione del CeNSiA e di AnTea e informazioni relative al controllo dell'attuazione della direttiva 2020/2184/UE;
- l'articolo 18 apporta modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo n. 18 del 2023 in materia di Istituzione della Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'Acqua, al fine di attualizzare l'attività della predetta commissione e renderla più efficiente;
- l'articolo 19 apporta modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo n. 18 del 2023 in materia di revisione e modifica degli allegati;
- l'articolo 20 apporta modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo n. 18 del 2023 in materia di sanzioni;
- l'articolo 21 apporta modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo n. 18 del 2023 in materia di norme transitorie, individuando le regioni e le province autonome quali autorità ambientali e introducendo nuovi parametri "Somma di 4 PFAS" e "acido trifluoroacetico";
- l'articolo 22 apporta modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo n. 18 del 2023 in materia di abrogazioni, prevedendo l'abrogazione del decreto del Ministro della salute del 6 aprile del 2004, n. 174;
- l'articolo 23 apporta modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo n. 18 del 2023 in materia di disposizioni finanziarie, prevedendo una nuova stima di costi derivante delle nuove funzioni attribuite al CeNSiA;
- l'articolo 24 apporta modifiche all'allegato I del decreto legislativo n. 18 del 2023 di carattere tecnico in materia di requisiti minimi relativi ai valori di parametro utilizzati per valutare la qualità delle acque destinate al consumo umano;

- l'articolo 25 apporta modifiche all'allegato II del decreto legislativo n. 18 del 2023 di carattere tecnico in materia di controllo e monitoraggio;
- l'articolo 26 apporta modifiche tecniche all'allegato III del decreto legislativo n. 18 del 2023 in materia di specifiche per l'analisi dei parametri;
- l'articolo 27 apporta modifiche all'allegato IV del decreto legislativo n. 18 del 2023 in materia di informazioni al pubblico;
- l'articolo 28 apporta modifiche di carattere tecnico all'allegato V del decreto legislativo n. 18 del 2023 in materia di identificazione delle acque la cui qualità non è oggetto di regolamentazione ai sensi del presente decreto;
- l'articolo 29 sostituisce integralmente l'allegato VI del decreto legislativo n. 18 del 2023 in materia di criteri di approvazione di un Piano di sicurezza dell'acqua (PSA) per le forniture idro-potabili per l'adeguamento agli atti delegati;
- l'articolo 30 apporta modifiche redazionali all'allegato VII del decreto legislativo n. 18 del 2023 in materia di informazioni ambientali per la valutazione e gestione del rischio nelle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque destinate al consumo umano;
- l'articolo 31 apporta modifiche tecniche e di adeguamento della terminologia all'allegato VIII del decreto legislativo n. 18 del 2023 in materia di Classi di strutture prioritarie;
- l'articolo 32 apporta sostituisce l'allegato IX del decreto legislativo n. 18 del 2023 in materia di requisiti, immissione sul territorio nazionale e vigilanza dei reagenti chimici e materiali filtranti attivi o passivi da impiegare nel trattamento delle acque destinate al consumo umano, al fine di fornire una regolamentazione più chiara e dettagliata sui criteri di idoneità, certificazione e vigilanza dei ReMaF.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento è compatibile con i principi costituzionali e, in particolare, con l'articolo 117, primo comma, della Costituzione.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'intervento normativo è conforme ai principi previsti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento in esame non comporta rilegificazioni in materia ed è stato adottato nella piena utilizzazione degli strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano disposizioni o proposte di legge all'esame del Parlamento vertenti su materia analoga all'intervento proposto.

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non pendono giudizi di costituzionalità aventi ad oggetto il medesimo progetto dell'intervento regolatorio proposto.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO EUROPEO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

L'intervento perfeziona e completa l'attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, già sostanzialmente avviata attraverso il d.lgs. n. 18 del 2023, recependo anche gli atti delegati emanati nel recente biennio, che la Commissione adotta conformemente all'articolo 290 TFUE (cfr. Articolo 21 della Direttiva 2020/2184/UE). Nello specifico:

- a) recepimento della *Decisione delegata (UE) 2024/1441 dell'11 marzo 2024*, con cui la Commissione europea ha stabilito la metodologia per misurare le microplastiche nelle acque destinate al consumo umano.
- b) recepimento della *Comunicazione C/2024/4910 del 7 agosto 2024*, con cui la Commissione europea ha stabilito le Linee guida tecniche sui metodi analitici per il monitoraggio delle sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) nelle acque destinate al consumo umano, per la verifica dei parametri «somma di PFAS» e «somma di 4 PFAS» ai sensi dell'articolo 24, comma 1, dello schema in oggetto.
- c) recepimento dei seguenti 3 atti delegati e dei 3 atti di esecuzione europei, che disciplinano i materiali/prodotti impiegati nella produzione di prodotti destinati al contatto con le acque potabili:
 - *Decisione di esecuzione (UE) 2024/367 della Commissione, del 23 gennaio 2024;*
 - *Decisione di esecuzione (UE) 2024/365 della Commissione, del 23 gennaio 2024;*
 - *Regolamento delegato (UE) 2024/369 della Commissione, del 23 gennaio 2024;*
 - *Decisione di esecuzione (UE) 2024/368 della Commissione, del 23 gennaio 2024;*
 - *Regolamento delegato (UE) 2024/370 della Commissione, del 23 gennaio 2024;*
 - *Regolamento delegato (UE) 2024/371 della Commissione, del 23 gennaio 2024.*

I sei atti della Commissione europea (3 decisioni di esecuzione e 3 regolamenti delegati), che dovranno essere applicati dagli Stati membri a decorrere dal 31 dicembre 2026 (con alcune disposizioni transitorie indicate nei medesimi atti), hanno comportato la riformulazione dell'articolo 10 e l'aggiornamento dell'articolo 11 e dell'Allegato IX dell'attuale D.lgs. 18/2023. Specificamente, in forza di tali atti, per quanto concerne i materiali/prodotti destinati al contatto con le acque potabili, si procede alla creazione di un "*Sistema nazionale di valutazione della conformità*" e si abroga il decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004, n. 174; contestualmente, viene istituito un nuovo sistema di valutazione e approvazione dei reagenti chimici e dei materiali filtranti attivi e passivi impiegabili in ambito acquedottistico, in conformità ai principi generali stabiliti dall'articolo 12 della direttiva (UE) 2020/2184.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea su medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali in quanto è finalizzato al coordinamento della normativa nazionale con quella unionale di recente adozione.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea su medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo su medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

In aggiunta alle definizioni rilevanti ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 18 del 2023, comprendenti tutte quelle in direttiva (UE) 2020/2184 e quelle necessarie per garantire l'attuazione degli adempimenti previsti dall'articolo 21 della legge di delegazione europea 2021, sono state introdotte ulteriori modifiche al fine di fornire chiarimenti sulla distribuzione del servizio, sulle aree di ricarica, sulla definizione di "casa o chiosco dell'acqua"; inoltre, sono state apportate correzioni terminologiche, aggiornamenti sui sistemi di fornitura idropotabile; poi è stato eliminato di un periodo sui gestori e sono state introdotte precisazioni sul monitoraggio operativo, è stata introdotta la definizione di "operatore economico" e di "lotto", "apparecchiatura di trattamento dell'acqua", "prodotto" e "approvvigionamento idrico primario". Le integrazioni e modifiche introdotte forniscono maggiore chiarezza di lettura, precisione e uniformità della terminologia tecnica, consentendo una più chiara definizione dell'ambito applicativo di alcune disposizioni, eliminando contenuti superflui ovvero chiarendo e specificando meglio il contenuto di altri, nell'ottica della piena intellegibilità da parte degli operatori del settore.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nell'intervento.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

È stata utilizzata la tecnica della novella legislativa, al fine di introdurre modifiche o integrazioni al decreto legislativo n. 18 del 2023, così come indicato nella parte I, numero 3.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Si prevede, a decorrere dal 31 dicembre 2026, l'abrogazione del decreto del Ministro della salute del 6 aprile 2004, n. 174, stabilendo, al contempo, che i rinvii operati dalla normativa vigente al decreto legislativo oggetto di abrogazione, si intenderanno riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non vi sono disposizioni aventi effetto retroattivo né vi è reviviscenza di norme precedentemente abrogate o interpretative o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti successivi atti attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Le informazioni statistiche funzionali alla elaborazione del decreto in esame sono state rinvenute nelle banche dati ed analisi ISTAT (<https://www.istat.it/it/archivio/acqua>), aggiornate al 2024, e in altri dati raccolti da UTILITALIA e ANIMA. Tali conoscenze si considerano adeguate alle finalità del provvedimento e non si è ritenuto necessario commissionare ulteriori elaborazioni statistiche.